R. Deputazione di Storia Patria per la Liguria - Sezione di Savona

C. Migliardi - F. Noberasco - I. Scovazzi

STATVTI CORPORATIVI SAVONESI

Vol. III

SAVONA
Tipografia Savonese
Piazza Monticello, 2
1937 - A. XV

SOCIETÀ SAVONESE
DI STORIA E PATRIA
BIBLIOTECA
N 7837
Entrato il

Biblioteca
Storia
Patria SV

S-SV-SV
0001 SSSP SV
03 019

ARTE DEI CAMALLI

Volendo donque essi Signori Regullatori dar principio a regollare detto arte hano cominciato all'arte de' Camalli e lauoratori massime de quelli della Carauana antiquamente instituita nella presente Città, e desiderando preuedere che si conserui et accreschi e che con l'osservanza di questi presenti Capitoli e regole possi continuare di bene in meglio. Hano statuito et ordïnato che detti Camalli abbiano et osseruino per Santo et aduocato della loro Arte il glorioso Martire S.to Cristoforo quale celebrerano il giorno di S. Giacobo Apostolo li XXV del mese di Luglio secondo il suo solito e bon costume.

Della Ellectione del Consule.

E per esser ridutta detta arte de' Camalli della Carauana rispetto alli tempi che hoggidì correno in la detta citta solo al numero de quattro persone li nomi de' quali sono qui sottoscritti. Cio ò. Bernardino Corrado Antonio Galliano Andrea Barbero et il Giuoane moro di baesso. Percio essa Arte si gouernera solamente sotto un Consule quale si eleggera il detto giorno dil suo Aduocato S. Cristoforo, il quale Consule eletto douera giurare in mano del Consule suo precessore di osseruare e far che siano osseruati li presenti Capitoli e regole, sara in faculta e pos-

sanza di detto Consule di amettere et accettar in l'arte della Carauana altri Camalli purché siano habili forti e gagliardi e sopratutto da bene e fideli, e quelli chi intreranno in la detta Arte e vorranno esser descritti nel libro delli presenti Capitoli pagheranno per la bona intrata soldi dieci di moneta di Genua cio è cinque quando intreranno et altri cinque di li a sei mesi quali anderano in benifitio della Carità di detta Arte.

De l' osseruanza delle Feste.

Li detti Camalli osseruerano tutte le Feste di Comandamento ne in tali giorni douerano portare carichi e li contrafatienti incorrerano in pena de soldi quatro per volta applicati a detta Carita dell' Arte. Sarano tenuti et obligati detti Camalli della Carauana ogni prima domenica de ciascuno mese andar a S. Agostino a uddir la messa che in honor de Dio et accrescimento dell' arte si dira, e li contrafacienti jncorreranno in pena de soldi doi applicati alla detta Carita.

Dell' onor che si hauera far alli Defonti di detta Arte.

Quando accadera che alcuno di detta Carouana passera de questa vita li altri il douerano accompagnar alla sepoltura con li soliti luminarii a questo effetto deputati sotto pena de soldi quatro a chi manchera applicati come sopra.

Dell' obedienza che si deue dare al Consule.

Quelli Camalli che sarano descritti nel libro della detta Arte della Carouana sarano tenuti et obligati di dar obedienza al Consule in le cose spetiante all' arte sotto pena di soldi quatro, ne sara lecito, al detto Consule dir villanie o parole ingiuriose sotto pena alli contrafacienti di soldi otto applicati come sopra.

Della possanza e Autorita dil Consule.

Hauerà autorita possanza e, bailia il detto consule di cognoscere e finir ogni e qualonche diferentia che potra

vertire fra li homini della detta arte sino alla soma de soldi dieci per causa spettante a detta arte, e ogn'uno si douera contentare e acquetare di quanto sara stato per detto Consule deciso e, terminato.

Che il Consule sia tenuto esseguire le pene dalli desobedienti e darne poi conto e ragione.

Sara tenuto et obligato il Consule nel tempo dell'anno del suo Consultato scodere tutte le pene dalli desobedienti e delinquenti e finito il suo offitio darne conto e ragione al suo successore nel Consolato sotto pena de soldi dieci applicati come sopra.

Non potrano nè douerano essi Camalli descritti nella Carauana esser astretti da qualsivoglia Magistrato tanto ecclesiastico come secolare far' atto o ufficio alcuno di essecutione di giustizia ma accadendo il bisogno il detto Magistrato si serui di altri che di quelli di detta Carauana.

Non potra alcuno lauoratore o Camallo quale non sia descritto nel libro della Carauana piantare le Crauie e Cantaro per pezare ne meno portar colli di mercantie spettante alli Camalli di detta Carauana sotto pena de soldi quatro per ogn' uno et ogni uolta che sara contrafatto applicati come sopra seuza licentia dil detto Consule.

Lj detti Camalli della Carauana sarano tenuti e obligati a riquesta di ogni persona tanto cittadina come forostiera caricare discaricare e portare doue bisognerà fidelmente ogni sorte e conditione de mercantie per l'infrascritto pagamento sotto pena de soldi cinque d'applicarsi alla detta Carita dell'Arte.

E prima per ogni mina di mortino di levanto soldo uno den 6.

Per ogni mina di Armoto soldo uno den. otto.

Per ogni mina di morta di Corsica soldo duo den. 4.

Per ogni mina di morta prouenzale soldi doi den. 3.

Per ogni balla di lana da portar dalla marina in magazzeno dentro la Citta se non sara di peso più che due Cantara che in tal caso una persona basti soldo uno.

Se sara di maggior peso di due Cantara di modo che vi vadino piu Camalli alla ragione di un soldo per Camallo.

Per portare dette balle dalla marina osia da Magazzeni sino a lauatori se sarano di peso di due Cantare et sia al lauatore di Cerexola soldo 1 den. 6.

Se sarano di maggior peso e vi vadino più Camalli al detto lauatore di Ceresola Soldo uno den. 6 per ogn' uno.

Se sarano alli lauatori della foce soldi doi per ogni Camallo.

Per ogn'altro collo di qualsivoglia altra sorte di Mercantie pertinente e spettante alla detta Carauana dentro la Citta soldo uno. Fuori della Citta si hauera rispetto e considerazione alla distantia del luogo doue si hauera da portare.

Li altri lauoratori e Camalli che no sarano descritti nel libro della detta arte della Carauana non douerano nè potrano per quelli colli di Mercantie che porterano eccedere e trapassare li suddetti pretij e per le robe qui infrascritte stare anch' essi alli pretij qui appresso limitati.

E prima per un sacco o sia una mina di grano di Raiba in qual si voglia casa dentro la Citta Denari otto.

Fuori della Citta secondo la distanza del luogo.

Se sara grano dell' Sp.tio Ufficio di abondanza dalla marina in Raiba publica denari sei per mina.

E sino in magazeni denari otto per mina.

Per un barile di vino dalla marina dentro la Citta den. 1

Fuori della Citta secondo la distanza del luogo.

Per portare barili d'ollei si osserui come sopra de vini.

Ne douerano o potrano detti Camalli e lauoratori alterare ne trapassare il suddetti pretij ma ogn' uno di essi sarà tenuto et obligato seruire per detti pretij sotto pena di pagare il doppio che sara applicato alla detta Carita della detta Arte.

Michele Sanbado, Paulo Uigiazza, Francesco Croxe, Gioseppe Giancho, Sanino Cazella, Ambroxio Ponso, Ottauiano Sanbado, Gio Uegino, Marcho Uegino, Batta Ponziboue, Gio Graterolo.

ARTE DE MOLLINARI

Questa Arte de' Mollinarij hauera per suo Santo et aduocato il glorioso santo Martino quale celebrerano alla sua Chiesa posta sopra il ponte di Lauagnola jnteruenendo tutti quel giorno della Sua Festa alle messe e vespro et ancora ogni prima dominica di ciascheduno mese detti Molinarij douerano di debito et obligo ritrouarsi alla messa che si celebrera a honor de Dio e dil beato santo Martino, e quelli che mancherano senza hauer causa legitima incorrerano per ogni uolta in pena de soldi cinque che sarano applicati alla Carita di detta Arte, e li Consuli sarano obligati scodere dette pene sotto pena de pagar dil loro proprio.

Jn detto giorno si ellegerano doi Consuli e quelli che uscirano d'ufficio resterano consiglieri per uno anno, e quelli che una vòlta sarano stati Consuli non potrano essere elletti a detto ufficio sino a doi anni passati.

Li detti Consuli douerano giurare in mano delli precessori che sarano usciti di offitio di osseruare e far che siano osseruati li presenti Capitoli e regole.

Li detti Mollinari douerano di debito et obligo reuerire et obedire li detti Consuli nelle cose spettante all'arte et occorrendo di douersi congregare insieme tutti douerano prontamente ubbedire sotto pena alli desobedienti e contrafacienti de soldi dieci che dalli detti Consuli douerano esser scossi sotto pena di pagar dil loro proprio, e sarano applicati alla Carita di dett' Arte.

E se sara alcuno mollinaro tanto insolente e temerario qual presumesse dire parole inginriose alli detti Consuli debb' essere condenato e punito in pena de soldi vinti applicati per la mettà al magnifico Comune, e per l'atra a detta Arte.

E sempre che accadera alcun mollinaro passar da questa vita li altri douerano di debito accompagnarlo alla sepoltura con li soliti luminari, e quelli che mancherano di questo pio ufficio incorrerano in pena de soldi cinque che sarano applicati alla carita di dett' arte, e li detti Consuli

douerano scodere dette condane sotto pena di pagar dil loro proprio.

Douera ogni Maestro Mollinaro qual vogli incartar qualche garzone incartarlo per instromento pubblico e con interuento e presenza delli Consull, o, di uno di essi, e per non minor tempo di quatro anni ne prima che siano finiti potra alcuno essercitar come maestro mollinaro detta arte sotto pena de scuti quatro per ogn' uno et ogni uolta che fusse contrafatto applicati per la metta al Magnifico Comune e per l' altra alla detta Arte.

Finiti e passati li detti quatro anni della carta potra ogn' uno essercitar la detta Arte pagando pero prima se sara forastero scuti quatro se sara cittadino, o, distrutuale scuti doi applicati per la mettade al Magnifico Comune, e, per l' altra a detta Arte, per la bona entrata in essa.

Se sara alcun figlio di maestro Mollinaro quale sia pratico et esperto a manegiar Mollini potra essercitar' essa arte pagando solo per bona entrata un brandone di cera bianca d' appresentar il giorno della Madona di Agosto alla Massaria dil Duomo.

Se sarà alcuno qual non sia stato a maestro incartato e non sia figlio di maestro mollinaro e vogli essercitar detta arte se sarà cittadino, o distrittuale come sopra pagherà per la bona entrata libre vinti se sarà forastiero libre trenta applicate come sopra se sarà applicato pero idoneo e sufficiente a manegiar mollini al giudizio delli detti Consoli.

Non potra nè doura alcuno maestro mollinaro accettare in casa sua, in suoi mollini alcun garzone qual fosse incartato con un' altro mollinaro e senza sua licenza sotto pena de doi scuti per ogni uolta che sara contrafatto applicati per la metta al Magnifico Comune e per l' altra alla detta Arte.

Potra ogni garzone qual fusse stato incartato con alcuno Molinaro, e per qualche caso non hauesse finito l'arte seco finirla con un altro.

Se alcun lauorante se sara accordato seruire alcuno Mollinaro per un tempo determinato, e prima dil tempo si

partisse, non potra altro Mollinaro accordar detto lauorante, se prima non sara passato uno anno intero dal giorno ch'esso si sara partito sotto pena di uno scuto per ogn' uno et ogni nolta che sara contrafatto applicato come sopra.

Et ogn' uno di qual stato e grado si sia quale uorra essercitar detta arte di Mollinaro sara tenuto et obligato prima che dar principio a detta Arte dar sigurta idonea de libre cinquanta auanti li Magnifici signori Antiani in li Atti del suo cancelliere di amministrar bene, diligentemente e fidelmente detto esercitio ed Arte, sotto pena per ogn' uno et ogni uolta che sara contrafatto al presente ordine de uno scuto applicato come sopra.

Non douera ne potra alcun Mollinaro ne per se stesso ne per altri di sua Casa e Famiglia mondare, o far mondare grani, o altre biade sotto pena per ogn' uno et ogni volta che fusse contrafatto di un scuto applicato come sopra. Ma ben douerano essi Mollinari far mondare essi grani et altri vettouaglie alli mondatori deputati a sue spese.

Non sara concesso ne permesso ad alcuno qual si sia leuar di casa sua grano o altre vettouaglie per portarle al mollino o dal mollino portarsele a casa essendo questo, carico et ufficio delli detti molinari. Sara pero lecito ad ognuno andare o mandare al mollino, a veder maccinare li suoi grani se cosi li parera e piacera.

Sarano tenuti et obligati detti mollinari sempre e quando li grani sarano netti e, mondi portarli al molino fra il termine de doi giorni e fra altrettanti portarli la farina sotto pena de soldi quaranta per ogn' una et ogni uolta che sara contrafatto applicati come sopra e sotto la medema pena Alcun Mollinaro non presumira dentro dal detto termine portar alcun grano al suo mollino che fusse stato mondato e netto a nome d'altro molinaro.

Non dourano essi Molinarij in alcun modo fraudare la detta Arte tanto in cangiare li grani quanto in mescolar in le farine alcune false misture, ma douerano in detta arte procedere fidelmente e sinceramente, rendendo le farine delli propri grani senza alcuna falsificatione. E se per sorte sara ritrouato alcun molinaro di cattiua coscienza e poco timo-

rato del Signor Iddio qual' habbi fraudato e comesso ingano in detta Arte debba esser punito, e castigato in doi scuti applicati come sopra.

Non potra ne douera alcun mollinaro maccinare, o far maccinare in giorni di Feste principale, et altre comandate dalla Santa Chiesa saluo in casi di grandissima neccessita sotto pena de soldi quaranta per ogn' uno et ogni uolta che sara contrafatto applicati come sopra, ne meno sotto la suddetta pena portare in tali giorni farine dalli molini alle case.

Ne alcuno mollinaro potra, o, douera portar grani o altre uottouaglie al Mollino se prima non sarano pesati al peso publico della macina con anco far riconoscere al deto peso la farina sotto pena per ogn' uno et ogni uolta che sara contrafatto di uno scuto applicato come sopra.

Et ogni mollinaro sara tenuto et obligato hauere e tenere nel logo della Cabbella della Macina un bancale doue sempre sia della farina, acciò chè quando si riconoscerano le farine al peso, se mancherano si possino aggiustare, e questo sotto pena per ognuno et ogni uolta che sarà contrafatto de uno scuto applicato come sopra.

Li mollinari della valle di Culliano resterano soggetti alli presenti capitoli come sempre son stati cosi li altri della giurisdittione.

Li figli delli Maestri Mollinari che tenerano Mollini separati dai suoi Padri sarano tenuti et obligati pagare le calende come li altri mollinari.

Non sera permesso ne concesso ad alcuno mollinaro portar grani o altre uettouaglie di Raiba a casa di qualsivoglia persona sotto pena de soldi venti per ogn' uno et ogni uolta che fusse contrafatto applicati come sopra.

Non puotrano ne douerano detti mollinari, o, alcuno di essi promettere ne dare cosa alcuna, a fornari, o, altri, per ridurli o tirarli a macinare a suoi mollini sotto pena di un scuto per ogn' uno et ogni uolta che fusse contrafatto applicato come sopra.

Puotrano li Consuli dar giuramento ad ogni mollinaro per l'osseruanza delli suddetti capitoli e ogn' uno sara

obligato giurare sotto pena a quelli che ricuserano de soldi quaranta per ogni uolta applicati come sopra.

Sarano tenuti et obligati li detti consoli con tutti li suoi mollinari interuenire alle due solenni processioni che fanno ogni anno in la presente Citta cio e quella del Santissimo Corpo di N. Signore e quella della Beata e gloriosa Madona di Agosto, e in essa offerire la solita cera alla Massaria dil Duomo sotto pena a quelli che mancherano de soldi dieci per ogn' uno et oltre le altre pene contenute nelli lodeuoli ordini di detta Citta.

Qnali tutti Capitoli e regule cosi come sopra regollati e Capitollati li detti Mollinari sarano tenuti et obligati osseruare sotto le pene in essi contenute, quale pene li detti Consoli douerano nel tempo dil loro Uffitio scodere dalli contrafatienti e doppo che sarano usciti di offitio fra giorni quindeci prosimi dare la parte spettante al Magnifico Comune alli magnifici signori Maestri Rationali sotto pena di pagar dil loro proprio et ogni altra arbitraria alli Magnifici Signori Antiani Giudici competenti in far che li presenti siano osseruati.

Quali tutti capitoli, e regole sono puoi state confermate dal Magnifico Gran Consiglio nella generale confirmatione di tutte le altre Arti della presente Citta, cassando, et annulando tutti li altri capitoli, come consta nelli libbri dei Consigli, e poste sotto l'anno 1577 à dì 22 del mese di luglio, ai quali si habbi relatione.

Nota come in Magnifico Gio. Antonio Tiuello ni è sentenza data per il Magnifico Sig. Vicario in favore de Molinari, nella quale si dichiara, che la festa di Santo Martino spetta all'arte de molinari di far far festa in Lauagnola sotto l'anno 1568 alli 5 del mese di Nouembre.

MDXCVIII die 13 Januarij.

Li sopradetti Capitoli sono stati confermati et approuati per li Magnifici sei Regolatori, e Consiglio della Citià di Sauona come in Cancelleria.

MDCXXXXV die XVIII Augusti.

Additioni, e refformationi fatte alli suddetti Capitoli dell' Arte de Molinari dalli Magnifici Giuseppe Gossolano, Francesco Valdebella, e Gio. Batta Chiaparino Regolatori extraordinarij eletti à regolare li suddetti Capitoli.

E prima al primo Capitolo circa la pena di soldi cinque a chi di detta Arte non interuerà alle messe, vespri, et alla messa solenne, di Santo Martino debba essa pena esser di soldi dieci d' applicarsi alla carità di dett' Arte.

Al quarto capitulo, che dispone dell' obedienza, e riuerenza, che doueranno hauer li Molinari alli Consoli in cose all' Arte spettanti sotto pena di soldi dieci si accreschi sino in soldi trenta d' applicarsi come sopra.

Al quinto Capitolo, che dispone, e proibisce il dir parole ingiuriose a Consoli sotto pena di soldi uenti, resti accresciuta sino in lire cinque d' applicarsi la metà alla Magnifica Comunità l' altra alla dett' Arte.

Al settimo Capitulo, che alcuno non possa essercitar detta Arte se non sarà stato incartato per anni quattro e finito detto tempo sotto pena di scudi quattro, resti accresciuta detta pena in scudi dieci.

All' ottavo Capitulo, che finiti li quattro anni di carta ogn' uno possa essercitare dett' Arte, pagando però se sarà forestiero scudi quattro, se distrituale scudi due, si dica per il forestiere lire trenta e per il distrituale lire dieci.

Al decimo Capitulo, che tratta di quelli, che non saranno stati accartati, e non sian figli di maestri se uogliono essercitar dett' arte se sarà Cittadino, ò distrituale debba pagare lire uenti, e se sarà forestiere lire trenta, s' intenda per il Cittadino, e distrituale lire trenta, e per il forestiere lire sessanta.

Al decimo quinto Capitulo per la pena di lire quattro à Molinari se non faranno à lor spese mondare dalli Mondatori deputati li grani, e uetouaglie, che li saranno date da macinare, resti essa pena accresciuta in lire dieci.

Ai decimo ottauo circa le pene di scuti due à molinari, che fraudano dett' arte cambiando li Grani, o mescolandoli

del cattiuo, falsificandoli in pregiudicio de patroni, si accresce tal pena in lire uenticinque d'applicarsi la metà alla Magnifica Comunità, e l'altra alla dett'arte, e di più sia obligato tal molinaro restituire à tal patrone la sua farina buona, e parimente nell'istessa pena incorri il molinaro che fraudasse per tempo alcuno le gabelle della nostra Magnifica Comunità, d'applicarsi tal pena un terzo alla Magnifica Comunità un'altro alla carità di dett'arte e l'altro al Gabellotto.

Al Capitolo uigesimo secondo, doue è stata posta pena di un scutto à Mollinari, che porteranno al molino grani senza farli pesare al peso publico della macina, e senza farli riconoscere le farine sia accresciuta detta pena in lire cinque mentre però li cittadini, ò sia li patroni di tali grani si contentino, che si pesino al detto peso.

Al capitolo XXV nel quale si proibisce à Molinari il portar grani dalla Raiba alle case di qualsiuoglia persona sotto pena di soldi uinti sia accresciuta in lire cinque.

Al Capitolo XXVIII per la pena di soldi dieci per chi non interuenirà chiamato alle due solenni processioni sii accresciuta sino in soldi uinti.

Al Capitolo XXVIIII doue si ordina che li Consoli debbino nel tempo del loro officio scuodere la pene dalli contrafacienti sotto pena di pagare del proprio tutto quello, che spetta al Comune, et all'arte Si aggionge, che si concede anche facoltà ad ognuno di dett'Arte di auisare li Magnifici Antiani di tutti quelli Consoli che mancheranno di essiggere dette pene, ouero se l'hauessero esatte non ne daranno conto fedele, alli quali raguagliatori se li habbi da dar un' terzo di quelle pene, che hauessero detti Consoli mancato d'essigere, ouero non hauessero come sopra dato conto leale.

Che circa la motura da darsi a' Molinari li Magnifici Censori habbino autorità di accrescere, e sminuire la tariffa di quello si douerà pagare per detta motura hauuto risguardo alli prezzi delli grani, sotto la pena à chi contrafarà arbitraria à detti Magnifici Censori.

Doueranno li Consuli di dett' Arte far rogare l'istromento dell' incartationi dal Console della Comunità sotto pena di scudi dieci e della nullità di dette incartationi alla forma de decreti del Magnifico Consiglio.

—— Si come ancora saranno tenuti, et obligati secondo la dispositione del Magnifico Consiglio presentare ogn'anno nelle Feste del SS. Corpo di N. Signore, e della SS. Assunzione di Nostra Signora un brandone di cera di libre due. conforme sono obligate di fare tutte le altre Arti.

MDCXXXXV die XXVII Nouembris In generali Consilio fuerunt supradicta capitula Artis Molendinariorum approbata et confirmata una cum supradictii additionibus, et reformationibus factis per praedictos Magnificos dominos regulatores in omnibus prout in eis legitur et continetur.

1665 25 Februarii Supradicta Capitula fuerunt confirmata per Magnificos Jacobum de Cassinis, Sebastianum Speuturnum tres regulatores extraordinarios electos die 3 decembris 1664.

1667 die 12 decembris Suprascripta Capitula fueruut confirmata per Magnificos Dominos Carolum Garassinum et Socios regulatores extraordinarios attenta solutione pene incurse L. 25.

1674 die 19 Februarii
Suprascripta Capitula fuerunt confirmata per Ordinarios DD. Josephum Verzelinum, Antonium Mariam Speuturnum et Josephum Picconum regulatores extraordinarios.

1679 die 27 Julii Suprascripta Capitula fuerunt confirmata per Magnificos Joannem Augustinum Ritium, Franciscum Gentilem, et Joannem Baptam Maggium Regulatores Extraordinarios.

1684 die 18 Augusti Suprascripta Capitula Artis Molendinariorum regulata et confirmata fuerunt per Magnificos

Joannem Andream Castellanum, Joannem Stephanum Sambaldum et Joannem Baptam Cortinum tres regulatores extraordinarios ellectos ut ex actis.

1690 die 8 Maii.

Magnifici Franciscus Maria Cattaneus Cesar de Siris et Nicolaus Gentilis tres Regulatores extraordinarii electi et deputati sub die 22 februarii proximi preteriti ad regulandum Capitula suprascripta Artis Molendinariorum a perillustribus Dominis Antianis presentis Ciuitatis ex Autoritate Dominorum suprascriptorum per illustrium competente a statuto politico sub rubrica dell' ufficio et bailia delli Anziani § e di più di Cinque in cinque anni. — Auditis Consulibus dicte Artis Molendinariorum visis capitulis eiusdem Artis presentatis ad regulandum usque de mense Iulij 1689, cum additionibus in eis contentis, illisque consideratis utentes auctoritate et bailia Dominis suprascriptis attributa a politico predicto sub rubbrica. Il modo et hordine di regolar l' artista, Capitula ipsa ac additiones in eis contentas regulant et approbant, in omnibus et omnia ut in eis legitur et continetur omni meliori modo saluo tamen quod pro bono regimine dicte artis regulavet et addiderunt prout regulant et addunt in omnibus ut infra cioe

Al Capitolo 8 oue dispone che li forastieri per la buona entrata in detta Arte paghino scuti 4 e li distrituali scuti 2 quale l' anno 1615 a 18 d' agosto fu accresciuta rispetto a forastieri in lire 60 e rispetto a distrituali in lire 30 al presente accrescerla rispetto a forastieri solamente in lire settanta. Che quelli molinari quali mancassero alle due processioni solenni incorrino ogni volta in pena di lire due per ogn' uno et ogni volta mancheranno d' applicarsi la metà alla massaria della chiesa Catedrale della presente Città e l' altra metà a detta Arte.

Item che quelli mancherano alla Messa dell' Arte incorrino in pena de soldi dodeci per ogn' uno et ogni uolta mancheranno, d' applicarsi o sia pagarsi alla Carità di detta Arte.

E per oltimo che li transgressori delle regole sudette et altre contenute in sudetti Capitoli debbano prontamente pagare al Massaro di detta Arte le pene quali in vigor di detti Capitoli, et addizioni sarano incorsi per ogni transgressione subito che esso Massaro anderà ad esigere, altrimenti oltre il pagamento dell' istesse pene siano anco tenuti a pagare a famegli la mercede delle pignorazioni che per loro contumacia seguiranno.

Francesco Maria Cattaneo.
Cesare Siri.
Nicolò Gentile.

1690 die 21 Augusti

Jste additiones fuerunt per Magnificum Concilium comprobate et conualidate in omnibus prout in libro propositionum cui.

1697 die 4 Decembris in tertiis

Suprascripta Capitula fuerunt approbata et confirmata per Magnificos Dominos Carolum Mariam Chiaparinum Johannem Saccum et Johannem Augustinum Cattaneum et magis facta additio tenoris sequentis nempe:

Hanno aggionto a' detti capitoli che li molinari che macinano colori di qualsiuoglia sorte quali però hanno rota siano sogetti alli presenti capitoli come li altri maestri di detta arte, e siano tenuti al pagamento della buona entrata, et alli altri carichi, a quali sono tenuti li maestri di detta arte e godere delli honori di detti altri maestri in vigor de suddetti Capitoli mentre però la presente addizzione sia comprouata e confirmata dal magnifico Conseglio in tutto alla forma dello statuto politico e cioè.

Carolus maria chiaparinus Iohannes Saccus et Iohannes Augustinus Cattaneus

1702 die Sabbathi 10 XBRIS in tertiis

Suprascripta Capitula fuerunt approbata et confirmata per Magnificos Dominos Petrum Jeronimum Gentilem Ricium, Nicolaum Gentilem quondam Magnifici Julii, et Nicolaum Mariam Galleam Regulatores Extraordinarji.

1708 II May

fuerunt suprascripta capitula in omnibus ut supra

E per posta del magnifico Conseglio dell'anno 1703 a 26 9bre Trè maestri rimasti soli in un'arte douran far un Console et abenchè fussero due debbano pagare la decima alla masseria, e non essendoci corpo d'arte, chi vorrà esercitare un'arte debba pagare alla magnifica comunità intieramente la buona entrata, e quelli che saranno eletti consoli di un'arte debbono accettarlo alla pena di scuti due per ogn'uno.

1719 die 7 Julij Regulata fuerunt suprascripta Capitula per magnificos dominos Franciscum mariam riccium, Nicolaum Mariam Vachiolium et Johann. Baptistam Bellorum Regulatores extraordinarios, et ulterius additum fuit in omnibus ut infra

Che tutti li molinari, che macinano colori di qualsiuoglia sorte, quali però hanno ruota siano soggetti alli presenti capitoli, come li altri maestri di detta arte e siano tenuti al pagamento della buona entrata, et alli altri carichi ai quali sono tenuti li maestri di detta arte e godere delli honori come li altri maestri in vigor dai sudetti capitoli, e cosi

1720 die 29 julij

Additio suprascripta fuit confirmata a magnifico concilio presentis ciuitatis Sauone ut ex libro propositionum eiusdem Magnifici Concilij

1725 15 februarij Denuo regulata

1731 II Agosto Sono stati regolati li soprascritti capitoll da Magnifici signori Angelo Fiamberto, Gaetano Garrone, et Angelo Agostino Ricci Regolatori Straordinari d' arti come dal fogliazzo d' atti.

1736 A 10 8bre Stati regolati da magnifici signori Gio. Benedetto Corsi, Giacomo Panicci, e Stefano Cattaneo come dal fogliazzo d' Atti.

1739

Sono stati riformati come a carte 313.

Capitoli dell' arte de Molinari
della presente Città di Sauona

Questa arte de molinari hauerà per suo Santo auuocato il glorioso S^to^ Martino, la di cui festa celebreranno nella loro Capella posta sopra il ponte di Lauagnola interuenendo tutti quel giorno alla Messa, e Vespro, et ancora ogni seconda domenica di ciascun mese douranno essi molinari di debito, et obbligo ritrouarsi in detta Cappella alla Messa che si celebrerà ad honor di Dio, e del Beato S. Martino, e quelli che mancheranno senza aver caosa legitima incorreranno per ogni uolta in pena di soldi dieci applicati alla carità di detta Arte, e li Consoli saranno obligati scodere dette pene sotto pena di pagar del loro proprio. Dentro di otto giorni precedenti, la medema Festa ogn' anno douranno li detti molinari congregarsi, et elleggere due d' essi per Consoli da durare un' anno, da riceuersi tale ellettione dal Cancelliere della Magnifica Comunità, sotto pena alli Consoli predecessori, che trascurassero tale ellettione di lire 25 per ogn' uno, in conformità della deliberatione del Magnifico Consiglio delli II febbraro 1724, e quelli Consoli che usciranno d' ufficio resteranno Consiglieri per un' anno, e non potranno di nouo essere elletti per Consoli se non passati due anni.

Li detti Consoli elletti douranno giurare alla presenza de Consoli predecessori, o pure de Molto Illustri Signori Antiani in mano del detto Magnifico Cancelliere di osseruare, e far che siano osseruati li presenti Capitoli, e Regole.

Doueranno detti Molinari di debito, et obbligo riuerire, et ubbedire li detti Consoli nelle cose spettanti alla medema arte, et occorrendo di douersi congregare douranno tutti prontamente ubbidire sotto pena alli disubbidienti, e contrafacienti di soldi quaranta, che dalli detti Consoli doueranno essere scossi sotto pena di pagar di proprio, et applicati alla Carità di essa Arte.

Chi de medemi molinari sarà tanto insolente, e temerario, che ardisca dire parole ingiuriose alli detti Consoli, incorra in la pena sino in Lire Cinque da applicarsi mettà alla Magnifica Comunità, e mettà alla detta Arte.

Chi sarà elletto per Console di detta Arte, e ricuserà d'accettare il medemo Consolato incorra in la pena di lire dodeci da applicarsi come sopra.

E se qualcuno molinaro passerà da questa vita all'altra douranno tutti di debito accompagnarlo alla sepoltura con li soliti luminari, e quelli che mancheranno di questo pio ufficio incorreranno in la pena di lire cinque applicata alla carità di detta arte, che dourà da Consoli essere fatta sotto pena di pagare loro del proprio.

Dourà ogni maestro molinaro qual uogli incartare qualche garzone incartarlo per instromento pubblico ricenuto dal Magnifico Cancelliere della Magnifica Comunità, e con l'interuento, e presenza almeno d'uno de Consoll, e per non minor tempo di anni quattro, ne prima che siano finiti potrà alcuno essercitare come Maestro molinaro detta Arte sotto pena della nullità dell'incarto, e di scuti quattro per ogn'uno, et ogni uolta che fusse contrafatto applicati per la mettà al Magnifico Comune, e per l'altra mettà alla detta Arte.

Finiti, e passati li detti anni quattro della carta potrà ogn'uno passare Maestro, e poi essercitare la detta Arte, pagando però prima se sarà forestiero lire settanta, e se

sarà cittadino ò distrittuale lire cinquanta di buona entrata da applicarsi come sopra.

Se sarà alcuno figlio di Maestro Molinaro, quale sia prattico et esperto a maneggiare molini potrà passare Maestro, e poi essercitare essa arte pagando solo per buona entrata un brandone di cera bianca di libre due da portarsi il giorno di Nostra Signora d' Agosto alla Masseria del Duomo.

Se ui sarà alcuno, qual non sia stato à Maestro incartato, e non sia figlio figlio di Maestro Molinaro e uogli passare Maestro per essercitare detta Arte, se sarà cittadino ò distrittuale pagherà per la buona entrata lire settanta, e se sarà forastiero lire cento da ripartirsi come sopra, quando però sij approuato idoneo, e sufficiente a maneggiar molini a giudizio di detti Consoli.

Non potrà nè douerà alcun Maestro Molinaro accettare in casa sua, ò nei suoi Molini alcun garzone, qual fusse incartato con un' altro molinaro senza sua licenza sotto pena di due scuti da lire quattro per ognuno, e per ogni uolta che sarà contrafatto da applicarsi come sopra.

Potrà ogni Garzone qual fusse stato incartato con alcun molinaro, e per qualche caso sinistro non hauesse finito sesoli quatr' anni del suo incarto, finirli con un' altro molinaro et ognuno di qual stato e grado si sia, qual uorrà essercitare detta arte di Molinaro, sarà tenuto, et obbligato prima che dar principio a detta Arte, dare sigortà idonea di lire cinquanta manti li magnifici signori antiani nelli atti del loro Cancelliere di amministrare bene diligentemente, e fedelmente detto essercitio et Arte sotto pena per ogn' uno et ogni uolta che sarà contrafatto al presente ordine di un scuto applicato come sopra.

Non sarà concesso, nè permesso ad alcuno qual si sia leuare da casa sua grano, ò altre uettouaglie; per portarle al molino, e dal molino portarle a casa, essendo questo carrico e ufficio di detti Molinari sarà però lecito ad ogn' uno andare ò mandare al molino a ueder macinare li suoi grani se cosi le piacerà senza che il detto Molinaro possa contradirgli.

Saranno tenuti, et obbligati detti Molinari sempre, e quando li grani saranno netti, e mondi, ad instanza di qualonque persona portarli al molino fra il termine di due giorni, e fra altri due riportarli la farina sotto pena di soldi quaranta per ogn' uno, ed ogni uolta che sarà contrafatto applicati come sopra, e sotto la medema pena alcun Molinaro non presumirà dentro del detto termine portare alcun grano al suo molino che fusse stato mondato, e netto a nome d' altro Molinaro.

Non douranno essi Molinari in alcun modo fraudare la detta Arte tanto in cangiare li grani, quanto in mescolare in le farine alcuna falsa mistura, ma douranno in detta Arte procedere fedelmente, e sinceramente rendendo tutte le farine delli propri grani senza alcuna falsificatione, e se per sorte alcuno molinaro di cattiua conscienza commetterà alcuno de sudetti mancamenti dourà essere punito, e castigato in pena di lire uenticinque da applicarsi come sopra, e di più obbligato à rendere la farina buona al Patrone che glie l' haueua data dà macinare, e parimente nell' istessa pena di lire uenticinque incorra il Molinaro, che fraudasse per tempo alcuno le Gabelle della Magnifica Comunità, dà applicarsi tal pena un terzo alla Magnifica Comunità, altro a dett' Arte, et altro al Gabellotto.

Non potrà ne dourà alcun Molinaro macinare grani in feste principali, et altre comandate dalla Santa Chiesa saluo in casi di necessità sotto pena di soldi quaranta per ogni uno, et ogni uolta che sarà contrafatto applicati per mettà fra la Magnifica Comunità, e detta Arte, e ne meno sotto la stessa pena portare in tali giorni farine dalli molini alle case.

Non sarà permesso ad alcun Molinaro sia di Quiliano, che di Arbisola et altro qualsiuoglia luogo à carricare dentro il distretto di Sauona alcuna qualità di robbe comestibili per macinarle in frode di detta Arte sotto pena di lire dieci per ogni contrauentione da applicarsi per mettà al Magnifico Comune, e l' altra mettà alla detta Arte, saluo però sempre facoltà alli Molto Illustri Signori Antiani di poter dare tali licenze e permissioni à loro beneplacito à quello,

o quelli meglio li piacerà secondo le contingenze de tempi e senza interpellarne la detta Arte, e per quel tempo, modi, e forme à loro ben uisti.

Li molinari che macinano colori di qualsiuoglia sorte quali però hanno ruota restaranno soggetti alli presenti capitoli come li altri Maestri di detta Arte, e saranno tenuti al pagamento della buona entrata, et alli altri carrichi come tutti li maestri, e goderanno delli onori come li altri maestri in uigor de presenti capitoli.

Li figli delli Maestri Molinari che uoranno tenere molini separati dai suoi padri saranno tenuti, et obligati passare maestri, e pagar le calende come li altri Molinari.

Non sarà permesso, ne concesso ad alcun molinaro portare grani, o altre uettouaglie dalla Raiba a casa di qualsiuoglia persona, sotto penadi lire cinque per ogn'uno, et ogni uolta che fusse contrafatto da applicarsi come sopra.

Non potranno, ne douranno detti Molinari ne alcuno di essi promettere ne dare cosa alcuna a fornari, ò ad altri per ridurli ò tirarli a macinare à suoi molini sotto pena di un scuto per ogn'uno, et ogni uolta che sarà contra fatto applicato come sopra.

Potranno li Consoli dar giuramento ad ogni Molinaro per l'osseruanza delli presenti capitoli, e ognuno sarà obligato giurare sotto pena a quelli che ricuseranno, di soldi quaranta per ogni uolta applicati come sopra.

Tutti quelli molinari che incorreranno in qualche pena per transgressione fatta a' presenti capitoli douranno prontamente pagare l'importare della medema pena ad ogni semplice richiesta fattale per parte de Consoli, altrimenti soggiaccino a tutte le spese anco extragiudiciarie, che per tale essattione facessero i medemi Consoli.

Haueranno aotorità i Magnifici Censori della presente Città di Sauona di accrescere, e sminuire la tarifa di quello si deue, o si suole pagare à medemi molinari per la loro mottura de grani hauuto riguardo alli prezzi correnti de medemi grani, e dourà ogni Molinaro osseruare quanto sarà da predetti Magnifici Censori ordinato, sotto pena arbitraria a medemi Magnifici Censori.

Saranno tenuti, et obbligati li detti Consoli con tutti li suoi Molinari interuenire alle due solenni processioni, che si fanno ogn'anno nella presente Città, cioè quella del Santissimo Corpo di Nostro Signore, e quella della Gloriosa Assontione di Maria nel mese di Agosto, et in esse offerire a Magnifici Massari della Cattedrale il solito brandone di libre due di cera bianca sotto pena à quelli che mancheranno d'interuenuirui di soldi quaranta per ogn'uno applicati come sopra, oltre le altre pene contenute nelli ordini della Città.

Douranno li Consoli pro tempore tenere conto destinto in un libro dell'introito, et ussito, e dentro di giorni quindeci doppo terminato il loro ufficio presentarlo alli molto Illustri Signori Antiani acciò possano riuederlo, e ritrouato a douere aprrouarlo, sotto pena alli transgressori e negligenti arbitraria alle Signorie Loro Molto Illustri.

Dourà conseruarsi dal Cancelliere del Comune nella Cassetta delli bussoli delli Agenti delle Ville un bussolo in cui siano descritti li nomi di tutti, ed ogn'uno delli Maestri Molinari dal quale ogn'anno nel tempo che si fanno l'elettioni de Consoli, si debba fare l'estrattione di due Maestri, i quali debbano seruire per tutto l'anno alla detta Arte, e loro Chiesa per Massari, dal quale Ufficio non potranno nè douranno esser scusati, se non preuio il pagamento di soldi quaranta in mani de Consoli per beneficio di detta Arte, e Capella; la qual scusa però non seruirà se non per quell'anno, e dourà perciò la cedola di quel tale escusato lasciarsi e riporsi in detto bussolo, ma le cedole delli due Massari che accetteranno non si douranno riponere nel bussolo se non doppo essere stato euuacuato tutto il bussolo, affinche in tal modo tutti, et ogn'uno delli maestri uenga alternatiuamente ad essercitar detto ufficio che sin hora ogn'uno ha schiuato.

Quali tutti Capitoli, e Regole così come soprafatti, e capitolati saranno tenuti, et obbligati li detti Molinari di osseruare sotto le pene in essi contennute, quali pene li detti Consoli doueranno nel tempo del loro ufficio scodere dalli contrafacienti, e doppo che saranno usciti d'ufficio

fra giorni quindeci prossimi dare la parte spettante al Magnífico Comune alli Molto Illustri Signori Maestri rationali sotto pena di pagare del loro proprio, e d' ogn' altra arbitraria a Molto Illustri Signori Antiani Giudici in fare che li presenti Capitoli siano osseruati, concedendosi facoltà ad ogn' uno di detta Arte d' auuisare i predetti Molto Illustri Signori Antiani di quelle pene incorse, che da detti Consoli non si fossero essatte, ò pure non ne hauessero dato conto fedele a predetti Signori Maestri Rationali, a quali raguagliatori le sarà douuta la terza parte di quelle pene non essatte, ò pure non ne fosse stato dato conto fedele.

1739 a 16 Xbre.

Li sourascritti Capitoli sono stati hoggi dal Magnifico Consiglio della presente Città di Sauona comprouati, e conualidati, perchè in auuenire habbino forza di legge e debbano inuiolabilmente osseruarsi.

1745 die 12 Augusti.

Denuo regulata per Magnificos Regulatores extraordinarios, nulla eccepta comprobatione additionum in dicta regulatione enunciatarum.

1756 die 22 Januari.

Denuo regulata per Magnificos Deputatos Regulatores ordinarios, nulla facta additione.

1766 die 4 nouembris in vesperis.

Magnifici Domini Jo Bapta Lavanea et Saverius Solimanus duo ex tribus Regulatoribus extraordinarijs electis ab Illustrissimis Dominis Antianis ut ex actis absente tum uocato Magnifico Domino Joseph Thoma Veri et tum tertio collega. Audita instantia ipsis facta a Dominis Consulibus Artis Molendinariorum requirentibus regulari, confirmari eorum Capitula eisdemque fieri additionem infrascriptam.

Visis dictis Capitulis utendo ea que sibi a statuto collata est facultate omni meliori modo dicta Capitula regulaverunt et confirmaverunt, eisdemque fecerunt infrascriptam additionem vim legis habituram quominus a Magnifico Concilio approbetur.

Non sarà permesso, anzi sarà espressamente proibito a qualonque Molinaro, et a qualsiuoglia altri, che sia di Quigliano, o di Albisola, o che non sia del distretto di questa Città, il carricare dentro il distretto di Sauona colori di qualsiuoglia sorte, niuna esclusa, a fine di macinarli et indi riportarli in detta Città, e suoi Borghi, e suo distretto, e ciò sotto pena di lire dieci et inoltre della perdita della cosa, ossia di suddetti colori, e così etc. datis calculis obtenta omnibus duobus favorabilibus etc Franciscus Maria Conradus Cancellarius.

1771 die 10 Jannarij

Denuo regulata per Magnificos Dominos Regulatores Ordinarios absque ulla additione.

Visto li 24 Novembre 1804

Il Presidente della Municipalità Cantonale e Agente Comunale di Savona si osservino i predetti Capitoli in tutte quelle parti, che non ostano le vigenti leggi.

ARTE DE SPADARI E COLTEGLIERI

Questa Arte de' Spadari e clotellieri hauera per suoi Santi, e auocati li gloriosi Martiri Santi Fabiano e Santo Sebastiano celebrati dalla Santa Chiesa li XX dil mese di Genaro qual festa celebrerano li detti spadary nella Chiesa parrochiale di Santo Andrea doue e, la Cappella de detti Santi e de detta Arte, qual festa sara festata et osseruata da detti Spadari qualj sarano tenuti et obligati in quel Santo giorno a intervenire alle messe che in honor de Dio e de questa Arte si dirano in detta Chiesa e Cappelle e colloro che mancherano incorrerano in pena de soldi cinque applicati a, detta arte.

E per esser hoggi di questa Arte redutta nella presente Citta solo al numero di uno, o, doi maestri et essendo che per dispositione delli Capitoli e Statuti pollitici della presenfe Citta quando non ui sono quatro maestri in una arte non possono ellegere consoli,

Per cio sin che piacera al Signor Iddio di accrescere questa arte almeno sino al detto numero de quatro maestri, si gouernerano per hora quelli pochi maestri senza Consoll, ma venendo questa Arte a miglior fortuna, e vi siano maestri abastanza come si e detto di sopra, ogni anno nel giorno di sua festa ellegerano un Console quale giurera in mano dil suo precessore di osseruare, e far osseruare li presenti capitoli e regole.

Al qual Console tutti li Maestri di detta Arte porterano ogni riverentia et ubbedienza nelle cose spettante all' arte quale quando accadera douersi insieme congregare ogn'uno prontamente douera intrauenirgli e chi manchera sara multato in pena de soldi cinque applicati alla Carita di detta Arte.

E se sara alcuno tanto indiscreto et insolente quale presumisse dir parole ingiuriose et immodeste al detto Console incorrera in pena de soldi quaranta applicati per la metta al Magnifico Comune e per l' altra a detta Arte.

Douerano essi maestri spadari quando alcuno di sua Arte passera da questa vita accompagnarlo alla sepoltura

con li soliti luminari e quelli che mancherano da questo pio offitio incorrerano in pena de soldi cinque applicati alla Carita di detta Arte.

Potra ogni maestro spadaro incartare un garzone per anni sei quali finiti potra aprir bottega et essendo Cittadino paghera per bona entrata in detta arte un scuto, se sara forastero doi applicata la metta al magnifico Comune, e, l'altra, a, detta, Arte.

Se sara alcuno qual vogli aprir bottega di detta Arte senza esser stato, a maestro incartato come sopra in la presente Citta se quel tale sara Cittadino paghera per bona entrata scuti doi, se sara forastiero scuti quatro applicati per la metta al Magnifico Comune e per l'altra, a detta Arte.

Potra ogni figlio di Maestro di detta Arte essendo pratico et esperto a, essercitarla aprir bottega senza pagar alcuna buona entrata.

Il Console potra cognoscere e terminare ogni diferentia che potra vertire in detta arte sino alla somma de soldi vinti.

Questa Arte de Cottellieri e Spadari consistera in tenere e vendere in le loro botteghe ogni e qualonche sorte di armi tanto offensiue come defensiue, e quelle accomodare et adattare, e più coltelli di ogni sorte, calsattori lanterne et altre cose tali solite spettare a sua arte e, quando che detta Arte potra venire a miglior fortuna di quella che e hoggidì e che possi sopplire al bisogno della Citta potrano prohibire ch'alcuno non vendi di cose spettante à detta sua Arte.

CAPITOLI DELL' ARTE DE MISURATORI DELLA RAIBA

e letti questi Capitoli si uedda a Carte 54.

Questi sono li Capitoli et regole ch'hauerà da osseruare l'arte delli mesuratori di Raiba compillati per li Spettabili Alessandro Raimondo Gio Andrea Valdebella et Sebastiano Spotorno eletti regolatori dalli Signori Antiani della Citta di Sauona come consta negli Atti della Cancelleria della Magnifica Comunità di Sauona e seguono come infra.

E primo tutti li Maestri di detta Arte osserueranno la festa dell' Assontione di Maria Santissima del mese di Agosto nel qual giorno sarano obligati congregarsi nella Chiesa Cathedrale, e iui doppo d' hauer sentita la messa elegeranno doi consoli li quali regeranno e gouerneranno la detta arte per un anno et in fine di ogni anno nel detto giorno et festa elegeranno noui consoli li quali giureranno in mano delli loro antecessori di osseruare et far osseruare dagli altri li presenti ordini sotto pena de soldi vinti. d'applicarsi per la metà alla magnifica comunità e per l'altra alla carità di detta Arte.

Item detta Arte sarà obligata presentare nel detto giorno dell' Assomtione un blandone di cera bianca come fanno le altre arti, et mancando di fare la detta offerta se intenda priua delli presenti capitoli.

Item non puotrà alcuno quale non sia cittadino della citta di Sauona esser ammesso all'essercitio di detta Arte se non sarà approuato dalli Magnifici Antiani, e pagharà lire quatro di buona entrata doe de quali spettino al Magnifico Comune et le doe altre alla Carità di detta Arte e prestarà idonea sicurtà d'approuarsi per li Magnifici Antiani de lire ducento di buona Amministrazione.

Item che in detta Arte non possino esser più di sei maestri d'approuarsi come sopra, saluo se alli Magnifici Antiani per sei tauole bianche paresse necessario douersene approuare maggior numero il che possino fare intesi però, e chiamati li Consoli di detta Arte.

Item che non sia lecito a persona alcuna la quale non sarà descritta nel numero di detta Arte mensurare in detta rajba vettouaglie di alcuna sorte ne meno in alcun altro loco della Città, e distretto sotto pena della perdita del grano e de soldi diece per ogni uolta.

Item che li detti misuratori ne altra qualsiuoglia persona possino mesurare vettouaglie fuori che con le mesure di rajba approuate dalli Magnifici Censori e marcate del publico bollo sotto pena de soldi vinti per ogni mina, e per troncare ogni scusa, se ordina che non possino farlo et etiam sotto pretesto di riconoscere.

Item sarano obligati li detti mesuratori mesurare giustamente senza frode detto grano il quale non si mantenesse ne fosse recipiente desistere de misurarlo et notificarlo alli maestrali et alli compratori affine non si commetta frode alcuna sotto pena di pagare alli compratori il danno che patissero e di più soldi vintt d'applicarsi come sopra.

Item che non sia lecito a detti mesuratori vendere grano ne suo ne per altri nella detta rajba ne meno comprare li auanzi che molte uolte restano alli mulatieri et altri uenditori de grani et d'altre uettouaglie sotto pena di perdere il pretio di esser priui dell'essercitio e di altra pena pecuniaria arbitraria alli Magnifici Antiani.

Item che non sia lecito alli detti mesuratori andare à mangiare et beuere in tauerna con li mulatieri et altri venditori di uettouaglie sotto pena de soldi vinti et priuatione dell'essercitio.

Item che detti Mesuratori siano obligati ubedire et osseruare tutti li ordini delli Spettabili Offitiali di abondanza sotto ogni pena arbitraria a detti Signori Offitiali.

Item che li detti mesuratori non possino mesurare in rajba ne altrove grani à fornari, molinari, fidellari o altri in nome loro sotto pena de soldi vinti aplicati come sopra.

+ MDXCVI die XIII Februarij.

Li Magnifici Antiani della Città di Sauona de consentimento e volontà de tutti li mesuratori de grani in rajba

hanno dechiarato e dechiano (sic), che auenendo che alcuno di essi mesuratori se amalasse, e che nell' infirmità perseuerasse per un mese, che non di meno siano tenuti li altri mesuratori darli la sua parte di quello ch'auessero in detto mese guadagnato come se non fosse stato infermo, pagando pero detto infermo li soldi sei per il giorno che li tocca lauorare de quatro in quatro giorni secondo il loro solito. Il medemo se debba osseruare quando alcuno di loro se absentasse per qualche sua causa, che per quindici giorni di absenza se li debba pagare alla rata come sopra.

Item hanno dechiarato che alcuna persona non possi comprare o, vendere grani o, altre vettoaglie se non sarano mesurate dalli detti mesuratori e con le mesure de Rajba e quelle persone, che ne compreranno o venderanno con altra mesura, o, a peso incorrino nella pena contenuta nel trattato della Gabella de copeta, della quale pena sia fatta parte per un terrzo alli detti mesuratori.

+ MDCIII die XII Jannarij

Li Magnifici sei Regulatori delli Capituli dell' Arti della Città di Sauona eletti e deputati dalli Magnifici Signori Antiani di detta Città in essecutione degli ordini e statuti di essa Città, visti e considerati li Capitoli dell' Arte de Mesuratori de grano in rajba. hanno dechiarando regolato, che li figli de detti Mesuratori essendo habili et idonei a giuditio della maggior parte de Signori Antiani subintrino in loco dei loro padri, e se intendino approuati a detto carrico de mesuratore sino al detto numero de quatro perche intendiamo che non possino esser più di quatro.

+ MDCVI die VIIII Junij.

Illustres Domini Antiani ciuitatis et comunis Saone in legitimo numero congregati visis capitulis mensuratorum rajbe et considerata illa parte in qua disponitur dictos mensuratores non emere residua granorum que aliquando remanent mulionibus qui defferunt grana in dictam

raibam ad vendendum que resta sunt pauci valoris, cuius dispositionis observantia fuit inthimata dictis mensuratoribus qui abcti nuerint ab emptione dictorum residuorum, sed insurrescerunt baiuli qui portant grana ad donuem ementium, qui emnut dicta residera et instat pertinaciter muliones ad illa sibi vendendum, alioquin eis minantur et comenittent multas fraudes in damnum dictorum mulionum et ciunum qui quotidie conqueruntur de dictis baiulis quod tendit in damnun ciuitatis pro bono igitur publico et ad inducendum muliones ad portandum libentius grana ad imitatem, amni modo: Declarant quod liceat dictis mensuratoribus emere dicta granorum residua, non obstantibus suis capitulis. Prohibentibus emptionem illorum baiulis sub pena unius scuti.

+ MDCXIJ die 23 Septembris.

Illustres Domini Antiani, Instante Domino Johanne Baptista Cauda Priore Hospitalis S.ti Pauli dicente quod mensuratores raibe emunt residua granorum, que supersunt mulionibus quod potest causare damnum ciuibus ementibus grana et mulionibus vendentibus et quod utilius foret dictis mensuratoribus prohibere dictam emptionem, et facere quod dicta residua emant sub nomine hospitalis Sancti Pauli, examinato negotio per omnes calculos albos prohibuernnt et prohibent dictis mensuratoribus emptionem dictorum residuorum, non obstantibus suis capitulis, et ordinauerunt illa emi in futurum debere per deputandum per Agentes Hospitalis ad dicti hospitalis commodum et utile. Et ita dictis mensuratoribus inthimari.

Die 24 dicti

fuit inthimatio facta Bernardino piroto et Augustino Sacile mensuratoribus Raibe.

— 1613 die 14 septembris

Li Magnifici Regolatori dell' Arti della Città di Sauona ordinariamente elletti, e deputati alla forma del Statuto di detta Città sotto la rubrica delli offitio e bailia degli Antiani nel § e debbano detti Antiani di cinque in cinque anni etc e sotto la rubrica delli modo et ordine di regolare li artista etc come della loro ellettione consta nelli Atti del Cancelliere infrascritto fatta a 5 di Settembre dell'anno passato, . . . il decreto della conseruatione, e proroga della loro bailia fatto per il serenissimo Senato sotto li 15 Giugno del presente anno. Hanno in conformità dell' ordine della loro bailia uisti, et essaminati diligentemente li Capitoli delle dette Arti et à quelli diminuito, aggionto, emendato, regolato, refformato, approuato, e confermato in tutto come segue, il che poi e stato comprouato e confermato dal Magnifico Consiglio di detta Città in conformità della dispositione di detti Statuti come deliberatione fatta sotto li VIIIJ di dicembre del presente anno li nomi di quali regolatori sono Magnifico Giovanni Gierolamo Nano - Domenico Chiabrera - Pietro Vincenzo Moricone - Filippo Cassinis - Gio Batta Chiaparino - Gio Stefano Monleone —.

Visti et essaminati li Capitoli dell' Arte de Misuratori di Raiba. Hanno il primo Capitolo riformato come segue, cioè che nell giorno dell' Assontione di Nostra Signora a' 15 di Agosto ogn' anno si debbano congregare li detti Misuratori nella Chiesa Cathedrale, e doppo di hauerui sentita Messa faranno ellettione di un Console per la maggior parte di loro, il quale habbi à reggere, e gouernare detta Arte, e tal elletto douerà essercitare l' offitio un' anno, e giurare in mano del suo predecessore di osseruare li presenti Capitoli.

Item hanno ordinato che nella detta Arte non siano più di quattro maestri d' approuarsi dalli Magnifici Antiani conforme il Capitolo fatto l'anno 1603 dalli Magnifici Regolatori.

Item si ordina che non possi persona alcuna uendere ne comprare grani ne altre uitouaglie misurate da detti misuratori con le misure ordinarie di raiba, e facendosi in

contrario possino li misuratori far pigliar il pegno à tali contrafacienti per conseguire la sua mercede, che li sarà douuta se hauessero misurato tali grani, et altre uitouaglie.

Tutte le altre cose contenute in detti capitoli si sono approuate e confermate.

Copia Lorenzo Besio Cancelliere.

MDCXXXVJ 12 Giugno

Rifformationi fatte da Magnifici Gio Batta Pauese, Gioseppe Moricone, et Antonio Spottorno alli Capitoli di dett' Arte, e confermata dal Magnifico Conseglio à 14 Luglio di detto anno.

E primo Al primo Capitolo hanno aggionto che detti Misuratori debbino ogn' anno doppo fatta l' ellettione del loro Console presentarsi inanti al Magnifico Ufficio di Abondanza nella prima sessione, et alla presenza di essi magnifici Ufficiali giurare unitamente detti Misuratori con il sudeto Console di fedelmente e diligentemente osseruare il loro ufficio, e capitoli sotto pena di soldi quaranta d' applicarsi la metà al Magnifico ufficio di Abbondanza, e l' altra metà alla Carità di dett' Arte, e di qual giuramento, et elettione di sudetto Console se ne rogarà alla presenza di detto Magnifico Officio atto per il loro Notaro. Auertendo detti Magnifici Ufficiali di far con tal occasione leggere in presenza di detti Misuratori li sudetti capitoli, et inuigilarli nell' osservanza. —

2° Per leuar al possibile li molti disordini, che alla giornata seguono in Raiba in danno del Magnifico Ufficio, e de poueri per le malizie d'alcuni ingordi del guadagno, Hanno aggionto che detti Misuratori non possino in Raiba, ne fuori di Raiba misurar grani, ò altre uettouaglie di sorte alcuna che si comprino da Mercanti, Regatieri, ò altre persone, che essi dubitassero in lor Conscienza douer riuendere, ò in alcun modo negociare detti grani, ò uettouaglie senza prima farne partecipe il Magnifico Priore di detto Magnifico Offitio di Adondanza, al quale parendo di darli licenza

in tal caso osserueranno il suo ordine, e contrafacendo incorrino in pena di esser subito rimossi dal loro ufficio, ouero in altre pene arbitrarie alla maggior parte di detto magnifico Ufficio.

+ 1719 die 7 7bris

Fuerunt regulata suprascripta Capitula.

+ 1725 die 15 Februarij

Regulata fuerunt suprascripta capitula cum infrascriptis additionibus que ex inde sub die 16 9bris fuerunt a Magnifico Concilio comprobata nempe

Sicome il criuellare de grani e vettouaglie è proprio de misuratori di Raiba cosi si prohibisce ad ogni, e qualonque persona di qual si sia grado, e conditione, che non sia publico misuratore di Raiba il poter criuellare alcuna quantita de grani e uettouaglie nella presente Città per dentro de sbarri della medema sotto pena di Lire dieci sino in uenti da applicarsi mettà alla Magnifica Comunità, et altra alla detta Arte, dalla qual prohibitione si dichiara escluso il Gabellotto, ò sia appaltatore de forni publici, al quale sarà lecito far criuellare i grani necessari per la fabbrica di pane uenale ne medèmi forni, ò ne proprij magazeni da chi egli stimerà più proprio non ostante che non sij publico misuratore.

E se per l'auenire sarà ammesso alcuno all'esercitio di detta Arte, che non sia figlio di maestro sara obligato prima di essercitarla pagare per la buona entrata lire dieci da ripartirsi mettà alla Magnifica Comunità et altra mettà all'Arte sudetta e cosi . . .

+ die

Suprascripte additiones fuerunt a M^co^ Concilio comprobata

1731 die 11 Augusti

Suprascripta Capitula cum suis additionibus fuerunt denuo regulata ut ex folio actorum.

1736 a 19 7bre

Sono stati regolati da Magnifici Signori Giovanni Benedetto Corsi, Giacomo Panicci e Stefano Cattaneo come dal fogliazzo d' atti.

1741 20 7bre

Di nuouo regolati come dal fogliazzo d' atti.

1766 29 Januarij

Denuo regulata suprascrita Capitula cum suis additionibus.

1783 die 23 Januarij

Magnifici Regulatores ordinarij electi a M^cis^ D. Antianis ad formam Statuti suprascripta capitula regulant et approbant ut . . . .

1789 die 15 Xbris

Magnifici denuo regulaverunt suprascripta Capitula cum suis additionibus ut ex foliatio actorum.

ARTE DE MURATORI

Questa Arte de Muratori osseruerà per Santi e Auocati li gloriosi Martiri Quatro Coronati celebrati dalla S.ta Chiesa li 8 del mese di nouembre. Questa festa sarà solennemente osseruata e dalla dett' Arte de Muratori, e dalli Maestri piccapietre, e marmorari quali arti douerano in tal giorno ritrouarsi nella parrochia di S. Pietro doue e la Cappella de detti Santi dedicata a dett' Arte et iui uddirano quella messa che a gloria de Dio, ad honor de detti S.ti Martiri, et a conseruatione, e accrescimento di detta Arte se dira.

Il che douerano ancora detti Maestri Muratori osseruare ogni ultima dominica de ciascun mese e quelli che mancherano interuenire a dette Sante Messe incorrerano in pena de soldi cinque applicati alla Carita di dett' Arte.

Il giorno di questa festa farano detti Maestri Muratori ellettione de doi consoli, quali elletti che sarano giurerano in mano delli consoli che uscirano d' officio di osseruare, e, far che siano osseruati li presenti capitoli e regole, quali Consoli vecchi resterano doi Consiglieri con li detti doi Consoli al regimento, e gouerno di detta Arte.

A quali Consoli tutti li Maestri muratori douerano portar honor e riuerentia, et ubbidientia nelle cose pertinente all' Arte, per le quali subito che accaderà douer congregar l' Arte Insieme da parte delli detti Consoli ogn' uno douera prontamente interuenirgli, e quelli che mancherano incorrerano in pena de soldi cinque applicati per la mettade al Magnifico Comune e per l' altra a dett' Arte.

Se sara alcuno tanto temerario et insolente quale presumisse dire parole ingiuriose o, minatorie a detti Consoli, incorrerà in pena de soldi quaranta d' applicarsi come sopra.

Se sarà alcuno di detta Arte qual mancasse de questa vita li detti Maestri Muratori sarano tenuti et obligati, o, almeno li deputati farli compagnia con li soliti luminari sino alla sepoltura sotto pena, a, quelli che mancherano di questo pio ufficio de soldi cinque applicati alla Carità di detta Arte.

Potra ogni maestro Muratore incartare un garsone, e

per sei anni, e, non manco, de quali sei anni passati che ne sarano tre, ne potra incartare un' altro, quale incartatione si douera fare per publico Instromento, e con interuento, et presenza delli detti Consoli, o di uno di essi, e quando si hauerà di cassare et annullare qualche carta, sempre li douerà esser presente li detti Consoli ò uno di essi sotto pena, a quelli maestri che incarteranno garzoni, ò li casseranno le carte senza detti Consoli de scuti doi applicati per la mettade al Magnifico Comune, e per l'altra a detta Arte.

Potranno quelli Garzoni, che sono stati a Maestro per li sei anni, a quali di ragione sarà stata cassata la sua carta volendo farsi Maestri Muratori potrano esserlo pagando prima per buona entrata se sarano Cittadini scuti doi se sarano foresteri scuti quatro applicati per la mettade al Magnifico Comune e, per l' altra a, detta Arte.

Se sarano figli di maestri muratori pratichi et esperti ad essercitare questa arte la potrano fare senza pagare alcuna bona entrata.

Se sara alcuno qual non sia stato a Maestro Incartato qui nella presente Citta e vogli esser Maestro Muratore et esser descritto nel libro di detta Arte essendo approuato idoneo e sufficiente a essercitare detta Arte dalli Consuli e pagando per buon' entrata se sara Cittadino scuti tre se sara forastero scuti sei potrà fare et essercitare dett' Arte, e sara ammesso et accettato e scritto in essa.

Li Consoli hauerano Autorità sempre e quando saranno richiesti, e domandati per parte del Magnifico Comune di Saona, a far qualche opera e lauoro spettante ad esso Comune, comandare, e far comandare tutti li Maestri Muratori e, lauoratori in detta Arte che sotto pena de dieci Scuti debbano lasciare e hauer lasciato qual si voglia opera, e lauoro, ch' hauessero per le mani, e prontamente andare, a far il seruigio del detto Comune, la qual pena sarà leuata dalli contrafacienti e, in la medema incorrerano li detti consoli non osseruando il presente ordine, e sarà applicata in solidum al detto Magnifico Comune.

Sempre che si sarà conuenuto di far alcuna fabrica,

edifitio con alcuno maestro muratore, e designato la fattura di tal' opera e fra un tempo determinato, e specificato, sarà tenuto detto maestro cosi accordato, fare detta opera, lauoro, fabrica, ò sia edificio per se stesso, e non per altro maestro contro la volontà del patrone di detta opera, e fra il tempo conuenuto, e, che l' opera e lauoro sia di quella fattura e perfettione cosi conuenuta et accordata, sotto pena di pagar ogni danno e, interesse ch' el patrone di detto edificio, ò fabrica potesse patire et hauere. e di scuti quatro applicati per la mettade al Magnifico Comune e per l' altra al detto fabricante patrone di detta opera.

Non douera ne potra alcun maestro muratore intromettersi in quelle opere e lauori quali fussero gia principiati da altro maestro che fusse conuenuto et accordato finirli, se prima il Maestro che gli hara principiati non sara sodisfatto di quello douera hauere dil suo lauoro da collui qual l' hauera messo in opera, e quello sotto pena, di un scuto per ogn' uno et ogni uolta che sarà contrafatto applicato per la metta al Magnifico Comune e per l' altra a detta Arte.

Et accadendo ch' alcuna casa, o, altro edifitio minaciasse ruina, per la quale si fusse fatta notitia a detti Consoli e, altri Maestri muratori ad andarci, a riparare, sarano tenuti et obligati tanto detti Consuli come li altri maestri muratori subito correre e prouedere alla reparatione di detto edifitio minacciante ruina, sotto pena de scuti dieci, e li detti Consoli di loro Autorità potranno e doueranno se saranno richiesti comandare sotto la suddetta pena tutti li Maestri Muratori, e, lauoratori in detta Arte ad andare sempre mediante la condegna mercede, a riparare tal edificio minante ruina, Il che ancora s' intenderano esser obligati li detti Consoli e Maestri Muratori sotto la medema pena a prouedere, e reparare quelli edificij doue fussero fuoghi e li contrafacienti e desobedienti sarano multati in dette pene che sarano applicate per la mettade al Magnifico Comune e per l' altra a quella persona quale hauera patito danno e Interesse in tal edificio etiam per colpa de detti Maestri Muratori non fusse stato reparato.

Intendendo pero quando in reparar detto fuogo li bisognasse l'opera et esercitio loro et non altrimenti ne in altro modo.

Potrano detti Consoli fra li Maestri Muratori e lauoranti per cause dipendenti dall'arte conoscere e decidere ogni diferentia sino alla soma de soldi sessanta e non più e sino in detta somma ogn'uno si douera contentare et acquetare de quanto sara stato giudicato e deciso per detti Consoli.

Li detti Maestri Muratori accordati a giornate non douerano ne potrano hauere e prendersi piu otio e tempo di un'hora di orologio al disnare e un'altra, a merenda, e, non piu, dichiarando e, intendendo che le Merende s'intendino permesse e concesse da Pasqua di Resurretione sino a San Michele, e non più oltre, e questo sotto pena per ogn'uno et ogni uolta che sara contrafatto al presente ordine de soldi dieci applicati per la mettade al Magnifico Comune e per l'altra al patrone del lauoro per il danno a loro dato d'hauer contrafatto a detto ordine.

Se sara alcuno garzone qual stia a Maestro per imparar l'arte del Muratore il qual si amalasse che detto suo Maestro sia tenuto et obligato tenerlo in casa per spatio de giorni vinti, e se occorresse mentre che lauorasse per suo maestro per disgratia a cascare da qualche ponte, o, in altro modo che in tal caso detto suo maestro sia tenuto et obligato tenerlo in casa sino che sara indutto in la pristina sanita, de prima, purchè non ecceda il termine di un mese, e il detto garzone, o, suoi paghino le medicine, Medici e barbieri.

Tutti li Maestri Muratori, e lauoranti in detta Arte tanto della presente Citta come de tutto il suo distretto e giurisdittione saranno soggetti al presente Capitulo e regule, e percio non douera ne potra alcun Maestro Muratore se non sara descritto nel libro di detta Arte e che habbi pagato la buona entrata in detta arte fare alcuno lauoro sotto pena di uno scuto per ogn'uno et ogni uolta che sara contrafatto applicato come sopra e inoltre essendo approuato idoneo e sufficiente a far detta arte se non sara stato

a maestro incartato sia astretto a pagar detta bona entrata, altrimenti possi essere prohibito a non far detta arte sotto la sudetta pena tanto in detta Citta come fuori per tutto il distretto.

E tutti li Maestri che saranno descritti nel libro de detta arte de muratori che hauerano pagato la bona entrata non potranno ne doueranno lauorare ne far alcun lauoro con alcuni maestri che non fussero descritti nel libro de detta arte, sotto pena de soldi vinti per ogni maestro et ogni giorno o sia ogni volta che si contrafara al presente ordine e Capitolo, e se sarano lauoranti de soldi dieci applicati come sopra da incorrere tante volte e tanti giorni quanti si fusse contrafatto.

Sarano tenuti et ubligati detti maestri Muratori interuenire con li Consoli alle due solemni processioni che si fano ogni anno in la presente Citta di Saona cio e quella del Santissimo Corpo del Signor Nostro Giesu Christo, e quella della beata e gloriosa vergine maria che si fa dil mese di Agosto, e in essa di offrire alla Masseria del Duomo quella cera bianca secondo il solito sotto pena a quelli che mancherano de jnteruenire a dette processioni de soldi vinti per ogn' uno, oltre le altre pene imposte per li ordini del Magnifico Comune di Saona nella qual pena incorrerano quelli maestri muratori che non interuerano alla ellettione de Consoli applicata alla Carita di detta Arte.

Quali Capitoli e Regole tutti li Maestri Muratori, e lauoranti in detta Arte saranno tenuti et obbligati osseruare sotto la pena in essi contenuta quale li detti Consoli nel tempo dil loro ufficio saranno tenuti esseguire, e fra giorni quindeci doppo che sarano usciti d' ufficio dar conto della parte spettante al Magnifico Comune alli Magnifici Signori Maestri Rationali sotto pena di pagar dil loro proprio, e di ogn' altra arbitraria alli Magnifici Signori Antiani Giudici Competenti in far che detti Capitoli siano osseruati.

— 1641 die XVIII septembris.

Regulationes facte Capitulis Artis Muratorum per Ma-

gnificos Dominos Josephum Vacciolium, Franciscum Moriconium, et Jo. Stephanum Speuturnum regulatores extraordinarios, et per Magnificum Consilium Approbate.

E prima che la pena di quelli che non interueniranno alla solita messa dell' arte sia, e debba esser di soldi venti, mentre però siano stati chiamati, d' applicarsi la mettà alla Magnifica Comunità, e l' altra all' Arte suddetta.

2° Se occorrerà che la Capella di detta Arte habbi bisogno di paramenti, touaglie, cera, oglio, ò altra cosa, ouero ui fosse qualche maestro di detta Arte pouero infermo, in tali casi possino li Consoli con li Consiglieri fare una cassa di soldi uenti per ciascun maestro, acciò con il danaro che se ne cauarà si possa supplire al bisogno.

3° Sia obligato ogni maestro pagar un soldo per ciascun giorno del Sabato per l'elemosina, che seruirà per maritare de pouere figlie, e detto danaro sijno obligati li Consoli farlo riscuotere sotto pena di pagar del proprio, e si douerà riponere in una cassetta serrata con tre chiaui cioe due appo li Consoli, e l' altra appo il depositario, e detta distributione debba farsi dalli Consoli, e Consiglieri, con interuento di quattro Maestri più uecchi di dett'arte, auertendo che debba distribuirsi sempre alle figlie pouere di dett' Arte.

4° Sia cura delli Consoli far esponere il Santissimo Sacramento nella festa di dett' Arte, e di far intendere a tutti li Maestri, che interuenghino a tal divotione, e preghino per l'anime del purgatorio, e per la Conseruatione di questa Città.

5° Li Consoli, che saranno eletti sijno obligati d' accettare l' ufficio sotto pena di scuti quattro d' applicarsi la metà alla Magnifica Comunità, e l' altra metà alla Capella di detta Arte.

6° Debba li Consoli, e Consiglieri far quattro officiali esperti, li quali habbino cura di chiamare li maestri alle messe, et altre fontioni dell' arte e parimenti quando l' Illustrissima Camera, e questa Magnifica Comunità comandassero per qualche lauoro pubblico, sijno detti quattro offitiali

obligati a comandare per parte delli Consoli quello, che bisognerà fare, ripartendo la detta cura fra di loro, talmente che uno vaddi ad intimar li maestri che sono nella Citta, e l'altro in lauagnola e uno a Legino, e l'altro alla Villa del Segno e detti offitiali sijno obligati accettare tal carrica sotto pena di scuti quattro per ciascuno d'applicarsi come sopra.

7° Restino obligati li Consoli finito il loro uffitio dar in notta alli Molto Magnifici Signori Antiani e Magnifici Rationali tutte le Condanne occorse in loro tempo contro quelli di dett'arte, acciò la Communità possa imborsare la sua parte di dette condanne, e della buona entrata, e questo sotto pena di libre quattro per ciascuno Console d'applicarsi alla Magnifica Comunità.

+ 1655 a 6 di Settembre

Li Magnifici Signori Francesco Sacco, Nicolò Gentile, e Gio. Francesco Codino hanno regolato li suddetti Capitoli dell'Arte de Muratori.

+ 1671 die . . . 9mbris

Suprascripta Capitula Artis Muratorum fuerunt regulata per Magnificos Franciscum Gossolanum, Johannem Andream Vaciolium, et Johannem Augustinum Panitiam regulatores extraordinarios.

+ 1679 die 23 Julij.

Suprascripta Capitula Artis Muratorum regulata et confirmata fuerunt per Magnificos Franciscum Gentilem, Joannem Augustinum Ritium et Joannem Baptistam Maggium, tres Regulatores extraordinarij ellecti dictis Superioribus a perillustribus Dominis Antianis ut ex actis quibus infra.

1686 die 26 Januarij

Regulata suprascripta Capitula Artis muratorum per Magnificos regulatores extraordinarios ut ex actis.

1710 die 15 Octobris

Regulata fuere suprascripta Capitula saluo quo pena per eos incursa eo quia non curaverunt regulationem facere dictorum Capitulornm intra tempus a statuto prefixo.

E per deliberazione del Magnifico Consiglio dell' anno 17 a 26 Novembre tre Maestri rimasti soli in un' arte debbano far un Console, et essendo due debbano pagar la decima, alla Masseria, e non essendoui corpo di Arte uno che uolesse essercitare un' arte debba pagare intieramente a questa Magnifica Comunità la buona entrata, e quelli che saranno eletti per Consoli debbano accettarlo alla pena di scuti due per ciascheduno.

+ 1721 die Sabathi 6 Septembris in tertijs.

Suprascripta Capitula cum suis additionibus fuerunt regulata et confirmata per Magnificos Dominos Angelum Mariam de Rocca, Petreum Paulum Cassinis, et Angelum Fiambertum regulatores extraordinarios citra prejudicium Jurium Magnifici Consilij pro pena incursa ob non petitam in tempore Regulationem, et ultra addiderunt infrascripta alia Capitula a Magnifico Concilio Comprobanda nempe.

Che sia in arbitrio de Maestri di detta Arte il far celebrare la festa de suoi Santi in una delle Chiese di questa Città con la pena di soldi cinque a quel Maestro di detta Arte che auuisato non vi interuerrà.

Si abolisce il 5° Capitolo che parla dell' accompagnamento alla sepoltura in euento di morte di qualche Maestro.

Che li garzoni incartati da Maestri di detta Arte non possino esser passati Maestri finita la loro carta senza il

preuio essame dà i due Consoli, e due Consiglieri per conoscere se sono abili ad essercitarla, e perciò detti Consoli, e Consiglieri douranno attestare con loro giuramento la peritia, ò imperitia di detti Garzoni in Atti del Cancelliere della Magnifica Comunità, quali trouati idonei douranno pagare per bona entrata se saranno Cittadini lire dodeci, e se saranno forastieri lire 24 dico lire uentiquattro dà applicarsi metta a questa Magnifica Comunità, e l'altra a detta Arte.

Se ui sarà Cittadino abile ad essercitare detta Arte con il preuio essame come sopra ritrouato idoneo pagando lire uentiquattro per la buona entrata debba esser ammesso alla detta Arte, e sarà forastiero ritrouato idoneo come sopra debba essere ammesso pagando per la buona entrata lire quarant'otto da ripartirsi come sopra.

Item si aggionge, che tutti li Capi Maestri della presente Città, e suo distretto non possano prendere a giornata maestri forastieri, quando possano hauere maestri descritti in quest'arte di sodisfatione però, e consenso de padroni della fabrica de farsi sotto pena di scuti quattro per ogni uolta applicati come sopra.

E quando che per soprabondanza di lauori fossero necessitati à prendere di detti Maestri forastieri in tal caso debbano ogni giorno trattenerle della sua Mercede soldi due per ogn'uno di applicarsi a detta Arte, e detti Capi Maestri siano obbligati uerso detta Arte di proprio.

Che tutti li Maestri matricolati debbano pagare ogni anno nel giorno della festa de Santi Coronati la loro decima in mano de Consoli sotto pena di esser cassati dalla matricola, e di non poter più essercitare detta Arte.

Che subito usciti li Consoli d'ufficio debbano dar conto della parte spettante al Magnifico Comune, con anche dar nota del nome de Maestri matricolati in loro tempo ad effetto che la Magnifica Comunità possa riscuotere la sua parte delle buone entrate.

Per ultimo si aggionge che si come dall'esperienza si conosce evidentemente che li Cittadini nelle fabriche che fanno fare per la più ui sofrono un graue pregiudicio nel

ualersi di Maestri Pancalari, e Maestri Muratori nel fare li tetti della Casa, li solari, ceini per le uolte, e canizzi, mentre (oltre che per lo più quasi in tutti detti lauori bisogna, che i bancalari si faccino fare le giuste misure da muratori) i Padroni ne riceuono uu sommo pregiudicio con pagare ò li bancalari, ò li muratori à uoto senza che trauaglino, bisognando che il bancalaro aspetti che il muratore habbi fatto il suolo per mettere li legni, e poi che il muratore stij senza lauorare quando il bancalaro mette i legni in opera, e siccome anche il legname deue addattarsi à i muri fabbricati, e non i muri alli legni, così si stima proprio ordinare, che in auuenire sij in libertà, et arbitrio dei Padroni, che fanno far qualche fabrica, di ualersi nel coprire li tetti, e nel far de solari, ceitri, e canizzi, tanto de Maestri muratori, quanto de Maestri bancalari, senza che uno possi impedire all' altro, cioè è solamente de bancalari, ò pure solamente de muratori, ò pure de bancalari, e muratori unitamente e che così si debba omninamente osseruare, prohibendo à detti muratori di fare qualche altro lauoro spettante all' arte de bancalari, e legnamari sotto le pene contenute ne Capitoli dell' arte medema e così.

1722 die 26 Januarij

Suprascripta additiones fuerunt a Magnifico Concilio comprobata ut ex libro propositionum.

1727 7 Augusti

fuerunt denuo regulata.

1736 e 18 settembre

Stati di nouo regolati da Magnifici Corso, Giacomo Panicci e Stefano Cattanco con additioni, quali dal Magnifico Consiglio non sono state comprouate, e perciò qui non registrate.

1741 28 7bris

Denuo regulata cum additionibus

die 17 9bris

Additiones de quibus in ista regulatione, fuerunt hodie a Magnifico Concilio comprobata et sunt tenoris infra nempe.

Che in auuenire tutti li Garzoni che si incarterano da Maestri Muratori della medema arte alla forma de loro Capitoli non debbono eccedere l'età d'anni quindeci et eccedendola non possino più essere incartati sotto pena di nullità dell'incarto.

E che li medemi Garzoni incartati non possino portare il scosale, ò sia diuisa di maestro solamente passati anni quattro dalla medema incartatione, sotto pena di due scuti per ogni contrauentione da incorrersi tanto dal Padrone incartato, quanto al Maestro che l'auesse incartato.

E perchè la buona entrata stabilita dai Capitoli della medema Arte è tenuissima di lire 12 per li Cittadini incartati, lire 24 per li non incartati Cittadini, e forastieri incartati e lire 28 per li forastieri non incartati, così si stima giusto che in auuenire li Garzoni di carta Cittadini debbono pagare per la loro buona entrata lire 34 da diuidersi metta alla Magnifica Comunità, e mettà all'arte sudetta, e li Cittadini non incartati e li forastieri incartati debbano pagare lire 38 da diuidersi come sopra, e li forastieri non incartati debbano pagare lire 60 da diuidersi pure, come sopra.

1750 die 11 Maij

Suprascripta Capitula una cum additionibus suis fuerunt regulata et confirmata per Magnificos Dominos Joannem Baptistam Lauaniam, Magnificum Franciscum Mariam Nicolaum Emmanuelem Lauaggi, Dominum Josephum Mariam Lambertum a Magnifico Concilio Comprobanda nempe . . .

Primieramente chè non sij lecito à chionque de Maestri di detta Arte incartare Garzoni, che sijno minori di età di anni tredici anzichè douendosi incartare alcuno di detti Garzoni, debba auer compita detta età di anni tredici nel resto poi si debba osseruare in tutto, e per resto come viene disposto dal Capitolo disponente per le incartationi sudette.

In oltre siccome nel § Item si aggionge viene disposto, che li Capi Maestri, in quel capo, chè possono prendere maestri forastieri debbano ritenerli soldi due il giorno ciascheduno de medemi, si è stabilito in forza della additione che per detti soldi due siano tenuti tanto li Capi Maestri, quanto li stessi maestri forastieri, ed in caso di inadempimento, e chè detti Maestri forastieri ricusassero di pagarli incorra ipso iure, et facto, ognuno di essi in solido, non solo li Capi Maestri, ma ancora li Maestri, nella stessa pena di scuti quattro.

1750 die 23 Decembris.

Suprascripte additiones fuerunt a Magnifico Concilio comprobata ut ex foliatio actorum.

Per ordine del Magnifico Consiglio de 6 Marzo 1754 uiene stabilito, chè in auuenire tutti gli estimi Peritie e ricognitioni di lauori da farsi da Maestri di detta Arte debbasi specificare il numero delle canelle di lauoro con il loro distinto prezzo riguardante le qualità del medemo, e se detti lauori sijno fatti a douere, come altresì separatamente, distinguere lauoro da lauoro con il loro, specifico prezzo e finalmente con distinguere ogni cosa.

Gio Paolo Menauino Cancelliere

1754 5 Junij vide in foliatio Proclamationum publicationem ordinis predicti.

1766 — 22 Januarij

Denuo regulata suprascripta Capitula.

1771 12 Januarij.

Comprobata per Magnificos Regulatores extraordinarios absque ulla additione.

ARTE DE PICCAPIETRE E MARMORARI

Quest' arte de Piccapietre e Marmorari osseruera per Santo e Auocato li gloriosi Santi quatro Coronati, festa celebrata dalla Santa Chiesa li VIII di Nouembre e in tal giorno e festa tutti li Maestri Piccapietre, e, marmorari si hauerano da ritrouare nella Chiesa parrochiale di Santo Pietro doue, è, la Cappella de detti Santi. et ini udir quella messa che a gloria di Dio ad honor de detti Santi, per accrescimento e conseruatione di detta arte si dira, il che osseruerano ogni ultima domniica de ciascun mese, in compagnia delli maestri muratori alla cui arte è anche dedicata detta festa, e, detta Cappella e quelli che mancherano di interuenire alle dette messe incorrerano in pena de soldi cinque che sarano applicati alla Carita di dett' Arte.

Il detto giorno e festa detti Maestri piccapietre e marmorari elleggerano un consule per regimento e gouerno di detta Arte et elletto che sara giurera in mano del Console che uscira di offitio di osseruare e far che siano osseruati li presenti Capitoli.

Al qual Console tutti li Maestri di dett' Arte douerano prestar honore riuerenza et ubbidienza nelle cose spettante a detta arte per la quale sempre che da parte del detto Console detti Maestri sarano comandati, a congregarsi insieme, ogn' uno prontamente douera interuenirgli, e quelli che mancherano caderano, in pena de cinque soldi applicati per la metta al Magnifico Comune e per l' altra alla detta Arte.

Se sara alcuno de detta Arte tanto temerario et insolente qual presumisse dire parole ingiuriose, o, minatorie al detto console possi e debba essere condennato sin' alla somma de soldi quaranta applicati per la mettà al Magnifico Comune e per l' altra a detta Arte.

Potra il detto Console per le diferenze che resterano fra li maestri, e lavoranti in detta Arte esserne cognitore e quelle deciderle e ultimarle sino alla somma de soldi quaranta per la qual somma tutti li detti maestri si doue-

ranno contentare et acquietare di quello sara stato deciso et ultimato per detto Console.

Potra ogni Maestro de detta Arte incartar garzoni per imparare dett' Arte per anni sei, e, non manco, e con instromento publico, e, finito il corso de detti sei anni, Volendo detto garzone apprir bottega di marmoraro e piccapietra, se sara cittadino douera prima pagare per la bona entrata in detta Arte uno scuto se sara forastiero scuti doi applicati per la mettade al Magnifico Comune e per l'altra a dett' Arte. Se sara qualcheduno qual non sia stato a Maestro qui nella presente Citta, ma habbi imparato l'arte fuori di terra, e vogli farla et essercitar qui se sara Cittadino paghera per la bona entrata scuti tre, se sara forastero scuti sei applicati come sopra, essendo pero approuato idoneo e sufficiente a essercitar dett' arte.

Se sara alcuno figlio di maestro in dett' Arte che vogli essercitarla e farla potra aprir botega senza pagar alcuna bona entrata.

Non potra ne douera alcuno di qual stato e grado si sia tanto Cittadino come forastero, se non sara Maestro Marmoraro, e piccapietre vendere, o, far vendere alcune pietre marmoree tanto bianche come negre, fabricate, lauorate, e polite sotto pena di perdere esse pietre, e di uno scuto per ogn' uno et ogni uolta che sara contrafatto applicato come sopra.

Sara lecito e concesso ad ogn' uno conduere, o, far conduere di dette pietre marmoree di qual sorte si voglia, e quelle vendere, e contrattare così rozze, ma non essendo maestro di dett' Arte non potra polirle ne lauorare sotto le detta pena applicata come sopra.

Sara pero lecito e concesso ad ogni e qualonche Cittadino per uso delle loro fabriche potersi seruire e qui fuori de dette pietre di ogni sorte senza incorrere in alcuna pena.

Quelli che negocierano e mercanterano de dette pietre marmoree, e le conduerano in la presente Citta di Sauona, se non sarano per uso di qualche fabrica di qualche Cittadino, o, d' altri condutte a posta e le venderano in la presente Citta saran tenuti et obligati li compratori di esse

pietre concederne e darne la mettade alli detti Maestri Marmorari per il medemo pretio che l' hauerano comprato con ogni spesa che vi fusse, e questo sotto pena de doi scuti per ogn' uno et ogni uolta che sara contrafatto applicati come sopra e, in oltre sempre sia tenuto concedere detta mettade.

Quelli che negocierano o mercanterano mortari di pietre e marmori di qual si voglia sorte e li venderano in la presente Citta non li potrano vendere a manco numero di cento, e li compratori se non sarano maestri marmorari e piccapietre oltre che sarano tenuti et obligati alla detta mettade come si e detto di sopra sotto la detta pena applicata come sopra, non potrano riuendere ne in alcun modo contrattare de detti mortari a minuto ma li potrano vendere in grosso che si dichiara essere a numero di cento, e non manco, sotto peno a quelli che ne venderano o riuenderano a manco numero di perdere essi mortari e di uno scuto per ogni uolta applicato come sopra.

Non potra ne douera alcun Maestro piccapietra o marmoraro vendere de lauori spettante a detta arte a quello, o quelli che fussero debitori di alcuno maestro Marmoraro per conto di lauori spettanti a detta arte sotto pena essendo auertito di questo Capitolo di pagar il debito dil suo proprio, e di uno scuto applicato come sopra ne sotto la sudetta pena approuata come sopra far opera o lauoro alcuno a quel tale che fusse debitore di alcun maestro se prima non sara sodisfatto.

Sarano tenuti et obligati detti maestri marmorari interuenire insieme con il console alle due solenni processioni che si fanno in la presente citta ciò quella dell' Assontione della beata e gloriosa vergine maria dil mese d' Agosto e in questa offrire quella cera bianca alla Massaria dil duomo secondo il solito, e questo sotto pena a quelli che mancherano di soldi dieci applicati come sopra, oltre le altre pene contenute nelli ordini della presente Magnifica Comunita di Saona.

Quali capitoli e Regole come sopra. Il detto Console e tutti li detti Maestri marmorari e piccapietre sarano tenuti

et obbligati inuiolabilmente osseruare e non contrauenire sotto le dette pene, quale il detto Console sara ubligato nel tempo dil suo ufficio scodere, e poi finito l' ufficio fra giorni quindeci immediati seguenti dar conto della parte spettante al Magnifico Comune alli Magnifici Signori Maestri Rationali, sotto pena di pagare dil loro proprio e di ogni altra arbitraria Alli Magnifici Signori Antiani Giudici competenti in far che li presenti Capitoli e Regule siano osseruati.

Nota come li sudetti Capitoli e Regole sono stati confermati dal Magnifico Conseglio l' anno 1577 a' 22 di Luglio come appare per la posta richiesta dal Nob. Camillo Rabellino, alla quale si habbi rellatione.

Item dell' anno 1624 a XXVIII Genaro sono stati comprouati, e confermati dalli Magnifici Regolatori eletti a 23 di Ottobre 1623.

Item sono stati confermati l' anno 1633 a 6 di Maggio da 3 regolatori estraordinari eletti dalli Magnifici Antiani.

ARTE DE STOPERI

Questa arte de stoperi osseruera per suo santo, e, auocato Santo Rocco celebrato dalla Santa Chiesa li 16 del mese di Agosto, questa festa douera essere solemnemente festata dalli detti Maestri Stoperi ne, in tal giorno di detta festa detti Stoperi doueranno far' opra, o, lauoro spettante, a, detta arte, ma in quel giorno tutti si douerano ritrouare in Santo Agostino doue, e, detta Cappella di Santo Rocco a uddir quella Messa che a honor e gloria di Dio, e, di quello glorioso Santo si dira per conseruatione di detta arte e cosi osseruerano li detti Stopieri ogni prima domenica de ciascuno mese, a interuenire alla Messa che si dira in detta chiesa alla detta Cappella, e quelli che mancheranno, incorrerano in pena de soldi cinque che sarano applicati alla Carità di dett' Arte.

In tal giorno e festa detti Maestri Stoperi ellegerano uno Console et uno Taratore et elletti che sarano giurerano in mano del Console che uscira di offitio di osseruare, e, far che siano osseruati li presenti Capitoli ai quali Console, e Taratore, tutti li Maestri Stoperi, e lauoranti sarano tenuti obedire nelle cose spetante all' arte per conto dil loro officio sotto pena alli desobedienti de soldi cinque applicati come sopra.

Quando alcuno maestro Stopero manchera da questa vita li maestri stoperi sarano tenuti et obligati accompagnarlo alla sepolura sotto pena, a quelli che mancherano di questo pio offitio de soldi cinque applicati come sopra.

Potra il detto Console fra li maestri e lauoranti in detta arte per differentie dependente da essi conoscere e, terminare esse differentie sin in la soma de soldi quaranta e sino in detta soma ogn' uno si douera contentare et acquetare di quanto sara stato giudicato da detto Console.

Se sara alcuno de detti stopieri tanto insolente e temerario quale presumisse dire parole ingiuriose o minatorie al detto Console, e taratore per conto dil loro offitio sia condennato in soldi quaranta applicati per la metta al Magnifico Comune e per l' altra a detta Arte.

Non potra alcuno fare ne essercitar quest'arte del stopero se prima non sara stato maestro per spatio de quatro anni incartato con pubblico instromento, e finiti detti quatro volendo aprir bottega di stoperi paghera per la bono entrata in detta arte scuti doi applicati per la mettade al Magnifico Comune, e per l'altra, a, dett'arte.

Se sara alcuno quale hauesse imparato l'arte del stopero fuori e sia pratico et esperto a far dett'arte al giuditio del detto Console, e vorrà qui farla et essercitarla se sara Cittadino paghera prima per la bon' entrata scuti tre se sara forastiero paghera scuti sei applicati come sopra e pagate queste buon' entrate sarano ammessi et accettati in dett' arte.

Li detti Maestri stoperi non potrano ne doueranno mettere alcuna sorte di stoppe in sue case o botteghe ne farne lauorare, o, lauorarle essi se prima non sarano viste e tarezate per il taratore de dett'arte alla pena de scuti doi applicati per la mettade al Magnifico Comune, e per l'altra dett'arte.

Non dourano ne potrano detti Maestri Stoperi, mettere gretini de lino o stopasso de filatore ne altre stoppe per le quali resti fraudata detta arte per stoppe da carafatti buone e sufficienti sotto pena d'esser brusate dette stoppe fraudate, e de scuti doi applicati come sopra.

Se sara alcuno qual conduchi o facci conduere nella presente Citta alcune stoppe lauorate da qual si voglia luogo debbano e siano reuiste dalli detti Taratori e Console insieme, e, se sara ritrouata qualche fraude in esse o uero non esser della bonta, e, sufficientia che si ricerca, che possino esser brusate in piaza de Canepa o, farne come meglio parera alle conscientie loro.

Sara permesso e concesso al detto Console, e al Taratore al loro beneplacito andar in le botteghe, case, o, altri luoghi doue si fabricano e lauorano stoppe per vedere se sarano buone, e sufficiente e non trouandole buoue e recipiente le potrano far brussare e in oltre condenare li maestri di dette stoppe in pena de scuti doi applicati come sopra.

Sara lecito e concesso ad ogni Cittadino per uso di qualche sua naue, o, altro vassello qual facesse fare con licenza dil detto Console potersi accordare un lauorante a far quelle stoppe che douesse bisognare per far detto vassello e, non più. Il che anco sara permesso ad ogni altro far il medemo con detta licenza pagando alla carita di detta arte uno scuto d'oro.

Potra il detto Console e Taratore dar giuramento a qual si voglio di detts Arte, e ognuno sara tenuto dir la la verita di quello che sarano domandati et interrogati, sotto pena a quelli che ricuserano di uno scuto applicato per la metta al Magnifico Comune e per l'altro a detta Arte.

Non potra fillatore alcuno di qual stato e grado si sia tanto cittadino come forastero fare ne far fare detta arte de stoperi sotto pena de doi scuti per ogni uno et ogni uolta che sara contrafatto alli presenti ordini applicati come sopra.

Non douera ne potra alcuno lauorante de dett'arte lauorar con qualsiuoglia persona che non sia della detta arte, se non hauera hauuto licentia dal detto Console, e taratore sotto pena di un scuto applicato come sopra.

Non dourano ne potrano detti maestri stoperi ne alcun di loro ligare li fassj di stoppe saluo con un solo legame quale non possa passare in peso più de libre doe e mezza al più, e se sarano ritrouati fassj di stoppe ligati con più di uno legame e che quella sia più di peso de libre doe e mezza possa il detto Console condanare il patrone di dette stoppe sino in uno scuto al suo arbitrio applicato come sopra.

Sara concesso e permesso alli maestri stopperi puoter tenere in le loro botteghe e vendere de quelle opere di terra che vengono di fuori, sicome sin a qui hano fatto, senza esser molestati da qual si voglia altra arte qual pretendesse al contrario poi che cosi è stato dichiarato dal Magnifico Ufficio dei Signori Antiani.

Sarano tenuti et obligati tutti quelli che conduerano, o, farano conduere stoppe lauorate, e fabricate, dal qual si

voglia luogo, e parte per reuenderle in la présente Citta, pagare per ogni cantaro soldi quatro sotto pena de perdere dette stoppe, applicati detti soldi quatro alla detta arte, e la pena per la mettade al Magnifico Comune, e, per l'altra alla predetta arte.

Non potra alcuno comprare, o far comprare stoppe in la presente Citta di Saona, o, suo distretto se prima esse stoppe non sarano portate, e condutte in piazza publica di canepa e quelle tarezate dal Taratore di detta arte sotto pena de scuti doi applicati come sopra.

Il detto Taratore douera e sera tenuto far l'officio suo qual sara di uno anno senza alcuno premio e mercede, anzi tutto quello benefitio che potesse esser applicato a lui s'intendera essere e restare benefitio dell'arte tutta, e non suo particolare, e se alcuno taratore non osseruera il presente ordine s'intendera esser in corso in pena di un scuto applicato come sopra.

MDCXXX die XI febrarj.

Additioni e regolationi fatti alli sodetti Capitoli delli Magnifici Alessandro Conrado Niella, Giacomo Cassinis e Gio Batta Fossati regolatori extraordinarj eletti alla regolatione delli capitoli sudetti.

E primo che ogni persona, quale condurrà stoppe à Savona sia obligata quelle denonciare alli Consoli, o taratore e se l'arte ne hauerà bisogno uendergliele a giusto precio, e doppo se alri ne comprassero, che l'arte le uolesse per il proprio prezzo sia obligata tale persona relasciargliele sotto pena a' contrafacienti d'un scuto applicato per metà alla Magnifica Comunità e per l'altra metà all'arte.

Non puotrà alcuno, quale non sia dell'arte far mettese stoppe in sua casa se prima non hauerà preso licenza dalli Consoli, o taratore con obbligo di rendergliene conto sotto la medesima pena d'un scutto applicato come sopra.

Sarà ogni maestro di dett'arte quale comprerà stoppe obbligate quelle denonciare alli Consoli, ò taratore, e se

l'arte ne uorrà sia obligato dargliene la metà all'istesso prezzo, quali se le ripartiranno fra quelli, che ne uorranno sotto pena d'un scutto applicato come sopra.

Item che tutte le stoppe, le quali saranno condotte a Savona à conto proprio da qual si uoglia Maestro dell'arte sia obligato denonciarle con obbligo di dar la terza parte all'arte, pagando realmente quello prezzo, che costeranno.

Item ogni maestro, quale comprerà somate di stoppe sia obligato contrattarle, e farle pesare al peso caneuazero conforme à quello che sempre è stato consueto antico, eccetto quello di Trino e Ponero sotto pena di spergiuro, e di Lire quattro per somata applicata come sopra.

Item se sarà alcuno, qual hauera imparato l'arte qui in Sauona e uoglia aprir bottega, se sara cittadino pagherà scuti quattro d'oro, se sarà forestiero, ouero non fosse stato à maestro pagherà scuti dieci d'oro applicato come sopra. In oltre regolando come sopra hanno comprouato, e confermato tutte le cose contenute nei soprascritti capitoli, con dichiaratione che per la presente confirmatione, e regolatione non s'intenda derogar alli Statuti generali della Città.

MDCXXXXVIII, die XIII Julij.

Additioni, e Regolationi fatte alli sodetti Capitoli dell'Arte de Stoperi dalli Magnifici Gironimo Lauaggi, Giuseppe Cortina e Camillo Gauotto, Regolatori estraordinarij eletti li 6 di Maggio dell'anno sudetto per regolare li sudetti Capitoli, li quall in appresso sono stati confermati insieme con l'infrascritte additioni del Magnifico Consiglio dell'anno 1649 a' 7 di Genaro.

E primo, Al Capitolo nono, nei quale si dice li Maestri Stoperi non doueranno mettere alcune sorti di stoppe in sue case, ò botteghe, nè farne lauorare, ò lauorarle essi se prima non saranno uiste, e caricate dal taratore di dett'arte sotto la pena di due scutti. Hanno aggionto che si accresca la detta pena in dieci scudi, e debbano le dette stoffe esser uiste dal detto taratore, e dalli Consoli insieme, d'applicarsi

la detta pena per metà fra la Magnifica Comunità, e la sudetta Arte, e l'altra metà all'accusatore.

Al nono capitolo doue dice sotto pena d'esser brugiate dette stoppe frandate e di due scudi s'accresca la detta pena sino in dieci scudi, d'applicarsi la metà fra la Magnifica Comunità, e l'arte sudetta, e l'altra metà all'accusatore, stando sempre ferma la pena d'esser brugiate dette stoppe mal conditionate, e non debbino li Consoli e Taratore permettere che alcuno tenghi in casa ò sua bottega ne adoperi robbe cattiue, et adulterate sotto pena di scudi dieci d'applicarsi come sopra.

All'XI capitolo doue dice le puotranno far brugiare, e condannare li maestri di dette stoppe in scuti due, si dica le debbino far brugiare, e condannare li maestri di dette stoppe in dieci scudi d'applicarsi come sopra, e nell'istessa pena incorrino come sopra li detti Consoli, e Taratore se non saranno esseguite le dette pene, e non daranno in nota a' Magnifici Maestri Razionali li delinquenti d'applicarsi come sopra.

1660 die 14 Ottobrjs.

Suprascripta Capitula artis stoperiorum Saone fuerunt regulata et confirmata per magnificos Dominos Johannem Antonium Chiaparimum, Franciscum Nasellum et Johannem Baptistam Rittium filium dicti Hieronimi Regulatores extraordinarios.

1665 die 13 Novembrjs.

Suprascripta Capitula Artis Stoperiorum fuerunt confirmata per Magnificos dominos Johannem Baptistam Ritium filium dicti Hieronimi, Joannem Aloisium Rellam et Antonium Lambertum tres regulatores extraordinarios.

1670 die 28 Novembrjs.

Suprascripta Capitula Artis Stoperiorum fuerunt regulata per Magnificos dominos Franciscum Gosselinum, Pe-

trum Franciscum Bozellum; et Josephum Lambertum tres regulatores extraordinarios ellectos die 17 octobris.

1675 die 4 Decembrjs.

Fuerunt per Magnificos Franciscum Gentilem, Laurentium Cortinum et Baptistam Maggium regulatores extraordinarios ellectos a Magnificis dominis Antianis sub die 6 Novembris ad regulanda et confirmanda dicta Capitula Artis Stoperiorum, regulata et confirmata capitula predicta cum additionibus in eis.

1680 die 4 Decembris.

Suprascripta Capitula artis stoperiorum regulata et approbata fuerunt per Magnificos Dominicum Picconum Johannem Baptistam Cortinum et Franciscum Mariam Ritium tres regulatores extraordinarios ellectos a Magnificis Dominis Antianis sub die 6 Nouembris ut in actis.

1686 die 26 Januarij.

Regulata suprascripta Artis Stoperiorum per Magnificos Regulatores ut in actis.

1711 die 12 Januarij.

Regulata fuerunt suprascripta Capitula ut ex actis.

E per deliberatione del Magnifico Conseglio dell'anno 1703 a' 26 novembre tre maestri rimasti soli in un'arte debbano farsi un Console, e due debbano pagar la decima alla Masseria, e chi vorrà essercitare un'arte non essendoui corpo d'arte debba pagare intieramente alla Città la buona entrata, e chi sarà elletto Console debba accettarlo sotto pena di.....

1721 die Jouis 6 Novembris in tertijs.

Suprascripta Capitula fuerunt a Magnificis Angelo Maria

De Rocca Petro Paulo Cassinis, et Angelo Fiamberto regulatoribus extraordinariis confirmata et regulata, et ulterius facte infrascripte additiones applicande a Magnifico Concilio nempe.

E prima che non sia lecito a persona alcuna di qualsiuoglia stato, grado, e conditione sia fabricare o far fabricare, tenere, e uendere stoppe di alcuna sorte spettanti all' arte sudetta de stoperi, sotto pena a chi contrauenisse di lire dieci in uenti ad arbitrio de Molto Illustri Signori Antiani da applicarsi mettà alla Magnifica Comunità, e mettà all' arte sudetta.

Siccome nemeno ogni sorte di pece nera, greca, e inoltre ogni sorta di uette ò sia caui d' erba bremi, libani paramelle si di Francia ehe di Spagna, gionchi casse per aqua, e solfo sotto sudetta pena da applicarsi come sopra.

Inoltre si permette a Maestri di detta arte il poter tenere e uendere ogui sorte di ferro in fasci e slegato, chiauaggione grossa e piccola, groppi, uggetti, gangheri, beccude, anelli di ferro e di lottone, acciaio, lime di ferro, e di lottone, filo ferro, e di lottone, e ferramenti stagnati, e così.

1722 die 16 Martij.

Suprascripta additiones fuerunt comprobate a Magnifico Concilio ut ex libro propositionum.

1723 die 33 Augusti.

Denuo regulata.

1732 die 3 Septembris.

Fuerunt denuo regulata ut in fasciculo actorum.

1740 die 23 Julj.

Denuo regulata.

1771 die 12 Jannarj.

Comprobata per Magnificos Regulatores ordinarios.

1778 13 Novembris.

Comprobata per Regulatores extaordinarios.

ARTE DE BARILLARI

L'arte de Barillari osseruera per santo e auocato Santo Mauro festato li XV di Genaro. Questa festa sara da tutti ti Maestri barrilari celebrata, e festata e, ogni maestro de detta arte douera, e, sara tenuto nel giorno di sua festa trouarsi nella Chiesa di Santo Andrea a uddir la messa et il vespro che a gloria e honor di Dio e dil detto Santo Mauro si dira e, per mantenimento, e conseruatione di dett' arte, e quelli che mancherano di trouarsi alla detta messa, e vespro incorrerano in pena de soldi cinque applicati alla detta Arte.

Sarano ancora tenuti et obligati li maestri barrillari sotto la detta pena applicata come sopra sempre che qualche maestro di detta arte manchera da questa vita accompagnarlo alla sepoltura con li soliti luminari.

Il detto giorno e festa di S. Mauro tutti li Maestri barrillari si congregheranno insieme e faranno ellettione di un console il quale come sara elletto giurerà in mano del console vecchio che douera uscire d' offitio di osseruare, e far che siano osseruati li presenti Capitoli, il qual Console che uscirà d'ufficio restera consigliere al nouo Console per l'anno dil suo ufficio.

Al qual Console tutti li maestri barrillari douerano portar honore, e reuerenza, e nelle cose spettanti all' arte ubbedienza, e sempre che accadera douersi congregare insieme per cose pertinente alla detta Arte ogni uno douera esser pronto, a interuenirgli perchè li contrafacienti e desobedienti incorrerano in pena de soldi cinque applicati come sopra.

Se sara alcuno tanto insolente e temerario quale presumisse dire parole impertinente, o, ingiuriose ouero minatorie al detto Console sia condenato in pena de soldi quaranta applicati per la mettà al Magnifico Comune e per l'altra alla detta Arte.

Potra il detto Console fra li Maestri, o lauoranti di detta arte conoscere decidere, e terminare ogni, e qualonche diferentia dependente da detta arte sino alla somma

de soldi quaranta per quali ogni uno si douera contentare et acquistare di quello stato sara giudicato per detto Console.

Potra ogni maestro barrilaro tenere un garzone qual voglia imparare detta arte, sotto carta fatta con pubblico instromento e, con interuento, e, presenza dil detto Console e per anni sei e, non manco, e finito tre anni ne potrà incartar un' altro con la forma suddetta e, non altrimenti e quando alcuno maestro vorrà cassare et annullare la carta a garzone douera farlo con la medema presenza, e interuento dil detto Console, e quelli maestri che non osseruerano tanto nello incartare come in cassare dette carte incorrerano in pena de scuti doi applicati come sopra, e sotto la detta pena non potra alcun maestro barrillaro cassare et annullare alcuna carta che non siano passati li detti sei anni.

Quelli garzoni che hauerano compito il corso de detti sei anni e che da suoi maestri con li quali hauerano imparato l' arte sara stato cassato et annullato l' instromento della carta, volendo essere maestri barrillari et apprir bottega, pagando per la buona intrata in detta arte se sarano cittadini uno scuto, se forastieri doi scuti applicati come sopra potrano aprir bottega et esser maestri barrillari.

Se sara alcun figlio di maestro barrillaro qual habbi imparato detta arte e vogli essercitarla possa farlo senza pagare alcuna buon' entrata.

Quelli che aprirano bottega di dett' arte non potrano incartare garzoni se prima non sarano passati tre anni intieri e non altrimenti ne in altro modo.

E se sara alcuno cittadino quale hauesse imparato quest' arte fuori senza esser stato incartato qui come sopra si e detto volendo essercitar quest' arte, e come maestro apprir bottega essendo approuato idoneo e sufficiente, e pagando per la buon' entrata scuti tre potra fare et essercitare dett' arte.

Se sara alcun forastiero quale senza esser stato, a, maestro qui nella presente Città incartato come sopra non potra in alcun modo apprir bottega d' arte.

Sarà dato piena fede a detti Maestri barillari per crediti fatti di sua arte sino in la soma de soldi trenta mediante il suo giuramento.

Non potra ne douera alcun Maestro Barrillaro comprare ne far comprare da altro in suo nome alcune robbe spettante a detta arte, da alcun lauorante, o garzone incartato ne da altre persone che restassero sospette hauerle potuto rubbare, a qualche Maestro dell' arte, se prima non sarano tal cose denonciate al Console qual donera ricercare se Maestro alcuno de detta arte si lamentera di dette cose, e ritrouando de chi siano li douranno esser date, e in oltre quello che l' hauera tolte essendo cose de poca importantia, possi esser condanato dal detto Console sino in la soma de soldi quaranta applicati come sopra, et essendo cose di valor di un scuto o più possi esser accusato al Magistrato di furto, e se alcuno maestro barrillaro contrafara al presente ordine comprando o facendo comprare de simili robbe, oltre che sara tenuto alla restituzione di esse senza altro pagamento incorrera in pena de soldi quaranta applicati come sopra.

Non sara lecito ne permesso ad alcuno maestro barrillaro comprare, negociare o mercantare per qual si voglia modo legnami et altre cose spettante, a, sua arte come doghe, cerchie salici che non siano buoni e sufficienti et appropriati a sua arte douendo esser le doghe de palmi doi, e mezzo, o, almeno de palmi doi e un terzo in longhezza, e due dita almeno in larghezza, e se sarano ritrouate dette doghe non esser e restar di detta misura, non si possino a alcuno modo adoperare ma debbano esser abbrugiate in mezza piazza e se li maestri barrillari accompreranno di dette robbe contro la forma del presente ordine oltre che li sarano brugiate come sopra incorrerano in pena de soldi vinti per ogni volta che sara contrafatto applicati come sopra.

Ogni maestro barrillaro quale comprera doghe cerchie e salici poi che l' hauera compre, e, negociate sara tenuto e obligato denonciare, e, manifestare tal robbe compre al Console il quale subito douera far intendere alli maestri de

detta arte de detti robbe comprate chè si alcuno ne vole debba fra il termine de tre giorni deliberarsi e risoluersi, e, volendone approntare li denari per quella parte che vorrano, e chi li potra spettare. E cosi il detto maestro compratore e patrone di dette robbe, sara tenuto et obligato dentro il detto termine de detti tre giorni consentire e dar la metta di dette robbe a detti maestri per il vero e giusto pretio che sarano costate con spese se ve ne sarano, del qual vero pretio, e costo, il detto maestro potrà dar giuramento il detto Console di manifestar la verità, e quello maestro compratore di dette robbe il qual non volesse osseruare il presente ordine, cadi in pena per ogni volta che sara richiesto a concedere detta mettade, e che ricusasse de soldi quaranta applicati come sopra, e in oltre sia costretto a concedere essa mettade come sopra.

Ne puotra ne douera alcun Maestro barrillaro, o, qualsivoglia altro qual negociasse di dette Robbe spettante a detta Arte de barrillari quelle esportare, e, mandare fuori della Citta se prima li maestri barrillari non sarano seruiti, o, almeno ricercati, a, verunno o che prima dette robbe non siano denuntiate al Console, come di sopra si e detto sotto pena della perdita di dette robbe e de doi scutti applicati come sopra.

Se sara alcun forastiero qual porti qui nella presente Città alcuni lauori spettanti a detta arte de barrillari per reuenderli, o qui, o nella giurisdittione, e distretto sarà tenuto pagare un soldo per pretio di detti lauori applicato alla carita di detta arte.

Sara lecito concesso e premesso a detti maestri barrillari di vendere amplute e sardine di barrile, tonni magri e grassi anguille salate merlussi arenghi et ogn'altra sorte de salumi senza poter essere impediti da alcuno.

Sarano tenuti detti maestri barrillari con il suo Console intèruenire alle due solemni processioni che si fanno in la presente Città cio e quella dil Santissimo Corpo del Signor nostro Gesu Cristo e quella della Assontione della Beata e gloriosa vergine Maria dil mese d'Agosto, e in essa offrire quella cera bianca solita alla Massaria dil Duo-

mo secondo il solito, e quelli che mancherano interuenire in dette processioni incorrerano in pena de soldi dieci applicati al Magnifico Comune oltre le altre pene contenute nelli ordini della Magnifica Comunità di Saona.

Quali capitoli e regole come sopra detti Maestri barillari sarano tenuti et obligati inuiolabilmente osseruare sotto le suddette pene, le quali il Console nel tempo dil suo ufficio sara tenuto et obligato scodere, e fra quindeci giorni poi che sara uscito di ufficio dar conto alli Magnifici Signori Maestri Rationali della parte spettante al Magnifico Comune sotto pena di pagar dil suo proprio, e di ogni altra pena arbitraria alli Magnifici Signori Antiani Giudici competenti in far che li presenti ordini e Capitoli siano osseruati.

MDLXXXV a di 10 di Aprile.

Li Magnifici Signori Alessandro Grasso, Stefano Marchiano e Sebastiano Cabbuto regollatori elletti come ne gl'atti della Magnifica Cancellaria della presente Città di Saona hanno regulato e dichiarato che il § proposto di sopra e che comincia Quelli che aprirano bottega etc. etc. non se intenda ne habbi luogo nelli figli Maestri barrillari quali a sua posta potrano incartare garzoni sempre che apprirano bottega nel resto quanto a quelli, e che sarano stati a maestro incartato in detta arte quando vorrano aprir botega resti in suo vigore.

MDCXVIIII die XVII Aprile.

Li Magnifici Francesco Bellengero, Nicolao Cassino, Pier Vincenzo Maricone, Gio Luiggi Gauotto, Paolo Pozzobonello, Sebastiano Brusco regolatori dell'arte della presente Città eletti da Molto Illustri Signori Antiani alla forma del Statuto gionto anco decreto del Ser.mo Senato a quale etc.

Hanno fatto le seguenti additioni alli Capitoli sudetti de Barrillari ad instanza di Magnifico Pietro Battaglino

et Paulo di Maestri Consoli quali addilitione rapresentati al Magnifico Gran Consiglio di questa Città l'hanno compronati come in la posta riceuuta da me questo giorno.

Primo che li Maestri barrillari siano obligati si sarano domandati in una delle domeniche del mese andar a Santo Andrea ad udir la Santa Messa ch'ivi si celebrera sotto pena di soldi cinque aplicati alla Carita di detta arte.

Secondo che si alcuno Garzone fosse stato incartato con alcuno Maestro e non hauera finita la sua carta che alcuno altru maestro non lo possi pigliare che prima non habbi sodisfatto al suo primo maestro sotto pena di scuti doi applicati come sopra.

3° Che essendo l'arte cresciuta in honesto numero di maestri si debbino ogn'anno eleger doi consoli.

4° Che tutti li Maestri presenti et che fussero pro tempore in detta arte debbino inuiolabilmente osseruar il continuto in uno Instromento riceuuto per il Magnifico Canc.

l'anno 1614 a 26 febraro.

In detti Capitoli si comproua et conualida in tutto come in quelli si contiene.

Dominicus Pizzardus Notarius et Magnifici Concilii Saone Cancellarius.

Rifformationi fatte da tre Magnifici Regollatori straordinarij l'anno 1633 à 25 Giugno, confermate dal Consiglio l'anno sudetto 1633 primo Luglio.

1° Che li Maestri di dett'arte non possino incartare li garzoni senza interuento ò almeno licenza delli Consoli di dett'arte sotto pena a chi contraterà di lire uenti per ogni uolta, che contrauenirà. Intendendosi poi, che la detta Carta non possa, ne debba essere fatta meno d'anni sei in maniera che nessuno possa prima di finir il tempo della sua Carta entrar nell'arte sudetta, e la detta pena applicata

per la metà al Magnifico Comune e per l'altra all'arte sudetta.

Item che doppo che si sarà incartato un garzone, se detto fugisse dal suo maestro debba pagare lire uenti per una uolta tanto, e se tornasse dal suo maestro fra giorni otto, non resti ubligato detto garzone pagare se non lire quattro, ma ritornando per la seconda volta a fugire, etiam che puoi tornasse fra il detto tempo habbi da pagare tutte le lire uenti d'applicarsi come sopra.

Item che nessun maestro possa incartar garzoni fugiti da altri maestri sotto pena à chi l'incarterà di pagare lire cinquanta d'applicarsi come sopra.

Item che detti maestri non possino incartar garzoni che non sijno almeno di età di anni dodici e non prima.

Item che sia obbligo delli Consoli di dett'arte di uender ogn'anno la Carità ò come si suol dire la scudella, e di riscuottere il prezzo dal compratore sotto pena a chi mancherà dell'essiggerla di pagar del proprio.

Item che li maestri, che uenderanno doghe, fondi salici e cerchij spettanti all'arte paghino dinari otto per ogni fascio delle sudette cose, e detto introito habbi da seruire per il mantenimento del capellano di dett'arte.

Item che non ardisca alcuno che non sia dell'arte, et etiam che fosse maestro ma non tenesse la bottega aperta nella presente Città, di comprar cose spettanti all'arte sudetta, come salici, doghe, fondi, e cerchie senza licenza delli Consoli sotto pena di lire dieci sino in uenti, e di perder la robba d'applicarsi per la metà al Magnifico Comune, e per l'altra alla dett'arte.

Item che tutti quelli che saranno dell'arte, quali compreranno delle sudette robbe per portar fuori restino obligate pagare denari otto per ogni fascio di dette robbe come se le uendesse.

1644 die sexta Julij.

Fuerunt suprascripta Capitula Artis Barrilariorum una cum suprascriptis additionibus approbata, et confirmata per

Magnificos Dominos Nicolaum Gentilem, Laurentium Cuneum et Johannem Baptistam De Magistris, regulatores esctraordinarios.

1651 31 Januarij.

Suprascripta Capitula Artis Barrilariorum fuerunt regulata per Magnificos Dominos Johannem Franciscum De Nigro, et socios Regulatores generales.

1665 à 10 Giugno.

Sono stati regolati li sudetti Capitoli dalli Magnifici Gio Batta Rizzo quondam Gironino; Pier Gironimo Gentil Rizzo, e Carlo Agostino Crema Regulatori estraordinari e dell'istesso mese li fu condonata la pena delle lire 25 incorsa per non hauer fatto regolare li detti Capitoli nel tempo statutario, pagando però libre due di cera alli Magnifici Massari della Catedrale come pure effettivamente fu pagata.

1670 dicembre.

Supradicta Capitula Artis barrilariorum fuerunt regulata per Magnificos Dominos Andream Cattaneum, Jacobum Sambaldum, et Antonium Lambertum, tres Regulatores extraordinarios electos sub die 17 Septembris 1670.

1675 die 20 Decembris.

Regulata et confirmata per quinquenium fuerunt a Magnificis Francisco Gentile, Laurentio Curtino et Johanne Baptista Maggio regulatoribus extraordinarjs Capitulorum Artium presentis Ciuitatis ellectis a perillustribus Dominis Antianis sub die 6 Novembris ut in actis capitula praesentia cum suis adittionibus.

1687 die 9 Aprilis.

Supradicta Capitula fuerunt regulata per Magnificos Dominos Andream Chiaparinum, Franciscum Mariam Cattaneum et Jacobum Picconum.

1710 die 22 nouembris.

Suprascripta Capitula fuerunt comprobata et denuo regulata.

E per delliberatione del Magnifico Conseglio dell'anno 1713 a 26 Novembre tre maestri rimasti soli in un'arte debbano fare un Console, o due, pagare le decime alla Masseria e chi sarà elletto per Console debba accettarlo sotto pena di scuti 2.

1721 die undecima Xbris.

Suprascripta Capitula fuerunt regulata per Magnificos Angelum Mariam Roccam, Petrum Paulum Cassinis et Angelum Fiambertum Regulatores extraordinarios Electos a Perillustribus Dominis Antianis ut ex actis.

1727 die 25 Augusti.

Denuo Regulata

1736 a 29 Ottobre.

Di nouo regolati da Magnifici Corso, Panicci e Stefano Cattaneo.

1740 die 28 Septembris.

Denuo Regulata.

1750 die 11 Maij.

Denuo Regulata suprascripta Capitula in omnibus prout in eis legitur et continetur per Magnificos Dominos Regulatores ordinarios.

1766 die 29 Jannarij.

Denuo Regulata suprascripta Capitula cum suis additionibus et fecerunt aliam additionem inferius a magnifico Concilio approbatam.

1771 die 12 Jannarij.

Denuo regulata per Magnificos Regulatores Ordinarios eisdemque facte fuerunt additiones que die 28 Februarij comprobate fuerunt a Magnifico Concilio ut in libro deliberationum et propositionum Magnifici Concili, a die 28 Februarij 1771.

ARTE DE FERRARI

ARTE SOTTILE

Questa arte de ferrari osseruera per santi e auocati Santo Ampegio celebrato li 14 del mese di Maggio, e Santo Arò celebrato li 25 del mese di Giugno quali due feste come dedicate a detta arte osseruerano e celebrerano solennemente interamente tutti li Maestri ferrari in quella chiesa doue sarano le Capelle di detti doi Santi, alle Messe che si dirano a gloria de Dio e a honor de detti Santi, per conseruatione, e accrescimento de detta arte, e parimente alli Vespri, Jncominciando dalli Vespri delle Vigilie per tutto il giorno delle feste.

Sarano ancora tenuti et obligati detti Maestri ferrari interuenire ogni prima Dominica di ciascun mese alla messa che si dira, a, nome dell' arte e in quella Chiesa doue sara la Cappella de detti Santi e doue sarano domandati da parte di detti Consoli dell' Arte, e tutti quelli che mancherano e non interuerano, alle dette messe incorrerano in pena de soldi cinque che sarano applicati alla Carità dell' Arte.

Sarano ancora tenuti et obligati detti Maestri ferrari osseruare, et celebrare tutte le feste comandate dalla Santa Chiesa ne in dette feste fare alcun lauoro ne amollar alcuna sorte di ferri sotto pena a quelli che contrafarano de soldi dieci applicati come sopra.

Dourano ancora di debito et obligo detti Maestri ferrari sempre quando alcuno di loro, o di sua casa come moglie, e, figliol che siano di età di anni quatordeci passerano da questa vita farli compagnia sino alla sepoltura con li soliti luminari sotto pena, a, quelli che mancherano di questo pio ufficio de soldi cinque applicati come sopra.

Questa arte de ferrari sara sotto il gouerno, e regimento de doi Consoli e quatro Consiglieri quali Consuli ellegerano il giorno di Santo Giorgio e di Santo Marco, li 24 o 25 Aprile, insieme con doi Consiglieri, e li altri doi

sempre resterano li doi Consoli quali uscirano d'ufficio, e quelli che sarano eletti per Consoli e Consiglieri sarano tenuti et obligati accettar detto ufficio sotto pena a quelli che recuserano, di un scuto applicato per la mettade al Magnifico Comune, e per l'altra a dett'arte.

Eletti che sarano detti Consoli giurerano in mano dei suoi predecessori di osseruare e far che siano osseruati li presenti Capitoli. E tutti li Maestri ferrari sarano tenuti et obligati rendere ogni honore e riuerenza a detti Consoli, e nelle cose spettante e pertinente all'arte prostrarsi ogni obedienza, quando fusseno domandati a congregarli insieme per conto de cose toccante all'arte e, dar qualche pegno ognuno douera prontamente obedire sotto pena alli contrafacienti e desobedienti de soldi dieci applicati per la metta al Magnifico Comune, e per l'altra alla detta Arte.

Se sara alcuno tanto insolente, e temerario quale ardira di dire parole impertinente, ingiuriose, o, minatorie a detti Consoli incorrera in la pena di soldi quaranta applicati come sopra.

Quelli che vorranno fare et essercitar questa arte del ferraro nella presente Citlà di Sauona, douerano prima hauerla imparata con alcuno maestro per anni sei non manco, e incartati con publico instrumento e in presenza di detti Consoli, o, di uno di essi per detto tempo nè alcun maestro ferraro potra scassare, e hannullare alcun Jnstrumento de de Jncartatione, senza interuento e presenza di detti Consoli, o di uno di essi per vedere se li garzoni incartati hauerano finito il tempo de detti sei anni, sotto pena a quelli Maestri che incarterano garzoni per manco tempo di sei anni, e che prima che siano passati casseranno la Carta e senza Jnteruento e presenza del Console di uno scuto per ogn'uno et ogni uolta che sara contrafatto applicato come sopra.

E quelli garzoni che sarano stati sei anni a Maestro e a quali sara stato annullato e cassato il suo Jnstrumento di carta, e sarano approuati idonei e sufficienti a far dett'arte potrano aprir bottega et esser descritti nel libro delli altri maestri di detta arte pagando prima per la bona

entrata se sarano cittadini uno scuto se sarano forastieri doi scuti applicati come sopra.

Se sara alcun figlio di Maestro ferraro pratico et esperto, a essercitar dett' arte la potra fare se ben non sara stato incartato senza pagar alcuna bona entrata.

E, se pur sarano qualcheduni quali non habbino imparato quest' arte del ferraro nella presente Citta incartato come sopra, e vorrano qui aprir bottega di detta arte, douerano prima esser approuato dalli Consoli e Consiglieri per la maggior parte di essi per sufficienti e pratici a essercitar dett' arte et essendo ritrouati et approuati per tali, pagherano per la buona entrata se sarano cittadini quatro scuti, se sarano forastieri scuti otto applicati come sopra, e poi potrano aprir bottega, a suo piacere.

Non potra ne douera alcun Maestro Ferraro Chiapusso, manjscalco, o, altro qual si voglia maestro in arte di ferri rami e simili lauori accettar ne accordar alcun lauorante qual fusse accordato con alcun maestro a lauorare per un tempo determinato, se prima detto tempo non fusse passato et hauesse hauuto buona licenza, sotto pena de uno scuto per ogni contrafaciente applicato come sopra.

Questa arte de ferrari consistera in fabricar qual si vogliano opere e lauori di ferri et azzelli tanto grosse come sottili, e come sino a qui si è sempre usitato nella presente Citta de Saona.

E perchè e giusta e ragioneuole cosa che l' arte della presente Citta di Saona restino talmente distinte, e separate ch' un' arte non si intromette nell' altra ma ch' ogn' uno si contenti della sua essendo che per l' adrieto fra questa arte de ferrari, e quella dei Chiapuzzi vi sia stata e sia di nouo tal conformita che restino insieme come con simili, e se resultino qualche querele e lamenti, a quali per poner fine, e che dett' arte viuino quietamente e pacificamente come e l' intento suo.

Per cio si dichiara et ordina che detti maestri ferrari non possino ne vogliano, a nessun modo sotto le infrascritte pene tenere ne vendere in le loro botteghe opere alcune in lauori di Rami o, lauezzi di pietre ne altri simili lauori

spettanti e pertinenti all'arte di Chiapuzzi, e Calderari e sedasari sotto pena della perdita di detti lauori e di doi scuti applicati per la mettade al Magnifico Comune e per l'altra alla dett'arte.

E perchè nella presente Città non vi e arte particolare de Chiauoneri, ma che sempre e stato costumato e permesso e, concesso tanto, a Maestri Ferrari come a Maestri Chiapuzzi, pratici et esperti di far Chiavi e Chiauature di poterle fare, si lassa sino a nouo ordine che solo in far Chiaui e Chiauature queste due arti habbino conformità ma non in qual si voglia altra cosa, attendendo ogn'uno a far la sua arte dichiarano però che se il Maestro Chiapuzzo non sara pratico et esperto, a far chiaui e chiauature che non possi accordare maestri a farle fare.

Non douera alcun maestro ferraro qual facci chiaui, prestar ne dare ad alcun figlio di famiglia, o ad alcuna seruente schiaua famiglio o schiaua, o, altre persone soggette alcuno grimaldello, o, altro Jnstromento d'apprir porte casse et altri lauori serrati sotto pena di pagar ogni danno et interesse che fusse stato causato e di un scuto per ogni contrafaciente applicato come sopra.

Non potra ne douera alcun maestro qual fabrichi Chiaui o Chianature far alcuna Chiaue se prima non hauera appreso di sè la Chiauatura sotto pena di soldi vinti applicati come sopra.

Non potra ne douera alcuno di qual conditione si voglia se non sara Maestro ferraro accettato in detta Arte vendere alcuna cosa spettante a dett'arte tanto in la presente Citta come in sua Giurisdizione sotto pena della perdita di esse robbe e de soldi quaranta applicati come sopra.

Non sara concesso ne permesso ad alcun Maestro ferraro marcare li suoi lauori di un marco di altro Maestro ma li douera marcare di suo marco sotto pena per ogni contrafaciente et ogni uolta che sara contrafatto de soldi quaranta applicati come sopra.

Non puotra alcuno qual non sia maestro ferraro comprare ferramenti vecchi spettanti alla sua arte per cagion di riuenderli, o, mandarli fuori della Citta sotto pena della

perdita di essi ferramenti e di soldi vinti applicati come sopra.

Li maestri Chiapuzzi che sarano pratici et esperti a a far Chiaui e Chiauature le potrano fare liberamente come sopra si e detto, ma non potrano accordare alcuno maestro a farlo fare sotto pena de doi scuti per ogni contrafaciente applicati come sopra.

Non potrano li detti maestri ferrari far compagnia e partecipare insieme per cose spettanti all'arte sotto pena de doi scuti applicati come sopra.

Non sara permesso ne concesso ad alcuno maestro ferraro o maniscalco di far cumuli grandi di carbone massime per reuenderlo e quelli che hauerano carboni sarano tenuti et obligati concederne la metta alli Maestri ferrari e maniscalchi, che ne bisognerano per suo uso. e per il medemo pretio che l'hauera comprato, sotto pena a quelli che contrafarano al presente Capitolo tanto nel primo Cappo come nel secondo di un scuto applicato come sopra.

Sara tenuto et obligato ogni e qualonche lauorante in detta arte de ferrari e maniscalchi pagar ogn'anno per sussidio della detta arte e per le Callende soldi quattro. Intèndèndo che se sarano qui a lauorare per un mese pagherano soldi doi, e passando il detto mese soldi quattro.

Non sara permesso ne concesso a qualsiuoglia altra arte de uendere cose spettante all'arte de ferrari e maniscalchi sotto pena di perdere esse robbe, e di uno scuto d'oro applicato come sopra.

Li maniscalchi s'intenderano esser compresi in li presenti Capitoli come sempre sono stati, e per cio sarano ancora essi tenuti et obligati osseruarli come li ferrari.

Non puotra ne douera alcun maestro maniscalco ferrare qual si voglia sorte di bestie nelle feste comandate dalla Santa Chiesa saluo in caso di necessita, sotto pena de soldi vinti per ogni contrafaciente et ogni uolta che sara contrafatto applicato come sopra per la mettade al Magnifico Comune e per l'altra a dett'arte.

Ne potra o douera alcuno maestro ferraro, o maniscalco subornar o far subornare alcuno qual fusse in pra-

tica di accordio di qualche lauoro, o fabrica con un maestro di dett' arte per distorlo da tal pratica sotto pena de doi scuti applicati come sopra.

Ne meno potra o douera alcuno maestro de dett' arte incartare o accordare alcuno garzone qual fusse prima incartato o accordato, con alcuno altro maestro ne a quello dar da lauorare qual si voglia sorte di lauoro saluo se non fusse di bona licenza e contento di quel primo maestro quale l' hauesse prima incartato o accordato sotto pena de un scuto applicato come sopra.

Li Consoli hauerano autorità e possanza di dar giuramento per cose dependenti da dett' arte ad ogni persona, e ogn' uno sara tenuto giurare de dire la verità di quello sara domandato sotto pena a quelli che recuserano se sarano dell' arte de soldi dieci se no sarano dell'arte de soldi cinque applicati come sopra.

Sara dato credito a detti Maestri ferrari e maniscalchi per credenze fatte de loro lauori mediante il suo giuramento sino in la soma de libre tre de genoa.

Sarano tenuti et obligati detti maestri ferrari e maniscalchi interuenire alle due solenni processioni che si fanno ogni anno nella presente Citta cio e quella del Santissimo Corpo di nostro Signore e quella dell'Assontione della beata e gloriosa Madonna del mese d' agosto et in essa offrire li soliti brandoni alla Massaria del Duomo, sotto pena a quelli che non interuenirano alle dette due processioni di soldi due applicati al Magnifico Comune di Sauona.

Quali Capitoli cosi come sopra Capitolati e qui compilati li detti Maestri ferrari e maniscalchi sarano tenuti et obligati osseruare sotte le pene in essi contenute, quali pene insieme con le bene entrate li Consoli nel tempo del loro officio sarano tenuti et obligati hauer scosso sotto pena di pagar del loro proprio, e fra giorni quindeci poiche sarano usciti di ufficio dar conto della parte spettante al Magnifico Comune e alli Magnifici Sig^ri Maestri rationali sotto pena de lire due e di ogn' altra arbitraria alli Magnifici Signori Antiani Giudici competenti sopra le arte della presente Citta di Saona.

1641 die XVIIIJ Junij.

Regulationes facte capitulis Artis ferrariorum per Magnificos Dominos Antonium Vespam et socios Regulatores generales capitulorum Artium in dicta die confirmata et approbata per Magnificum Consilium et in eius deliberatione cui infra.

E prima che resti prohibito alli huomini di dett'arte il lauorare, e travagliare in giorno di festa tenendo ciascuno la bottega cassata sotto pena di Lire due per ogni uolta, che contraueniranno d'applicarsi la metà alla Comunità, e l'altra alla dett'arte.

2° Siano obligati li maestri di dett'arte interuenire alla Processione solenne del Corpus Domini. e nell'altre Processioni sotto pena di soldi ventì à chi mancherà d'applicarsi come sopra, e nell'istessa pena incorrino quelli maestri, che chiamati per cose spettante alla dett'arte non obediranno prontamente, d'applicarsi come sopra.

3° Che li figli de maestri, che uorranno apprir bottega debbano pagar per la buona entrata lire due d'applicarsi come sopra.

4° Che tutte l'altre persone tanto cittadine, quanto forestiere, che uorranno entrar nell'arte douranno esser essaminati dalli Consoli con uno del Consiglio e ritrouandosi idoneo pagheranno la buon'entrata se sara cittadino lire dodici, se forastero lire uenticinque d'applicarsi come sepra.

5° Che nessuno maestro possa far incartamenti di garzoni se non appresso il Cancelliere della Comunità con l'interuento delli Consoli, o d'uno di essi, ne possino incartare essi garzoni più che per anni sei sotto pena di Lire otto d'applicarsi come sopra.

6° Siano obligati li Consoli chiamare, ò far chiamare ai suoi debiti tempi li maestri di dett'arte per andare a sentir la messa dell'arte, e ciò non facendo detti Consoli incorrino essi in ogni contrafatione in pena de lire due per ogni console, della qual pena ne siano essequitori li due

più vecchi del Consiglio con lo interuento di un maestro di detta arte il più vecchio, d'applicarsi detta pena come sopra.

1652 - die 8 nouembris.

Homines dicte artis ferrariorum fuerunt ex gratia absoluti per eundem Magnificum Consilium a poena librarum 25 incursa ob non petitam regulationem capitulorum dicte Artis in tempore statutario et prout ex deliberatione Magnifici Consilij cui infra.

1653 die X martij.

Suprascripta Capitula Artis ferrariorum fuerunt regulata et confirmata per Magnificos Dominos Thomam Guarnerium, Jacobum de Cassinis et Jacobum Picconum Regulatores ordinarios ut in actis.

1659 die Julij.

Suprascripta Capitula fuerunt regulata per Magnificos Dominos Regulatores extraordinarios electos ad illa regulanda.

1665 die 12 Aprilis.

Suprascripta Capitula fuerunt approbata et confirmata per Magnificos Dominos Julium Gentilem, Felicem Gauotum, et Franciscum Gosselinum, tres Regulatores extraordinarios electos ad illa regulanda.

1670 12 Maij.

Dicta Capitula fuerunt regulata per Magnificos Dominos Johannem Philippum Lauaggium, Antonium Lambertum, Carolum Mariam Chiaparinum.

1676 die 13 Octobris.

Capitula predicta Artis ferrariorum cum additionibns suis fuerunt regulata et confirmata per Magnificos Angelum Fossatum Johannem Augustinum Carolum Cremam et Johannem Baptistam Rittium Magnifici Jo. Augustini regulatores extraordinarios electos die herina, et facte et regulationes sequentes, salua semper et preuia confirmatione Magnifici Consilij descripte vulgari sermone nempe.

Che la pena delle lire quattro incorrono quelli Maestri che non vorranno accettare il Consolato sia di scuti due argento per ogn' un di essi da applicarsi metà alla Magnifica Comunità e l' altra metà a dett' arte.

Item che quelli vorranno entrare in detta arte siano tenuti pagare lire cinquanta d' applicarsi come sopra, e più libre 2 cera all' arte.

3° Che quelli Maestri che non interuenirano alle processioni solenni, mentre non habbino legitimo impedimento incorrino in la pena di lire 2 per ogni volta ut supra.

1681 die 14 Nouembris.

Suprascripta Capitula Artis ferrariorum regulata et approbata fuerunt per Magnificos Franciscum Gosselanum, Laurentium Cortinum et Johannem Baptistam Delphinum tres Regnlatores extraordinarios electos a Perillustribus Dominis Antianis ad Regulanda Capitula Artium presentis Ciuitatis.

1687 Die 23 Aprilis.

Regulata approbata et confirmata fuerunt suprascripta Capitula Artis ferrariorum per Magnificos Johannem Andream Chiaparinum, Franciscum Mariam Catianium, et Jacobum Pichum tres Regulatores extraordinarios electos diebus prescriptis ad regulanda capitula praedicta una cum additionibus per dictos Magnificos regulatores factis una cum

dicta regulatione in actis et tenoris sequentis (hic cadit dicta regulatio in actis infilata) que additiones sub die 11 Junij dicti anni fuerunt a Magnifico Concilio approbate ut ex libris propositionum,

1693 die 29 Julij.

Regulata suprascripta Capitula Artis ferrariorum per Magnificos Regulatores in omnibus ut ex actis.

1698 die 11 Septembris.

Fuerunt suprascripta Capitula regulata per Magnificos Dominos Angelum Mariam Roccam, Thomasum Salamonum, et Nicolaum Stephanum Pallavicinum Regulatores extraordinarios.

1704 die 19 Maij.

Fuerunt suprascripta Capitula regulata per Magnificos Franciscum Mariam Cattaneum, Johannem Baptistam Delphinum et Petrum Paulum De Cassinis regulatores extraordinarios.

E per deliberatione del Magnifico Consiglio dell'anno 1703 a 29 novembre, tre maestri rimasti soli a un'arte, debbano far un Console, e due debbano pagare la decima alla Masseria, e chi volesse essercitar un'arte in quale non vi fusse corpo di essa debba pagare intieramente la buona entrata alla Città, e chi sara eletto per Console debba accettare sotto pena di scuti due.

1709 die 26 Junij.

Regulata cum relatione sub hoc die ut ex actis, et die 19 Augusti dicti anni approbata dicta relatio a Magnifico Concilio.

1715 die 24 Aprilis.

Denuo regulata suprascripta Capitula.

1721 a 10 Genaro.

Li soprascritti Capitoli, e loro additioni sono state regolate e confirmate da Magnifici Signori Filippo Alberto Polleri, Vincenzo Gauotti, et Ambrogio Fregoglia Regolatori straordinari quali inoltre hanno fatto le infrascritte altre additioni da comprouarsi dal Magnifico Consiglio cioè.

Si come li Capitoli dell' Arte sudetta dispongono, che chi vorrà passar maestro debba esser essaminato con la proua de Consoli della medema Arte, et essendo ritrouato idoneo debba esser il medemo ammesso all' arte sudetta, e perchè l' arte sudetta è composta si può dire di tre arti, cioè chiauonieri, maniscalchi, et altri che fanno zappe, e ferri da taglio, cosi il più delle volte accade, che quelli che passano maestri, sono essaminati da Consoli che non essercitano l' arte che uol professare l' aspirante, e cosi inesperti della medema arte.

Si aggionge pertanto che in auuenire uolendo alcuno passar maestro, et essercitare alcuna di dette arti, debba esser essaminato alla forma de Capitoli da Consoli medemi, quando li Consoli essercitano l' istessa Arte dell' aspirante, e non essercitandola alcun di loro, debbano li medemi Consoli sorrogare per l' essame sodetto alcun maestro che esserciti l' arte dell' aspirante, e cosi in l' istessa maniera surrogarne due, quando tutti due li Consoli non essercitassero l' arte dell' aspirante, et essendo tale aspirante ritrouato idoneo da sudetti due essaminatori normali, o sorrogati debba esser ammesso a detta Arte alla forma dei Capitoli, sotto pena a Consoli quando contrauenissero di scuti due da applicarsi metà alla Magnifica Comunità, e l' altra metà all' arte sudetta.

Parimente che in auuenire tutti quelli, che passeranno Maestri debbano essere scritti alla Matricola dal Cancelliere della Magnifica Comunità, sotto pena à Consoli non facen-

doli scriuere dal Cancelliere di lire otto da ripartirsi come sopra e cosi etc.

1722 die 16 Januarij.

Suprascriptae additiones fuerunt a Magnifico Concilio comprobata ut ex libro propositionum.

1723 die Augusti.

Denuo Regulata.

1734 10 7bre.

Denuo Regulata.

1740 die 23 Julij.

Denuo Regulata.

1743 20 Decembris.

Vide in libro deliberationum Magnifici Concilij additiones factas, sive additiones factas istis Capitulis.

1771 10 Januarij.

Comprobata per Magnificos Dominos Regulatores ordinarios absque ulla additione.

CAPITOLI DELL'ARTE GROSSA DE FERRARI

Molto Illustri Signori.

L'arte de Ferrari della presente Città consta indifferentemente de Maestri che fanno ogni sorta di lauori più piccoli a risalua d'ancore, e di altri maestri che fabricano solamente dette ancore e tal che in questa forma un maestro che non sia pratico di fabbricare dette ancore può ponersi a fabbricarle, basta che sia matricolato in detta arte, e perchè questo tende in grandissimo pregiudicio di questa Città, mentre mandandosi fuori dette ancore di mala qualità, l'arte che è l'unica, che habbi qualche credito per tutte le parti del mondo si viene a screditare, e così si perde il traffico, perciò li maestri fabbricatori di dette ancore hanno preso spediente far raccorso alla somma prudenza di V. V. S. S. molto Illustri humilmente supplicandole uolersi degnare separare dette arti una dall'altra, e tal che chi sarà matricolato e ne eserciterà una, non possa in auuenire essercitar l'altra, tanto può che chi essercita quella di dette ancore deue subire diuerso essame, et hauere molto diuerse notitie da quelle, che essercita l'altra, et atteso che questo tende solamente che al ben publico, et alla conseruatione di questa pouera Città sperando ottenere l'intento le fanno profondissima riuerenza.

1713 die Lune 14 Junij in tertijs.

Magnificus Dominus Augustinus Dominicus Ricius Antianus, partem praedictam una cum Magnifico Sapiente huius uideat et exinde referat eius sensu per Magnificos Dominos Antianos in legitimo numero congregatos.

Molto Illustri Signori,

Per ubbidire a loro riueritissimi comandamenti impostimi comparticolare deputatione de 14 Giugno scorso, ho riconosciuto la supplica portata per parte de Magnifici Fabbricieri d'ancora, ò sia dell'arte grossa de ferrari di questa Città, in qual supplica richiedono la separatione di detta

arte grossa dalla sottile ad effetto, che ogni una di esse tratti il suo interesse senza intricarsi in quello dell'altra. Ho anche sentito le ragioni, che avevano li Maestri di detta arte grossa per ottenere dette riparationi, quali ben considerato credo habbino sussistenza, perche tutte tendono al ben pubblico, e si riducono, che essendo quest'arte grossa in qualche credito per il mondo per uantaggio di questa pouera Città, è necessario cercar ogni strada ad effetto ui si mantenga, e non resti screditata, come quella de Berettieri et altre, e perciò non esser ragioneuole che ogni maestro ferraro pratico solamente di lauori minuti possa senza mai hauerla appresa essercitarla, e quel che più preme possa servir di coperta a chi non è maestro, ne perito per la medema per fare l'istessa, che detta Arte in particolare circa le ancore richiede speciale maestria, mentre se ogni ferraro sapesse essercitarla, li Paesi forestieri che abondano di brauissimi ferrari non si uerrebbero a prouedere in questa Città, e finalmente esserui di già qualche esempio fresco di esser state da Paesi lontani rimandate indietro ancore fabricate quiui da chi non haueua la necessaria peritia. Ho voluto sentir anche il Console dell'Arte sottile a cui ho dato incombenza di partecipare questa prattica ai suoi Maestri, quale mi ha risposto anche a nome di detti ferrari di detta Arte sottile con quali mi disse hauere hauuta detta participatione, essere questa diuisione d'arti molto ragioneuole e che a detti suoi Maestri nulla occorre in contrario; Laonde su questi mutiui sono uenuto in parere riferirle come faccio, esser douere uenire a detta separatione di dette Arti secondo il Suplicato con ingiongere a Magnifici Siguori Regulatori il douer riformare li Capitoli di dette Arti, con adossare quello spetta all'una e l'altra rispettivamente, et in ispecie circa li frecciami, e ferri uecchij, che uengono di fuori, accordati da me di consenso per le parti douer spettare, cioè quelli che si fabbricano nuoui da Maestri di detta Arte grossa, come ancora, palle, bombe, canoni, pedreri, e simili alla medema Arte grossa, e qnelli che si fabricano nuoui dall'Arte sottile spettino a

detta Arte sottile e sottomettendo il tutto alle loro più sagge risolutioni le faccio profondissima riuerenza

Dev.^{mo} servitore e Collega

Giovanni Agostino Domenico Ricci

1717 die Lune 5 Julij in tertijs

Perillustres Domini Antiani pleno numero congregati sedentes audito tenore iste relationis ac uerbo audito dicto Magnifico Deputato omni modo euntes in sententiam dicte relationis eamdem uotis omnibus septem approbauerunt et approbant prout in ealegitus et contiuetur mandantes Magnificis Regulatoribus extraordinarijs fieri Capitula concernentia dictis Artibus.

CAPITOLI DELL' ARTE GROSSA DE FERRARI

1° Douerà quest' Arte grossa de Ferrari solennizare, e tenere per suo Auocato Santo Arò, la di cui festa si celebrera li 25 dil mese di Giugno, qual giorno corre dedicato a detto Santo interuenendo tutti li Maestri descritti, e matricolati in detta Arte nella Chiesa di Santa Caterina esistente sopra il molo di questa Città, assisteranno da primi uespri della vigilia in detta Chiesa al uespro, et il giorno seguente festa del medemo, pure alle messe, che ivi si celebreranno. come anco al uespro del doppo pranzo à gloria de Dio, e di detto Santo sotto pena a chi non u' interuenirà di soldi dieci da applicarsi alla carità di detta Arte.

2° Sarano ancora tenuti et obligati detti Maestri ogni prima dominica di ciaschedun mese interuenire alla solita Messa che in detta Chiesa si celebrerà, e tutti quelli che non ui interueranno incorrano ne la pena di soldi cinque per ogni inobedienza da applicarsi a detta arte.

3° Saranno ancora tenuti et obbligati tutti li detti maestri osseruare, e celebrare tutte le feste comandate dalla Santa Chiesa con astenersi da qualsiuoglia lavoro di qualunque genere alla pena de soldi dieci da applicarsi come sopra.

4° Saranno pure tenuti, et obbligati detti Maestri sempre, e quando alcuno di loro, ò di sua casa come moglie, e figliuoli che siano almeno d' anni quattordici, passando dà questa all' altra uita accompagnarli sino alla sepoltura con il solito lume di candela in mano, sotto pena a chi mancasse di soldi dieci da applicarsi come sopra.

5° Dett' arte dourà essere sotto il gouerno di due consoli per esser ristretta solamente a quattro Maestri, quali due Consoli si douranno elleggere sotto li 24 o 25 d' aprile, et eletti che saranon siano tenuti, et obbligati accettar detto ufficio, sotto pena di scuti due argento da scuodersi da quello che ricusasse da ripartirsi per mettà tra questa Città, e detta Arte.

6° Elletti che saranno detti Consoli douranno giurare

in mano de Molto Illustri Signori Antiani pro tempore di douer osseruare, e permettere, che siano osseruati da tutti li Maestri li presenti capitoli, quali tutti Maestri siano tenuti et obbligati rendere, e portare ogni honore, e riuerenza a detti Consoli, e sulle cose appartenenti a detta Arte, dourà ogn' uno prontamente ubidire sotto pena agli inobedienti di soldi dieci per ogn' uno da ripartirsi per mettà tra detta Città, e detta Arte.

7° Se alcuno di detti Maestri sarà insolente, e temerario, che ardisca di dire parole ingiuriose ò minatorie à detti Consoli incorra ne la pena di lire due da applicarsi come sopra.

8° Chi uorra fare, et essercitare detta arte di ferraro nella presente Città douera prima hauerla imparata con alcuno maestro per anni sei continui, et incartato con publico instrumento, et in presenza de detti Consoli, ò almeno di uno di essi, nè alcuno Maestro Ferraro possa cassare et annullare alcun instromento di incartatione senza interuento e presenza di detti Consoli o di uno di essi per riconoscere, se li garzoni incartati haueranno finito il tempo di detti sei anni, sotto pena à quelli Maestri, che incartassero, o cassassero la carta senza l' interuento di detti Consoli, o di uno di essi d' un scuto da Lire 4 per ognuno, e per ogni uolta che contrauenissero, da applicarsi come sopra.

9° Tutti quelli garzoni, che saranno stati tutti detti sei anni à Maestro, età quali sarà stata cassata la carta, approuati e conosciuti per idonei, e sufficienti ad essercitar la detta arte, potranno aprir bottega, et esser descritti, e matricolati nei libro di detta arte, come sono gl' altri Maestri, pagando però prima se saranno cittadini per buona entrata lire cinquanta per mettà tra detta Città, et arte e se saranno forastieri lire cento da ripartirsi come sopra.

10° Se aleuno figlio di Maestro Ferraro sarà prattico, e sufficiente ad essercitar detta Arte potrà essercitarla anche che non fosse stato incartato, e senza pagamento di buona entrata.

11° Non potrà alcuno di detti Maestri accettar, ne accordar alcun lauorante, qual fosse accordato con altro mae-

stro à lauorare per tempo determinato, se prima detto tempo non sarà finito, et hauere ottenuto la sua licenza, sotto pena di lire quattro dà applicarsi per mettà tra questa Città, et arte.

12° Quest' arte de ferrari consisterà in fabricar ancore, pedreri, ferri di solco, pali di ferro, catene, perni per guarnigione de bastimenti.

13° Ma perchè è giusto, è ragionevole, che l' arti tutte restino distinte, e separate, e che una non si mescoli con l' altra, ma che ogn' una sia contenta della sua. Perciò dichiara, et ordina che ritrouandosi in alcuna di dette botteghe di detti maestri, robba, che non sia propria alla loro fabrica sia confiscata, e persa, e di più detto Maestro a chi fosse ritrouata la qualità di dette robbe non attinenti alla sua opera incorra in la pena di lire otto da ripartirsi come sopra.

14° Non sarà lecito a chiunque si sia se non sarà maestro descritto, et accettato in detta arte, tenere introdurre e meno fabricare robbe ad uso di detta arte sotto pena della perdita delle medeme e di lire 50 da applicarsi come sopra.

15° Non sarà permesso ad alcun Maestro ferraro marcare li suoi lauori del marco d' altro maestro, conuenendole marcarli col suo proprio alla pena di lire otto da applicarsi come sopra.

16° Non potrà alcuno quale non sia maestro ferraro comprar ferramenti uecchi spettanti alla detta arte per riuenderli, o mandarli fuori della Città sotto pena della perdita de medemi, e di lire uenticinque da ripartirsi come sopra.

17° Non possino però detti maestri ferrari comprare alcun' altra qualità di ferri, se non palle di ferro, canoni, e frecciame grosso, cioé a dire della qualità delli loro lauori alla pena di lire dieci per ogn' uno che contrauenisse da ripartirsi come sopra.

18° Sia lecito à detti maestri ferrari in caso che si ritrouassero sprouisti di carbone di castagna di poter obbligare quelli, che ne fanno negotio à uenderglielo allo

stesso prezzo, che lo haueranno compro alla pena di lire dieci da ripartirsi come sopra e da scuodersi dà chi fosse renitente in uenderglielo.

19° Non sarà permesso ad alcun maestro ferraro incartare alcun garzone quale fosse prima incartato con alcun altro maestro, ne a quello dar dà lauorare saluo se non hauesse tal garzone ottenuta la sua licenza, sotto pena di lire quattro da applicarsi come sopra.

20° Haueranno detti Consoli aotorità per cose dipendenti di detta arte dar giuramento à qualsiuoglia persona di dire la verità sopra quello sarà interrogata sotto pena à quello che ricusasse essendo maestro dell'arte di lire otto, e rispetto a quello che non fosse maestro, di lire quattro da ripartirsi come sopra.

21° Saranno tenuti et obbligati detti maestri interuenire alle due solenni Processioni del Santissimo Corpo di Nostro Signore, e dell'Assonta, che in ogn'anno si fanno, et offerire le solite cere alla Massaria della Chiesa Cattedrale sotto pena a quelli che non interuenissero di scuti tre da lire quattro per ogn'uno da applicarsi alla detta Masseria.

22° Che fatte le incartationi da garzoni debbano riceuersi dal Cancelliere della Magnifica Comunità, come anco tutte le cassationi di dette carte sotto pene di nullità.

23° Quali tutti Capitoli come sopra formati li detti maestri saranno obbligati osseruare sotto le pene in essi contenute, quali pene, come anco le buone entrate li Consoli nel tempo del loro Consolato saranno obbligati scuodere sotto pena di pagar di proprio, e fra giorni quindici dal giorno, che saranno usciti d'ufficio doueranno dar conto della parte spettante a questa Magnifica Comunità a Molto Illustri Signori Maestri Rationali, sotto anco pena di lire dieci, et ogn'altra arbitraria a Molto Illustri Signori Antiani Giudici competenti sopra le arti.

Copia Giovanni Benedetto Corsi — Giacomo Filippo Cassinis.

1731 a 25 Settembre

Li sourascritti Capitoli sono stati da Magnifici Angelo

Fiamberto, Gaetano Garrone, et Angelo Agostino Ricci Regolatori Straordinari d'arte, comprouati, regolati e confirmati come dal fogliazzo d'atti, et inoltre ui hanno fatto le infrascritte additioni quali indi sono state dal Magnifico Consiglio comprouate a . . . . prossimamente passato.

Che il carbone di castagna spetti à Maestri dell'arte grossa de ferrari come quelli che ne smaltiscono di gran longa maggiore quantità di quella che ne smaltiscono li ferrari d'arte sottile.

Che resti proibito a qualonque persona, esclusi però sempre i Cittadini, per loro uso solamente il poter comprare all'ingrosso carbone di castagna per uenderlo fuori o nella presente Città sotto pena di lire cinquanta da applicarsi mettà alla Magnifica Comunità e mettà all'Arte sudetta, spettando detta compra à Maestri di detta Arte grossa, e quando qualche Maestro ne hauesse più del suo bisogno sia obligato uenderne alli altri Maestri sotto pena arbitraria a Molto Illustri Signori Antiani pro tempore.

E parimente d'esso carbone dentro di giorni cinque doppo che detti Maestri, ne hanno fatto compra, siano obligati a consentirlo alli altri Maestri all'istesso prezzo che l'hanno compro sotto la pena arbitraria come sopra.

Similmente saranno tenuti uenderne sempre che no haueranno bisogno li maestri dell'arte sottile de ferrari, et anche di consentirglielo in tutto come sopra sotto la sudetta pena arbitraria come sopra.

E quando detti Maestri dell'Arte sottile, che per il più adoperano carbone di bruga uolessero adoperare carbone di castagna, possano anch'essi comprarlo senz'alcuna contradittione purchè però tale compra non ecceda i limiti dei bisogno delle loro respettiue botteghe, altrimenti facendone compra di maggior quantità per riuendere incorrano anch'essi nella sopradetta pena di lire cinquanta prefissa dal § della presente additione e così.

1736 25 7bre.

Di nouo Regolati.

1736 30 7bris.

Denuo regulata.

ARTE DE CHIAPUZZI CALDERARI SEDASARI E BRUSTIARIJ

Quest' arte di chiapuzzi calderari sedasari e brustiari unite insieme osseruerano per loro santo e auocato Santo Blasio celebrato e festato dalla Santa Chiesa li tre di Febraro, qual festa tutti li Maestri di dette Arti osseruerano Jnteruenendo alla Messa e Vespro che si dira nella Chiesa Maggiore del Duomo alla Cappella di dette Arti. Sarano ancora obligati tutti li Maestri di dett' Arti ogni seconda dominica di ciascun mese ritrouarsi tutti in detta Chiesa dil Duomo alla Messa che in honor de Dio e di detto Santo Blasio per augmento e conseruatione di dette Arti si dira alla detta Cappella dell' arte, sotto pena a quelli che non interuenerano alle dette messe di soldi cinque che sarano applicati alla Carità di dette Arti.

Osseruerano parimenti tutti li Maestri di dett'Arti tutte le feste Comandate dalla Santa Chiesa non faccendo in quelle alcun lauoro, ne uendere, o comprare robbe spettanti a detta Arte, ne meno andare, o mandare in detti giorni fuori della Citta per le ville a vendere alcune robbe, sotto pena alli contrafacienti de soldi vinti applicati come sopra.

Sarano tenuti et obligati tutti li Maestri e lauoranti in dett' Arte sempre e quando alcuno di essi, o loro moglie, o figlioli che siano di età di anni dodeci passerano di questa vita accompagnarli alla sepoltura con li soliti luminari diputati sotto pena a quelli che mancherano di questa pia opera di soldi cinque applicati come sopra.

Ogn' anno per giorni quindeci auanti della festa di S. Biasio che sara o la festa di S. Antonio, o la festa di S. Sebastiano douerano tutti li Maestri Calderari, Chiapuzzi, Sedasari e Brustiari congregarsi insieme doue comandera il Console e congregati eleggerano uno di essi a piu numero de voti per Console, e poi elleggerano uno altro per consigliero e il Console quale uscira d' ufficio sara pari-

mente un' altro di Consiglio in modo tale che quelle arti si reggerano e gouernerano sotto il nome o, titolo di un Console, e, doi Consiglieri, Jl qual Console elletto douera giurare in mano dil Console vecchio che uscira d'ufficio di osseruare, e, far che siano osseruati li presenti Capitoli e regole.

Al qual Console tutti li Maestri e lauoranti in dett'Arti doueranno prestar ogni obbedienza nelle cose pertinente all' Arte predette e sempre e quando sarano domandati per occasioni dependenti da esse arti per parte dello detto Console ogn' uno douera prontamente obbedire sotto pena a quelli che non obbedirano e contrafarano di soldi cinque applicati per la metta al Magnifico Comune, e, per l' altra a dett' arti.

Se sara qualcheduno tanto insolente, e, temerario quale presumisse dire parole ingiuriose o, minatorie al detto Console incorri in pena de soldi quaranta applicati per la mettade al Magnifico Comune e per l' altra, a, detta Carita di dett' Arti.

Potra il detto Console fra li Maestri, e lauoranti di dett' arti conoscere e finire ogni diferentia che prouenisse per conto di esse arti sino alla soma de soldi quaranta, e, ogn' uno si douera contentare et acquietare di quanto sara stato per detti Consuli finito, e, terminato.

Potrano detti Maestri Calderari, Chiapuzzi, sedasari e brustiari, e ogn' uno di essi incartare garzoni per imparare esse arti, o, qual si sia di esse osseruando però nella detta occasione che sia fatta per publico Jnstromento con interuento e presenza dil detto Console, e, in sua absenza con uno di consiglio, e che sia fatta che il garzone che si uol incartare habbi da seruir sotto carta sei anni, e, non manco, e sempre quando alcuno maestro vorra cassare et annullare qualche carta douera domandar il detto Consolo per vedere se il garzone hauera servito sei anni sotto pena a quelli che non osserueranno il presente ordine di un scuto applicato come sopra.

Quelli che hauerano seruito sotto carta alcuna delle suddette arti per spatio di sei anni volendo apprir bottega

in dette arti, o, qual si sia di esse paghera prima per bono introito in l'arte se sara cittadino uno scuto, se sara forastiero doi scuti applicati per la metta al Magnifico Comune e per l'altra all'arte predetta.

Se sarano alcuni quali non habbino imparato sotto carta in la presente Citta dell'Arte, e vorranno qui apprir bottega di esse doueranno prima esser approuati et amessi e, accettati dal detto Console e Consigliere poi douerano pagare per buono introito in dett'arte se sarano Cittadini tre scuti, se sarano forastieri sei scuti applicati come sopra.

Se sara alcun figlio di maestro quale sia pratico et esperto a fare et essercitare dett'arte se ben non sara stato sotto carta potra senza pagar alcuna buona entrata apprir bottega in dett'arte.

Non sara concesso ne permesso ad alcun maestro di dette arte accettar alcun garzone qual si fusse accartato, e prima il tempo della carta si fusse partito dal detto maestro chi l'hauesse accartato saluo se non hauesse hauuto bona licenza, o che non fusse di volonta di detto maestro sotto pena di un scuto per ogni uolta che sarà contrafatto applicato come sopra.

Ne meno sarà permesso e concesso ad alcun maestro de dett'arte accettar alcun lauorante qual fusse debitore di altro maestro per conto di lauori che li douesse fare, se prima non l'hauera pagato e, sara d'accordio con lui sotto pena di pagar il debito che douesse dar detto lauorante e, de soldi quaranta applicati come sopra.

Questa Arte de chiapuzzi e calderarj potra fabricare e far fabricare qual si uoglia opera di rami quali douerano vendere separati dal ferro ne sara permesso ne concesso a detti chiapuzzi e calderai vendere alcuno lauoro di ramo doue sia ferro annesso ma ogn'uno separatamente dando il suo pretio al rame et il suo al ferro secondo il suo solito e consueto costo. E se sara alcuno qual ardischi o presuma vendere rami con ferri insieme incorri in pena de doi sino in quattro scuti per ogni volta che sara contrafatto ad arbitrio del Magnifico Signor Maestrale quali hauerano

diligente cura che il presente Capitolo o sia § sia diligentemente osseruato.

Potrano anco detti Chiapuzzi e Calderari tenere in le loro botteghe ogni sorte di lauezzi di pietra grandi piccoli, e mediocri, et anco di ogni sorte di utensili spettanti ad una cucina tanto di rame come di sopra. come de ferri grandi e picoli compresi brandali con ogni furnimento da foco tre piedi aste padelle di ferro, azzalli e Ramas e finalmente di tutte quelle robbe che si adoprano in cucina per conto di rami, azzalli e ferri, de qnali tutte cose e utensilj di cucina non sara permesso ad alcuna altra arte compreso anco li ferrari tenere in le loro botteghe nè vendere sotto pena della perdita di dette robbe e di doi scuti applicati Per la metade al Magnifico Comune e per l'altra a detta arte non ostante qualonche Capitolo di altre Arte specialmente de ferrari, a quali s'intendessero per questo presente derogati.

Per contrario detti Chiapuzzi e Calderai non potrano ne douerano tenere in le loro botteghe ne vendere alcuna sorte di lauori di ferro tanto grandi come picoli esclusi sempre e riseruati quelli che si adoperano in le rami, e lauezzi e pandele et anco tutti quelli che or adoprano per uso di cucina come di sopra si è detto, e se sara alcuno calderaro chiapuzzo che tenesse o vendesse di detti ferri lauorati che incorri in la perdita di essi, e di doi scuti per ogni volta applicati per la mettade al Magnifico Comune e per l'altra all'arte de ferrari.

Saranno tenuti et obligati detti maestri chiapuzzi e calderai in caso che il Magnifico Comune si volesse seruire per qualche occorrenza di alcuni fornimenti et utensili di cucina seruire et accomodare quelli che da parte delli Magnifici Signori Antiani, o Foreri anderano, a, richiederli sotto ogni pena arbitraria alli predetti Signori.

E perchè fra l'arte presente di Calderari e Chiapuzzi e quella di ferrari, e. sempre stata controuersia per la fabrica di Chiauature, e Chiaue, allegando essi ferrari spettare alla sua arte, e di detti Chiapuzzi, e, calderari il contrario dicendo, che anzi spetta alla sua arte, Desiderando

metter fine, e quiete a questa controuersia che resta fra queste due arte, dichiariamo che tutte queste due arti nel far Chiaui e Chiauature restino conformi, cio è che ogn'una di esse ne possa fare, e fabricare, con questa dichiarazione e conditione che li maestri Chiapuzzi e Calderari che sarano pratichi et esperti di fare e fabricare delle dette Chiauature e Chiaue le possano fare e fabricare tanto loro come suoi garzoni incartati, non potrano però accordare alcuni lauoranti per bottega loro per far lauorare di Chiaue e Chiauature. Jl che douera restare libero a detti ferrari come si e detto nelli suoi Capitoli che tanto loro come garzoni incartati e lauoranti ne potrano fare, e fabricare, a suo piacere.

Li detti Chiapuzzi e Calderari per uso loro proprio, e di sue case potrano fare e fabricare ogni e qualonche lauoro spettante all'arte de ferrari, ma non gia per uenderlo come di sopra si è detto.

Sara permesso e concesso a detti Maestri Chiapuzzi, e Calderari comprare ogni sorta di ferramenti vecchi di quelli che spettano alla sua arte cosi Rami e Azzali. Il che sara proibito, a, maestri ferrari comprare de simili lauori, come si prohibisse a detti Chiapuzzi e Calderari comprare ferramenti vecchij spettanti all'arte di ferrari, sotto pena di dare quelli ferramenti a quell'arte a quali essi ferramenti fossero piu appropriati per il medemo pretio che fussero stati compri, e de soldi vinti per ogni volta che sara contrafatto al presente ordine e Capitoli applicati come sopra.

Li detti Maestri Chiapuzzi e calderari che farano Chiaui e Chiauature non potrano ne douerano far alcuna Chiaue se prima non hauerano la Chiauatura appresso loro sotto pena de soldi vinti per ogn'uno et ogni volta che sara contrafatti, appticati come sopra.

Non potra ne douera alcuno Maestro Chiapuzzo e Calderaro prestare alcuno grimaldo, o, altro instromento di apprire porte casse forceri, e simili lauori che si serrano, ad alcun figlio di famiglia, seruitori, o seruenti sotto pena di pagare ogni danno, e jnteresse che fusse stato causato, e di uno sino in quatro scuti all'arbitrio delli Magnifici

Signori Antiani applicati per la mettade al Magnifico Comune, e per l'altra a quello che hauesse patito il danno.

Li detti Chiapuzzi e Calderari, sedasari e brustiarij non doueranno in giorno di feste comandare andare, o, mandare fuori per le ville a vendere, o comprare alcun lauoro sotto pena de soldi 20 applicati per la mettade al Magnifico Comune e per l'altra all'arte.

Li Chiapuzzi e Calderari non potrano ne douerano vendere alcuna sorte de Rami insieme con ferri ma douerano vendere li lauori di Rame senza ferro sotto pena a quelli Maestri Calderari o Chiapuzzi che vendessero Rami con ferro de doi scuti per ogni volta che sara contrafatto applicati per la metta al Magnifico Comune, e per l'altra alli Magnifici Signori Censori o maestrali della presente Citta di Sauona quali douerano auuertire et esser essecutori del presente Capitolo.

Li Maestri Chiapuzzi e Calderari quali comprerano carbone sarano tenuti et obligati darne, e venderne a quelli maestri che ne bisognerano sino in la metta per il medemo pretio che l'hauerano comprato sotto pena a quelli che recusassero di vendere detta metta di uno scuto applicato per la mettade al Magnifico Comune, e per l'altra all'arte, e sotto la medema pena applicata come sopra nessuno Maestro Chiapuzzo Calderaro o sedasaro o brustiaro potra far cumulo grande de carbone per reuenderlo.

Non sara alcuno di qual stato e grado si sia tanto forastiero come cittadino qual non sia stato accettato in l'arte predette che possi qui essercitarle saluo nel modo che si e detto di sopra nel § « se sarano alcuni » Dechiarando pero che se capiterano qui de questi Maestri forestieri che portano in spalla e vanno acconciando delli lauori pertinenti a dette Arte che possino star qui per spatio de giorni dece e non piu saluo in contento dell'arte predette pagando soldi trentacinque di Genoa, e prohibendo l'andar a torno per la Citta cridando come alcuna uolta e seguito non si douerano fermare in qualche loco della Citta, o borghi a loro beneplacito, e questo sotto pena di un scuto sempre che sara contrafatto applicato per la metta al Magnifico

Comune e per l' altra all' arte predette e di poter esser priui del comodo di acconciare detti lauori.

Non potra alcuno Maestro o lauorante dell' arte predette di Chiapuzzi Calderari sedasari e brustiari andar a lauorare con maestri ferrari o manescalchi sotto pena de doi scuti nella quale pena incorrerano li contrafacienti tante volte quante sara contrafatto applicata per la mettado al Magnifico Comune e per l' altra all' arte predette.

E perche sotto questo Capitolo come di sopra si e detto si contengono e sono compresi oltre li Chiapuzzi e Calderari, li sedasari e brustiari, volendo non di meno esse arte viuere distintamente et ogn' una attendi al suo negocio.

Hano ordinato e dichiarato di contento e volonta delli Infrascritti Maestri. E primo di Maestro Giulliano Gollino di Battista Gollino, di Giacobo Rizzo de Tomasino Galliano, di Vincenzo Galliano, di Geronimo Calcagnino, di Gioane Pensa e di Ambrosio Grasso tutti Maestri Chiapuzzi e Calderari Et ancora di Giuseppe Borrello, e di Bernardo Borrello sedasari e brustiari Che detti Chiapuzzi e Calderari non possino tenere per vendere delle Robbe spettante all' arte de detti sedasari e brustiari come sedaci d' ogni sorte sarnegi brustie peteni ratarole e simili robbe pertinente a detta arte de sedasari e brustiari e che per il contrario detti sedasari e brustiari non possino tenere per vendere Robbe alcune spettante all' arte de Chiapuzzi e Calderarl e queste s' intende a beneplacito di esse arti.

Sarano tenuti et obligati detti Maestri Chiapuzzi e Calderari interuenire alle due solenni processioni che si fanno due volte l' anno nella presente Citta cio e quella del Santissimo Corpo del Nostro Signore, e quella della Madonna di Agosto, et in esse offerire quella cera bianca alla Masseria del Duomo che di solito e consueto, sotto pena a quelli che non interuenerano in dette due processioni de soldi dece per ogn' uno oltre le altre pene contenute nelli lodeuoli ordini di questa Citta.

Quali Capitoli come sopra cosi capitolati e Regolati li detti Maestri Chiapuzzi Calderari sedaciari e brustiari saranno tenuti osseruare sotto le pene in essi contenute quale

pene il Console nel tempo del suo ufficio sarà tenuto et obbligato scodere dalli contrafacienti et ancora le bone entrate da quelli che apprirano bottega sotto pena di pagare dil loro proprio, e poiche sarano usciti d'ufficio fra giorni quindeci prossimi hauer dato conto e satisfattione della parte spettante al Magnifico Comune alli Magnifici Signori Maestri Rationali sotto pena de libre dece et di ogni altra arbitraria alli Magnifici Signori Antiani Giudici competenti in far che detti Capitoli siano osseruati e sopra l'arte della presente Citta di Saona.

MDLI die VI 9bris.

Additioni, e Regolationi fatte dalli Magnifici Giovanni Stef. fano Coda, Giovanni Steffano Codino, e Giovanni Antonio Chiaparino Regolatori Extraordinarij, alli Capitoli sodetti de Calderari, e confermati dal Magnifico Conseglio l'anno, e giorno sud etto.

E primo che resti proibito tanto alli Calderari quanto alli Chiapuzzi si cittadini come forestieri che anderanno acconciando delli lauori il portare, tenere, et adoperare rami, e lauori falsificati doue fosse dentro nelle bozzole, ò sia maniglie lotone, piombo, ferro ò altre misture, ma solamente debbino esser di ramo richiesto senza alcuna falsificatione dentro e senza manico, poichè quanto si douera pesare, e uendere separatamente, e questo sotto pena d'un scutto per ogni contrauentione oltre la perdita delle robbe adulterate d'applicarsi la metta alla Magnifica Comunità, e l'altra metta alla carità di dett'arte

2° In uirtù di Capitoli quelli, che non hanno imparato sotto Carta la sudetta Arte, in questa Città soglino se son Cittadini pagare scudi tre, e se son forestieri scudi sei resti accresciuta per li Cittadini sino in quattro scudi, e per li forestieri in otto, d'applicarsi secondo la disposizione di essi Capitoli.

3° Essendosi la sudetta Arte presa per suo protettore il glorioso Santo Biagio, e costumando nella città dominante

d' hauer per suo protettore il glorioso Santo Carlo Borromeo, doueranno perciò per l'auenire oltre detto Santo Biagio hauere. e tenere per loro protettore detto Santo Carlo, e così festare le feste d' essi Santi, restandoli prohibito à suoi il tener le botteghe aperte si come l' andar uendendo robbe di sorte alcuna, sotto pena alli contrafacienti d' un scudo per ogni contrauentione d' applicarsi parte alla Magnifica Comunità, e parte alla carità di dett' arte,

4° Che la pena statuita di soldi cinque a quelli che non interueniranno chiamati alla messa dell' arte resti accresciuta sino in soldi dieci d' applicarsi conforme dispongono li Capitoli.

1671 a 18 Nouembre.

Li Magnifici Francesco Chiabrera, Biaggio Laenzi, Giulio Gentile, Paulo Antonio Castello, Paulo Pozzobonello cinque de sei Magnifici Regolatori giurati mancando il Magnifico Carlo Garassino loro sesto Collegha hanno regolato confermato et approuato li soprascritti Capitoli et Additioni dell' arte de Chiappuzzi e Calderari attento la pena di Lire 25 che hanno pagato.

1676 à 14 Nouembre.

Li Magnifici Angelo Fossato, Carlo Alessandro Crema e Giovanni Battista Risso quondam Giovanni Alessandro regolatori straordinari eletti da Molto Illustri Signori Antiani li 22 8bre prossimo passato hanno regolato e confermato sudetti Capitoli de Calderari con sue additioni.

1681 die 14 Nouembris.

Suprascripta Capitula Artis Claputiorum Regulata et confirmata fuerunt per Magnificos Franciscum Gosselinum, Laurentium Cortinum et Johannem Baptistam Delphinum tres Regulatores extraordinarios ellectos a per illustribus Dominis Antianis ad Regulanda Capitula Artium presentis Ciuitatis sub die 14 Octobris proximi preteriti.

1687 die nona aprilis.

Regulata fuere suprascripta Capitula ut ex actis.

1691 5 Aprilis.

Regulata suprascripta Capitula una cum additionibus in eis per Magnificum Dominum Laurentium Cortinum.

1697 die 4 decembris.

Regulata suprascripta Capitula una cum additionibus de quibus in eis per Magnificos Dominos Regulatores extraordinarios.

1703 die 20 Aprilis.

Regulata fuerunt suprascripta Capitula ut ex actis.

1708 die 11 Maij.

Regulata fuere suprascripta Capitula ut ex actis.

E per deliberatione del Magnifico Consiglio dell'anno 1703 a 16 9bre tre maestri rimasti soli in un'arte debbano far un Console, e due, pagare le decime alla Masseria, e chi uolesse essercitare un'arte in quale non ui fusse corpo di essa debba pagare intieramente la buona entrata alla Citta, e chi sara eletto per Console debba accettarlo sotto pena di scuti due.

1719 die Mercurij 26 Junij in tertiis.

Regulata fuerunt suprascripta Capitula per Magnificos Dominos Franciscum Mariam Ricium, Nicolaum Mariam Vacchiolium, et Johannem Baptistam Bellorum, regulatores extraordinarios et addita fuerunt infrascripta Capitula confirmanda a Magnifico Concilio.

1° Che si come alla forma de Capitoli de dette Arte nel § ogn'anno per giorni quindeci vien ordinata a Maestri di dette Arti l'ellezione d'un Console, Riformando detto Capitolo, Debbano in l'auuenire elleggersi due Consoli, cioè uno de Calderari ò sia chiapuzzi, e l'altro de sedacciari, ò sia brustiari, quali uniti habbino in tutto o per tutto l'istessa facoltà, che alla forma di detti Capitoli uiene conferta al Console solo.

2° Siccome alla forma del medemo § si douera far ellezione d'un Consigliere, il quale in compagnia dell'altro Consigliere e Console reggera e gouernara le dette Arti, Jn auuenire si tralascierà la detta ellezione, mentre in luogo il detto Consigliere, che si elleggera, dourà restare l'altro Console che uscirà di Consolato, in modo tale che in avvenire quelli che usciranno da Console prò tempore immediatamente resteranno Consiglieri.

3° Li Maestri dell'arte dei Chiapuzzi, e Calderari potran fabricare, e far fabricare ogni opera de Rami, quali douranno uendere separati dal ferro ne sarà permesso, ne concesso à detti Chiappuzzi, e Calderari uendere alcuno lavoro di ramo, doue sia ferro anesso, ma ogn'uno separatamente dando il suo prezzo al ramo ed il suo al ferro, secondo il suo solito, e consueto corso, e se sara alcuno, quale ardischi, o presumi uendere ramo insieme con ferri incorri in pena de 4 scuti per ogni uolta che sara contrafatto a giudicio de Magnifici Signori Censori, a quali resterà incaricato il douere diligentemente inuigilare, e procurare l'intiera osseruanza del presente Capitolo, et a questo effetto dourà il Cancelliere farle hauere una copia del medemo Capitolo.

1720 a 29 Luglio.

Le soprascritte additioni sono state dal Magnifico Consiglio comprouate come per deliberatione al libro delle propositioni d'esso.

1725 a. .I. .

Denuo regulata.

1731 11 Augusti.

Denuo regulata, et ulterius facte additiones hic registrate quae comprobantur a Magnifico Concilio.

1736, à 25 7bre.

Stati di nouo regolati da Magnifici Giovanni Benedetto Corsi, Giacinto Panicci, Stefano Cattaneo con l'infrascritte additioni, quali per essere state comprouate dal Magnifico Consiglio per hauere forza di legge sotto li 26 9bre di detto anno qui si registrano per hauerne l'osseruanza, e sono cioè

Sicome nell'additione fatta à sudetti Capitoli l'anno 1719 a 18 Giugno, confermato dal Magnifico Consiglio a 29 Luglio 1720 resta prohibito a Maestri Calderari il poter uendere alcuna opera di Rame unita col ferro sotto pena di scuti quattro per ogn'uno per ogni uolta che sara contrafatto, cosi si aggiunge che à tale prohibitione restino anche soggetti tutti li Chiapuzzi, e Calderari forastieri, in modo tale che ritrouandosi alcuni d'essi hauer uenduto, ò esposto in uendita alcuna opera di rame unita al ferro come sopra prohibita, debbono li Maestri Censori condannarlo sulle pene di sopra anonciate.

Parimenti alli §§ delli detti Capitoli successiui l'uno all'altro cioe « Non sara alcuno e dichiarando però che se capiteranno, Viene permesso à Chiapuzzi, e Calderari forastieri, sedaciari, e brustiari de uendere, et acconciare lauori spettanti à dette rispettiue arti per lo spatio di giorni dieci e non più, con pagare con tale permissione soldi trentacinque à Consoli delle medeme Arti quali soldi 35 nel tempo della formatione de medemi Capitoli erano mezzo scuto d'oro, e perciò di parimenti dourebbero pagare lire

cinque, cosi essi Magnifici Regolatori hanno riformato i medemi §§ quanto sia però rispetto à i detti giorni dieci, e pagamento di detti soldi 35 uolendo che nel resto habbian tutta la sua forza, e uigore, hauendo aggionto, ò sia riformato in tutto come in appresso cioe

Che detti forastieri, debbano pagare soldi cinquanta per ogni uolta che uerranno à uendere ò sia acconciare lauori spettanti à dette Arti a Consoli delle medeme e che non possano starci più di otto giorni per uolta, e standoui di più di detti otto giorni debbano pagare altri scuti cinquanta e cosi di otto in otto giorni, e sempre prima di esporre la robba in uendita, e di acconciarne delle uecchie, e non seguendo detto pagamento ogni uolta come sopra, possano li Consoli pignorare, et obbligarli al pagamento doppio, e cosi.

1741 28 7bris.

Denuo regulata.

1750 11 Maij.

Denuo regulata.

1756 27 Januarij.

Denuo regulata.

1761 die 28 Februarij.

Magnifici Domjni Regulatores Ordinarij electi ab Illustrissimis Domini Antianis in omnibus ad formam Statuti visis dictis Capitulis et additionibus utendo facultate sibi attributa a statuto omnimodo regulaverunt et confirmaverunt dicta Capitula, et additiones, et ordinaverunt quod invocatione dicte Artis in processionibus amplius non vocentur vulgo li Chiapuzzi, e Brustiari, sed tantum Calderaj, et ita.

1763 dio 31 Januarij.

Denuo regulata.

1771 5 Januarij.

Denuo regulata per Magnificos Dominos regulatores ordinarios eisdemque facta aditio comprobata ex imo a Magnifico Concilio die 28 Februarij, ut in libro propositionum Magnifici Consilij dicti anno 1771.

1771 28 Febrajo.

Al regolamento di buona entrata uide in libro propositionum presentis Ciuitatis.

CAPITOLI DELL' ARTE DE BATTITORI DI BOMBACE

Primieramente quest' arte restera al presente composta delli infrascritti Maestri cioè Paolo Bado di Bernardino Ignatio Bado quondam Steffano Bartolomeo Bado quondam Fruttuoso // Emanuele Bado quondam Fruttuoso // Bartolomeo Bado di Ignatio // Gio Batta Ranuccio quondam Agostino // Basilio Bado quondam Steffano // Anselmo Bado di Basilio // Angelo Robatto di Franco // Tomaso Bado quondam Stefano // Paolo Bado di Tomaso e Bartolomeo Poggio.

Sarà detta arte sotto il Patrocinio di Santo Antonio Abbate la di cui festa si celebra il 17 Gennaio, qual giorno sarano tenuti, et obligati tutti li maestri dell' arte sudetta di festarlo, et andare in detto giorno nella Chiesa Catedrale della presente Città ad assistere, et udire la santa messa, che in honore di detto Santo sarà fatta celebrare in detta Chiesa da Consoli dell' Arte medema, si come ancora ad assistere al uespro, e diuini uffici, quando così da parte de loro Consoli le uenisse ordinato, sotto pena à chi de sudetti Maestri transgredisse in alcuna delle sudette obligationi di soldi uenti per ogni transgressione da applicarsi alla carità di detta Arte.

2. — Doueranno li Maestri dell' Arte sudetta in detto giorno pure congregarsi in quel luogo, che le verrà ordinato dà loro Consoli per uenire all' elezione de' consoli successori, e chi di essi chiamato mancherà di interuenirui incorra in detta pena da applicarsi come sopra, e chi di essi si partisse da detto luogo senza licenza de consoli prima che fusse seguita detta elletione incorra in pena di soldi trenta da applicarsi come sopra, et uniti che saranno almeno in le due terze parte de maestri essercitanti la medesima arte, inuocato prima il Spirito Santo, fatta la nomina di quei maestri, che ogn' uno d' essi uorrà nominare,

resteranno eletti per Consoli quei due che haueranno riportato maggior numero de uoti passando la mettà, douendo tale ellezione esser fatta, e riceuuta dal Cancelliere della Magnifica Comunità.

Staranno detti Consoli in ufficio un' anno solamente, et ogn' anno in detto giorno si douerà fare l' ellezione de successori, sotto pena a' Consoli che negligentassero di far fare l' ellezione sudetta di lire dieci dà applicarsi mettà alla Magnifica Comunità, e mettà all' arte sudetta.

Doueranno anco in detta arte esserci due consiglieri e per ciò seruiranno in tale carrica li due Consoli che usciranno d' ufficio.

3. — Saranno tenuti, et obligati tutti li Maestri di detta arte pagare in mano de Consoli per far le spese di detta arte, e di sudetta festa ogni sabato per ogn' uno di detti Maestri una da otto denari, e chi mancasse di pagarla sij obbligato a pagarle soldi quattro, e se tralasciasse per sei mesi continui resti priuo del beneficio di Maestro e cassato dall' arte sudetta.

4. — Se per uantaggio di detta arte fusse bisogno di far spese maggiori dell' importare della sudetta decima stabilita, saranno tenuti et obligati tutti li maestri dell' arte sudetta pagare prontamente quella portione in cui ogn'uno di essi sarà tassato da detti Consoli, e Consiglieri, sotto pena a chi mancasse, di pagare il doppio di quello fusse tassato, qual tassa detti Consoli e Consiglieri douranno farla giusta, e conueniente sotto pena di pagar di proprio, et in caso di diferenza dourà ricorrersi da Molto Illustri Signori Antiani loro giudici.

5. — Restera prohibito à qualonque persona di qualsiuoglia stato, grado, e condittione l' essercitare, o far essercitare sudetta arte di battitore di bombace nella presente Città, e sua giurisdittione se non sarà ascritta, e matricolata nell' arte medema alla forma de' presenti Capitoli, sotto pena di lire uenticinque e perdita de bombaci lauorati, e da lauorarsi e delli attrezzi da applicarsi mettà alla sudetta Comunità e l' altra mettà all' arte sudetta.

6. — Non potrà alcun Maestro nell' arte sudetta tenere

più d' un garzone, quale dourà essere incartato alla presenza almeno d' uno de' consoli, e riceuuto tale incarto dal Cancelliere della Magnifica Comunità, da durare per anni sei continui sotto pena à chi transgredisse di lire uenticinque da applicarsi come sopra.

7. — Ne meno sarà lecito ad alcun maestro tenere alcun lauorante, sotto l' istessa pena da applicarsi come sopra, in qual pena anche incorrino, quando prendino per lauoranti, o per aiuto donne che non siano mogli, sorelle, ò figlie de medemi maestri respettiuamente.

8. — Se alcuno de garzoni incartati si partisse dal suo maestro seuza caosa legitima non possi più essere incartato da altro maestro sotto pena a chi l' incartasse di lire uenti da applicarsi come sopra.

9. — Quei garzoni, che haueranno terminata la loro incartatione, se uoranno essere matricolati, et essercitare l' arte sudetta, douranno prima essere essaminati da detti Consoli, e Consiglieri, quali affermando con loro giuramento in mano del Cancelliere sudetto di hauerli ritrouati idonei restino matricolati, et ammessi all' essercitio dell' arte sudetta, purchè però prima di essercitarla paghino per la buona entrata se saranno cittadini della presente Città lire dodeci, e se saranno forastieri lire uentiquattro mettà alla Magnifica Comunità, e mettà all' arte sudetta.

10. — Li figli de Maestri essercitanti l' arte sudetta. e nati dopo la matricolazione di suo padre non saranno soggetti ad incarto, nè meno à detta buona entrata, ma essaminati in tutto come sopra, e ritrouati idonei come sopra, resteranno ammessi con pagare per la buona entrata solamente libre tre di cera bianca alla dett' arte.

11. — Però se alcuno de maestri non essercitasse la arte sudetta, li suoi figli non potranno godere del detto priuilegio di figlio di maestro, ma douranno essere incartati, essaminati, e pagare la buona entrata come si dispone nel nono capitolo.

12. — Se ui sarà qualche Cittadino, ò forastiero abile ad essercitare sudetta arte, e che desideri essercitarla non ostante che non sij stato incartato dourà esserui ammesso,

purchè prima d'esser essaminato e ritrouato idoneo alla forma del sudetto nono capitolo, e purchè prima di essercitar l'arte sudetta paghi per la buona entrata da ripartirsi come sopra se sarà cittadino lire ventiquattro e se sarà forastiere lire quarantotto.

13. — Saranno pure obbligati li consoli pro tempore nel tempo nel loro rispettiuo ufficio tenere un libro in quale sarà loro preciso obbligo di notarui tutto quello, che scuoderanno si di buon' entrata, e condanne, che di decime, e tasse come pure notarui tutto quello e quanto spenderanno per sudetta festa, e per beneficio e mantenimento dell'arte medema, et in fine del loro respettiuo ufficio doueranno consegnare il detto libro à loro successori con il pagamento del residuo che le sarà rimasto, sotto pena a medemi consoli di lire dieci per ogni contrauuentione da applicarsi come sopra.

14. Non sara permesso ad alcuno, di sudetti maestri lauorare, ò sia battere il bombace per alcuna persona, ò sia bottegaro, ma solamente per li maestri dell' arte de bombaciari sotto pena di lire uenticinque per ogni maestro e per ogni uolta che fusse ritrouato che contrauenisse al presente capitolo da applicarsi come sopra a risalua de quei a' quali fusse permesso in uigor de loro capitoli sicome de Cittadini, che uolessero farsene battere, ò sia lauorare per uso di loro casa e famiglia, e non per negotio.

15. — All' incontro resterà proibito à tutti li maestri dell' arte de bombaciari della presente Città il far lauorare ò sia battere li loro bombaci da altri fuori che da Maestri della detta arte di battitori di bombace sotto consimile pena e perdita del bombace dato a battere da applicarsi come sopra, e nemeno sotto l' istessa pena potranno loro stessi bombaciari battere detto bombace.

16. — Restera pure permesso a cittadini per uso di loro casa, o famiglia farsene uenire di fuori del lauorato in poca quantita e purche non sia per negotio ad esclusione di detti maestri bombaciari, et anche da mercadandi per negotio, quelli non potranno per alcun conto introdurre di bombace battuto, sotto la detta pena da incorrersi da

chi contrauenisse da applicarsi come sopra. Restando però in facoltà à cittadini, e mercadanti il poter far uenire di fuori, e negotiare bombaci filati e di qualsinoglia sorte.

17. — Saranno pure obbligati tutti detti maestri battitori di bombace et ogn' un di loro lauorare, e battere il bombace bene, e fedelmente, in maniera che sij ben nettato e purgato, e renderlo che non sia humido sotto detta pena di lire uenticinque da incorrersi da quel maestro, che contrauenisse ad alcuna cosa delle contenute nel presente capitolo da applicarsi come sopra.

18. — Resterà parimenti prohibito a detti maestri battitori di bombace et a ogn' un di loro il uendere, ò far uendere per interposta persona qualsiasi benche minima quantità di bombace lauorato, e non lauorato, battuto e non battuto, ò sia filato sotto sudetta pena da scuodersi da chi contrauenisse, da applicarsi come sopra, essendo che ciò spetta a detti maestri bombaciari.

19. — Per ultimo detti maestri battitori di bombace saranno tenuti et obbligati andare ogn' anno alle due solenni processioni del Corpus Domini, et Assontione di Maria Vergine in quel luogo le sarà assignato da Molto Illustri Signori Antiani, si come ogni anno nel giorno sudetto dell' Assontione douranno essi consoli presentare a Magnifici Massari della presente Città il solito brandone di cera bianca come pratticano le altre arti sotto le pene contenute ne statuti della presente Città.

1712 die 15 Maj.

Fuerunt suprascripta capitula ordinata et approbata a Magnifico Concilio praesentis Ciuitatis Sauone.

1723 26 Junij.

Denuo Regulata.

1734 10 Settembre.

Denuo regulata.

1740 die 23 Julij.

Denuo regulata suprascripta Capitula per Magnificos Dominos Benedictum Corsum, Lucianum Hieronjmun Paniciam, et Ermenegildum Monleonem Regulatores extraordinarios artium cum additionibus de quibus infra, uidelicet.

Che tutti li maestri di detta arte siano tenuti et obbligati interuenire a tutte le congregationi di essa arte in modo tale che se alcuno d'essi auuisato prima per parte del de consoli mancherà d'interuenire alle congregationi sudette incorra ipsofacto in pena di lire due applicate alla Carità di detta Arte, qual pena detti Consoli saranno tenuti essiggere da ogni uno che mancasse non legitimamente impedito, sotto pena di pagare di proprio.

In oltre sicome il nono et il duodecimo de sudetti Capitoli stabiliscono la buona entrata da pagarsi da quei uogliono essercitare detta arte, cioe per li cittadini incartati in lire 12, e per li cittadini non incartati, e forastieri incartati in lire 24, e per li forastieri non incartati lire 48, qual buona entrata per esser troppo tenue a caosa che passano assai maestri quali poi non si possono sostentare, cosi si accresce la medema cioe per li cittadini incartati in lire 18, per li cittadini non incartati e forastieri incartati in lire 36, e per li forastieri non incartali in lire 72 da ripartirsi tutte per mettà alla Magnifica Comunità, et alla dett' arte.

Parimenti il § 3° che obbliga tutti li Maestri à pagare ogni sabato ai Consoli una da otto in conto delle spese della medema arte con la penale di soldi quattro à chi mancasse per una uolta, et a chi mancasse per sei mesi, di esser priuo del benefici di Maestro e cassato dall'arte, è stato rispetto la penale sudetta circa i sei mesi corretto come in appresso - cioe

A chi transgredisse per sei mesi continui, si intenda, e sia obbligato immediatamente pagare lire quattro e perciò possa esser fatto subito pignorare dalli Consoli per essigerli detta pena.

Il § settimo, che prohibisce a Maestri il tenere lauoranti, si come ancora donne, che non siano mogli, sorelle ò figlie de medemi Maestri sia uariato come in appresso.

Se ui sarà alcuno che habbi terminato la sua incartatione, e non arriui all'età di uent'un anno, che possa subito terminato il suo incarto accordarsi per lauorante con qualche Maestro, sino che arriui a detta età, e gionto alla medema età resti in sua ellettione ò di passare Maestro alla forma de Capitoli, ò pure di continuare sino che le piacerà à lauorare in qualità di lauorante con alcuno de Maestri di detta arte, ma non da sè solo ne altrimente ne in altro modo.

Similmente l'11 § quale priua li figli di quei Maestri che non essercitano l'arte sudetta a poter godere beneficio di figlio di Maestro, resta abolito et in sua uece posto come in appresso.

Che nessuno possa esser accettato per Maestro in quest'arte se non aurà uent'anni compiti sia figlio di Maestro, sia incartato, o sia di qual qualità, e conditione si sia ancorche fusse abile, e sciente.

Inoltre al § sesto che parla de Garzoni, e del loro incarto, si e aggionto come in appresso, cioe che non sia permesso ad alcun Maestro, il quale non auesse bottega aperta, e specialmente se egli stesso lauorasse con qualche altro Maestro il poter incartare alcun garzone, e siano tenuti li Consoli, o Console, che interueniranno alli detti incarti auuertirne e auuisarne il Cancelliere, acciò non riceua dette incartationi.

Si è parimenti aggionto alli medemi Capitoli, cioè

Sarà lecito ad ogni Maestro e non altri il poter andare a batter bombace in casa di qual si uoglia persona benche fusse bombaciaro, purchè in tal caso detto Maestro paghi in mano delli Consoli pro tempore soldi due al giorno di detto lauoro, altrimente non pagando prontamente detti due soldi al giorno, debba esser condannato, e possano detti Consoli essiggergli a ragione di soldi quattro in pena dell'esser stato renitente al detto pagamento, e detti denari

uadano a beneficio di detta arte per le spese convenissero farsi.

Che si abboliscano affatto li due §§ cioè il decimoquarto, decimoquinto e così

1740 à 12 Settembre.

Le sourascritte additioni sono state dal Magnifico Consiglio comprouate perche in auuenire habbino forza di legge, e debbano inuiolabilmente osseruarsi, e come dalle deliberationi di esso Magnifico Consiglio a cui etc.

1766, die 19 Januarij.

Denuo regulata cum suis additionibus.

1771 12 Januarij.

Denuo regulata cum suis additionibus a Magnificis Dominis Regulatoribus ordinarijs absque ulla additione.

1737 die Mercurij 8 Maij in Vesperis.

In pleno et Generali Concilio Magnificorum Ciuium Conciliariorum praesentis Ciuitatis Sauone.

Super 4ª posta

CAPITOLI DELL'ARTE DE BOMBACIARI

Questa arte de Bombaciari osseruerà per loro Santa, et Auuocata la Presentatione della Beata Vergine la di cui festa si celebra alli 21 di 9bre, in qual giorno, e festa tutti li Maestri di detta arte saranno tenuti, et obligati interuenire nella Chiesa Cattedrale della presente Città alla Messa, et altre fontioni, che si faranno ad honore d'essa Beata Vergine, e come sarà da Consoli ordinato, sotto pena à ciascun Maestro che mancasse à quanto sopra di soldi quaranta applicati alla carità di detta arte.

Nel qual giorno, e festa li Maestri sudetti Bombaciari, si congregheranno insieme, e faranno estrattione di due Consoli riceuuta dal Cancelliere della Magnifica Comunità, et elletti che saranno giureranno alla presenza de Consoli predecessori in mano del detto Cancelliere, di osseruare, e fare che da tutti gli altri di detta arte uenghino osseruati li presenti Capitoli, e quelli Maestri che chiamati non interueranno à detta ellettione, incorrerano in sudetta pena da applicarsi come sopra.

Li sudetti Consoli come sopra eletti douranno prontamente accettare il medemo ufficio, e chi di essi ricuserà d'accettarlo incorrerà in pena di scuti quattro da applicarsi metta alla Magnifica Comunità e metta, all'arte sudetta.

Ai quali Consoli ogn'uno di detta Arte dourà prestare ogni ouore, e riuerenza, ed anco ubidienza nelle cose spettante all'arte, massime quando douranno congregarsi li Maestri per trattare li interessi della medema Arte, douendo ogn'uno interuenirui, sotto pena a chi mancasse, di soldi quaranta applicati come sopra alla detta Arte.

Se alcuno d' essi ardirà dire parole impertinenti, ingiuriose, ò minatorie a detti Consoli incorrerà in pena di un scuto applicato metta al Magnifico Comune, e mettà all'arte sudetta.

Potranno li detti Consoli conoscere, e decidere ogni deferenza che potesse uertire fra li Maestri di detta Arte, ò con li lauoranti, ò filatori, ò tessitori sino alla somma di lire tre, et ogn' uno dourà acquietarsi a quanto sarà deciso da detti Consoli.

L' arte sudetta de Bombaciari consisterà in fabricare, o far fabricare delle robbe infrascritte cioé Bombasine, ò sia Brettanie, Cottonine, fustanei, Mezatini Dobletti, e simili robbe doue entra filo, e filo, e Bombace.

Ma perchè à quest' arte molto importa, che la fabrica delle sudette robbe sia fatta con ogni diligenza, fedeltà, e sincerità massime rispetto alle larghezze, et in ordine delle cottonine anche rispetto alle longhezze, e che li fili siano di tutta perfettione, e li bombaci nuoui, e di cottone, che non sia stato in opera; Perciò ogni Maestro di detta Arte sarà tenuto, et obbligato sotto le infrascritte pene, osseruare in fabricare, e far fabricare delle sudette robbe in tutto come in appresso cioè

Prima che ogni pezza di Bombasina, ossia Brettania sia, e resti in larghezza di portata diecinoue, e di fili quaranta per ogni portata in modo tale, che arriui alla larghezza di palmi due e queste per comodità delle Botteghe de Merciari, e patteri.

Possano però anco fabricarne, o farne fabricare di dette tele Bombasine, tanto piane come rigate, et anche di tutto filo in largezza di portata uenticinque, e di fili quaranta per ogni portata in modo che arriui la detta tela bombacina alla larghezza di palmi due, e tre quarti di palmo e non altrimente, come si ò pratticato fin' ora.

Secondariamente ogni pezza di cottonina, che si fabbricarà, o si farà fabricare dourà essere ordita, e tessuta come sopra con buone qualità di Bombaci, e fili con larghezza di palmi uno, e tre quarti conforme il solito, e con

fili seicento quaranta e non meno, e di longhezza palmi centouenti.

Et afinchè li detti lauori siano fatti di perfettione si ordina, che non possino detti Artisti ne altri mandar fuori di dette Bambasine, e Cottonine, ne porle in vendita, che prima non siano reuiste, et approuate dalli Consoli sotto pena a chi le fabricherà di mala qualità, o le manderà fuori non approuate, o le uenderà come sopra, che restino le medeme confiscate, et applicate un terzo all' Ospitale di N. S. di Misericordia, altro terzo all' Ospitale di S. Paolo, et altro terzo all' accusatore; sarà perciò preciso obligo de Consoli di detta arte, di visitare tutti li lauori, che le saranno portati, e riconoscere diligentemente se saranno ben fabricati, e con le dette larghezze e file, si come con bombaci, e fili di buona qualità, sotto pena a medemi Consoli, che ammettessero di detti lauori mal conditionati di scuti uenticinque moneta corrente per ogn' uno di essi da applicarsi come sopra, e rispetto alli lauori fatti dalli Consoli douranno essere reuisti come sopra dalli due di Consiglio di detta Arte, con l' istesso obbligo, e pene come si è detto de Consoli; e per fare che le bombasine riescano più spesse e più carcate, douranno essere fabricate con la medema quantità di fili di sopra stabiliti ma con pettine assai spesso, à fin che restino come sopra si è detto, sotto pena di lire quattro per ogni pezza che non si ritrouasse ben spessa, e ben carcata da applicarsi metà alla Magnifica Comunità, e mettà all' arte sudetta, e perciò li tessitori, o tessitrici non potranno tessere le dette bombacine, e cottonine, solo con pettine che hauranno obligatione di prendere da Consoli di detta Arte, e che sia marcato col bollo dell' arte sotto pena di perder le manifatture.

E se li maestri dell' arte sudetta fabricheranno, o faranno fabricare fustanei, dobletti, o di simili robbe spettanti a detta arte, douranno farli, o farli fare di quelle lunghezze e larghezze solite, e consuete, come quelli che son fabricati, e uengon da Milano, e douendosi tingere farli dare quelle bone tinte, che si conuengono, con darli bono guado, e bon endego, e quelli Maestri che contrafaranno tanto in le lar-

ghezze, e lunghezze, quanto in le tinte come sopra, incorrino nella pena come sopra da applicarsi mettà al Magnifico Comune, e mettà all' arte sudetta.

Che ogni Maestro de l' arte sudetta debba hauere il suo bollo ò sia segno, et impressione che intende di fare sopra il fine de suoi lauori, che sia di Piombo, in cui sia il nome, e cognome del Maestro da una parte, e Sauona dall' altra, e dourà dichiararlo in atti del Cancelliere della Magnifica Comunità, fra quindeci giorni doppo l' approuatione dei presenti Capitoli dal Magnifico Consiglio, e ritrouandosi alcun lauoro fuori delle botteghe, ò case delli detti respettiui Maestri, non marcato col detto bollo, ò sia segno, s' intenda non solo confiscato, ma ancora il maestro di tale lauoro incorra in pena di lire uenticinque da applicarsi come sopra.

Non potrà alcun Maestro contrafare il bollo, ò marco dell' altro Maestro, sotto pena di scuti cinquanta, e perdita della robba col bollo contrafatto da applicarsi come sopra, e di più tale contrafaciente resti sospeso dall' esercitio di detta arte a beneplacito dei Molto Illustri Sig^{ri} Antiani.

E per leuare tutte le frodi, che possono seguire in pregiudicio della detta arte da qualche Maestro della medema, che per qualche poco danaro si facesse lecito di imprestare il suo nome et il suo bollo ad altre persone non descritte in detta Arte, quali sotto il suo nome facessero fabricare robbe spettanti a dett' Arte; Perciò detta Arte de bombaciari dourà hauere un altro bollo publico, che si chiami bollo dell' arte, qual bollo debba sempre stare, e conseruarsi appo li Consoli della medema arte, e niuno Maestro di detta Arte potrà far fuora cauezzi per far delle bombacine, o Cottoniere, che oltre il suo bollo non siano anche bollati con detto bollo dell' arte, e ritrouandosi delli Cauezzi, o Bombacine, e Cottonine bollate solamente col bollo del Maestro, che le fà fabricare, incorra il detto Maestro nella istessa pena, come se non hauessero alcun bollo.

Possano però detti Consoli ogni uolta che qualche Maestro uenisse in far bollare col bollo pubblico dell' arte detti Cauezzi, se così stimeranno obbligare quel tale maestro à

giurare se ueramente quella Bombacina, ò Cottonina che si uorrà fabricare da quel cauezzo dourà esser fatta, o dourà seruire per conto suo proprio, e di sua bottega, ò per conto di altri, e ricusando qualche maestro di subire tal giuramento caschi subito in pena di lire uenticinque per ogni uolta che ricuserà da applicarsi come sopra,

E perchè li detti lauori rieschino di perfetione saranno tenuti, et obligati li manifatturieri e manufatturiere di qualsiuoglia de medemi lauori fabricarli e tesserli con ogni diligenza, et attentione, e quando non fossero ben fatti, e ben conditionati, dourà il Maestro ricorrere dalli Consoli, li quali se giudicheranno detti lauori di Cottonine e bombasine mal tessuti e fabricati, restino essi manufatturieri sospesi dalla fabrica di essi lauori, e non sia lecito ad alcun altro maestro darli altra robba da fabbricare sotto pena di lire uenticinque per ogni uolta che sarà contrafatto da applicarsi come sopra.

Saranno pure obbligati li detti Manifatturieri, ò sia tessitori restituire alli Maestri le Bombasine, e Cottonine che haueranno tessuto, attaccate a loro lizzi, e pettini, acciò si possa uedere se restino con la douuta larghezza, e numero di fili in conformità de presenti Capitoli, sotto pena a quelli manufatturieri, e manufatturiere che non li porteranno attaccati come sopra, di perdere la loro manifattura, et alli Maestri che li riceueranno senza denonciarli di lire uenticinque da applicarsi come sopra.

Li orditori et orditrici di detti lauori douranno ordirli del numero di fili ordinati come sopra dà presenti Capitoli sotto pena di soldi uenti per ogni cauezzo da applicarsi come sopra, et in somma tutti quelli, che fabricheranno cose spettanti a detta arte saranno soggetti e sottoposti alli presenti Capitoli, et al Giudicio de Consoli per caosa di detti lauori.

Li detti Consoli haueranno aotorità sempre che a loro parerà, o piacerà, e almeno una uolta il mese, per debito del loro ufficio, di uisitare le botteghe delli Maestri di detta arte, per uedere se le robbe che haueranno in bottega sa-

ranno buone, e recipienti, ne alcuno Maestro potra impedirli sotto pena di due scuti applicati come sopra,. e perciò ogni Maestro di detta arte dourà farla et essercitarla nella presente Città, ò pure nei Borghi di essa. e non altroue sotto pena della perdita della robba applicato come sopra.

Non sara lecito ad alcuno di qual si uoglia stato, grado e condittione si sia, se non sarà Maestro matricolato in detta arte. di fabricare si come ne meno tenere, ne uendere di dette Bombasine, Buttanie, Cottonine, fustanei, dobletti e simili robbe oue entra filo e bombace, e parimente neanche tenere, ne uendere cotone, ò sia bombace filato e desfilato, sotto pena della perdita delle robbe, e sino in lire cinquanta per ogni uolta che sarà contrafatto in alcuna delle sudette prohibitioni, a qual pena non sijno sogetti quelli Maestri d'altre arti, a quelli per li Capitoli della loro arte le fusse permesso tenere e uendere alcuna delle soprascritte robbe, si come ne meno li Cittadini per quelle robbe, facessero fabbricare per uso delle loro proprie famiglie, purchè però non se ne abusino con mandarle, o farle uendere per altri in quali casi restino soggetti a sudetta pena.

E ne meno sarà lecito à Battitori di bombace il batterne ad alcuna persona che non sia Maestro di detta arte senza licenza de Consoli della medema sotto pena della perdita della robba, e di lire dieci da applicarsi come sopra, à risalua di quei, a' quali fosse permesso in uigor de loro Capitoli; si come de Cittadini, che uolessero farsene battere, ò sia lauorare per uso di loro casa, e famiglia e non per negotio.

Quelli che uorranno fare et essercitare l'arte sudetta, doueranno prima hauerla imparata nella presente Città da alcuno de Maestri d'essa arte per anni sei continui, e non meno, e con incartatione per detti sei anni fatta alla presenza almeno d'uno de Consoli, e riceuuta dal Cancelliere della Magnifica Comunità, uno de quali Consoli almeno dourà anco esser presente quando dal detto Maestro uorra dichiararsi tale incartattione terminata afinchè detta arte non resti frodata sotto pena a quelli che non osserueranno quanto sopra di due scuti applicati come sopra, dichiaran-

dosi che non possi incartarsi alcuno che passi l'età d'anni sedici, sotto pena di nullità dell'incarto e ne meno con Maestro che non habbi bottega aperta sotto sudetta pena.

Quelli che haueranno seruito li detti sei anni sotto carta, uolendo essercitare la detta arte, douranno esser essaminati dalli detti Consoli alla presenza dell'arte, nella forma che si dirà in appresso, e ritrouati idonei, e sufficienti, pagando però prima se saranno Cittadini lire uenticinque da diuidersi come sopra, e se saranno forastieri lire cinquanta, potranno fare et essercitare l'arte sudetta. E se non haueranno imparata l'arte sudetta sotto carta, se saranno Cittadini pagaranno lire cinquanta di buona entrata, e se saranno forastieri lire settantacinque da diuidersi come sopra e di più libre quattro di cera bianca alla detta arte, quali libre quattro doueranno esser pagate da tutti quelli che passeranno maestri tanto incartati come non incartati, e tanto Cittadini come forastieri, oltre la bon' entrata detta di sopra.

Ma se saranno figli de Maestri de detta arte ritrouati idonei come sopra potranno fare, et essercitare detta arte con pagare libre quattro di cera bianca a beneficio di detta arte.

L'esame che douranno subire tutti quelli uoranno essercitare l'arte sudetta consisterà in saper ordire, e desordire li lauori di detta arte particolarmente quei che sono più in uso, si come in conoscere dalli interrogatorij che se li douranno dare da detti Consoli, se siano capaci di poter essercitare la medema arte, e ritrouati idonei a giudicio della maggior parte de Maestri di detta arte radunati, e pagata la buona entrata disposta da Capitoli potranno essercitare l'arte sudetta.

Tutti quelli, che ardiranno aprir bottega di detta arte senza la sudetta qualità e pagamento di bona entrata incorreranno nella pena della perdita della robba esposta, in uendita tanto fabricata come non fabricata.

Non ardirà alcun Maestro di detta arte, ne altri qualsiuoglia comprare alcune cose, o robbe spettanti a dett'arte da garzoni incartati, o da lauoranti nè da tessitori, e bat-

titori di bombace, ne meno da figli de Maestri, che siano minori, sotto pena di scuti quattro, per ogni contrauuentione da applicarsi come sopra douendo ogni Maestro trattennerla per darne scienza al Maestro Padrone dell' istessa robba, affinchè possa prouuedere alla sua indennità con far castigare da chi spetta simili delinquentie.

Si prohibisce ancora a tutti li maestri che tagliano uele, ò sia tagliatori di uele di qualsiuoglia bastimento a poter fabricare, ò far fabricare, ne uendere cottonine ne altra qualsiuoglia robba di filo, e bombace, ouero oue entri bombace, come tele bombacine, et altro ne per loro stessi ne per interposta persona, ne con maestri dell'arte su detta far baratte di fili cotoni, canepe, e lizzi in qualsiuoglia modo, ne meno tener patti taciti, ò espressi con detti Maestri, e lauoratori et robbe a uso di detta arte, sotto pena della perdita delle robbe tanto fabricate quanto da fabricarsi, oltre la pena di lire cinquanta sino in lire cento per ogni uolta che sara contrauuenuto tanto dalli Maestri bombaciari quanto dalli tagliatori di uele da ripartirsi come sopra, con aotorità a' Consoli di poterli astringere al giuramento, e chi ricuserà di giurare incorri in la pena di lire uenticinque da applicarsi come sopra.

Li detti Maestri bombaciari saranno franchi dalla Gabella di Canna della presente Città per tutti li cauezzi, e fili che li uerranno da Lione, ò altri luoghi fuori da loro negotiati, e comprati per uso della loro arte, si come ancora per li cauezzi di filo, e bombaci filati, che fanno uenir da Genoua, et alla forma delle sentenze fatte da Molto Illustri Signori Antiani l'anno 1623 a 13 Maggio e l'anno 1634 à 15 Giugno a' quali etc.

Arriuando in Sauona qualche quantità di canapa uenale, li Canapari siano preferti a' Bombaciari, e Marciari et altri nella compra della medema canepa, a tal che uolendola essi Canepari comprare ò tutta, ò parte per l'istesso prezzo debbano essi hauerla ad esclusione delli sudetti.

Possano però detti bombaciari, e merciari per ogn' un di loro, e qualonque altro per suo conto proprio far uenir di fuori qualonque quantità di canepa per uso di loro bot-

teghe, o cose, purche in quanto a detti Merciari, e Bombaciari sia canepa di perfettione delle qualità non prohibite da loro Capitoli ò altre leggi, ordini, o decreti.

Douendo detti Merciari, e Bombaciari far accomodare canepe, debbano farle accomodare da Maestri di detta arte de canepari ò pure dalle donne alle quali è permesso ò dalla medema arte o da Molto Illustri Signori Antiani, sotto pena della perdita delle medeme canepe.

Saranno tenuti et obligati detti Consoli, e Maestri di detta arte interuenire tutti alle due solenni processioni che si fanno ogn' anno nella presente Città, cioè del Santissimo Corpo di Nostro Signore, e dell'Assontione della Beatissima Vergine Maria nel mese di Agosto, et in essa offerire il solito brandone di cera alla Massaria del Duomo secondo il solito, sotto pena a quei che mancheranno di soldi quaranta per ogn' uno applicati à dett' arte, oltre le altre pene contenute nelli ordini della Città.

E douranno pure tutti li Maestri contribuire prontamente à Consoli la loro portione delle spese faranno per dette processioni, et offerta di brandone di cera, si come di tutte le altre che faranno per beneficio d' essa arte, sotto pena di pagarle tutte le spese giudiciarie, e stragiudiciarie che fussero obligati à fare contro alcuno Maestro per hauere la detta portione di spese; e doueranno li detti Consoli in fine del loro anno dare fra giorni otto li conti della loro amministratione à Consoli successori sotto pena arbitraria a Molto Illustri Signori Antiani.

Quali tutti Capitoli e Regole li Maestri di detta arte saranno tenuti, et obligati osseruare sotto le pene in essi contenute, quali pene li detti Consoli nel tempo del loro ufficio douranno scuoterle sotto pena di pagare di proprio, et infine del loro ufficio fra quindici giorni dar conto alli Molto Illustri Signori Maestri Rationali della parte spettante alla Magnifica Comunità alla forma di detti Capitoli sotto pena di scuti quattro applicati al Magnifico Comune, oltre l' importare del douuto come sopra al detto Comune a giudicio de Molto Illustri Signori Antiani Giudici compe-

tenti in fare che li presenti Capitoli e Regole siano inuiolabilmente osseruati e cosi:

Li Regolatori Straordinarij d' Arti

Copia — Gian Benedetto Corsi, Giacinto Panicci, Stephano Cattaneo.

Lectis itaque omnibus suprascriptis Capitulis Medio nos Johannes Sebastianus Pollerij a prima usque ad ultimam lineam inclusiue ad plenam et claram intelligentiam Dominorum Magnificorum Consiliariorum, fuit inde eisdem Magnificis Consiliariis propositum in omnibus ut infra videlicet.

Magnifici Signori — Reuisti con tutta diligenza li sourascritti Capitoli dell' arte de Bombaciari, ne' quali per esser stati formati quasi del tutto uniformi a loro Capitoli antichi non hanno trouato questi Molto Illustri Signori Antiani cosa alcuna da uariare, correggere, ò emendare, che però hanno deliberato proponere, come si propone alle Signorie Vostre di comprouare, e conualidare i medemi Capitoli perchè in auuenire habbino forza di legge, e debbano inuiolabilmente osseruarsi con dimostrarlo col loro uoto fauoreuole — Quare datis, et recolectis calculis inuenti fuere calculi albi ita uolentes numero triginta tres et nouem nigri repugnantes et sic obtenta, et publicata.

Serenissimi Signori — Sulle preci a Vossignorie Serenissime presentate per parte de Maestri dell' arte de Bombaciari di questa Città m' hanno Vossignorie Serenissime commissionato con loro decreto de 23 Marzo prossimo passato a prendere le douute informationi, e riferir loro ciò sia luogo a prouedersi; esseguendone l' incarico deuo a Vossignorie Serenissime confermare ciò che é stato esposto nella supplica riguardo a pontigli, che hanno impedita l' approuattione della posta da questi Magnifici Antiani al Consiglio, essendone io stato testimonio, et essendomi contemporamente risuouato da più parti il tedio de buoni e

zelanti Cittadini in uedere dal capriccio di pochi seguitati ciecamente da loro aderenti impedito un prouedimento troppo equo ed utile insieme al comercio. Tutti i Maestri che fanno fabricar cottonine, e quei che ne negotiano a me chiamati m' hanno esposto che non solo non pregiudica alla lor profezione la richiesta minor larghezza purche siano di fila 640, da tutti sono trouate migliori e grandissime sono le richieste che ne uengono da tutte le parti, onde risulta a questa Città qualche trafico, et a moltissime famiglie si in essa, che in tutta questa giurisdittione il sostentamento. Tutti concordemente m' hanno asserito non essere da più di 50 anni in osseruanza gli antichi Capitoli, da quali ueniua prescritta maggior larghezza all' hor necessaria perchè le canepe onde si lauorauano erano per lo più di Piemonte, e perciò più grossere di quelle di Riuiera, delle quali oggidì per lo più si ordiscono.

In uista donque e dell' uso da tanto tempo così introdottone dell' uniformità di tutti gli artefici, e negotianti di dette cottonine in procurarne la continuatione, e dall' uniuersale richiesta de prouisionarij esteri, da cui uiene, e approuato ed auualorato, crederei fosse atto della prouida giustizia di Vossignorie Serenissime l' approuare detta propositione in tutto a tenore del supplicato, purche le cottonine siano di fila 640, ed essendo ordite di Canepa di Piemonte debbano hauere la longhezza prescritta dagli antichi Capitoli di detta arte, essendo ordite di canepa di Riuiera non possano le doppie hauer minor larghezza di oncie diecinoue, e le sottili di oncie dieciotto, e con dichiarazione che qualonque minor larghezza in ciascheduna delle respettiue qualità s' intenda dolosa, e punibile ne possa ammettersi scusa alcuna; sottometto però questi deboli riflessi alla benigna censura di Vossignorie Serenissime e con inuiolabile rispetto mi rassegno di Vossignorie Serenissime

Umil^{mo} Seruitore

Copia Francesco Maria Doria quondam

Brancaleonis Gouernatore.

17.9 a 28 Aprile.

Letta al Serenissimo Senato sudetta relatione dall'Ill.mo Gouernatore di Sauona. Preposto da Sua Serenità andando in sentimento della medema in tutte le sue parti, di comprouare e conualidare la deliberatione di cui in essa, con supplire a tutti e singoli i difetti potessero essere nella stessa, e decretare in tutto e per tutto conforme in essa si legge, e contiene, datis calculis approbata omnibus in decimo numero favorabilibus.

Poco doppo si rinoua il sudetto decreto Copia Jo Jacobus.

Deliberatio autem seu propositio facta Magnifico Concilio praesentis Ciuitatis Sauone sub die 18 Julij 1738 atque uigore suprascripti decreti infilati in foliatio decretorum, fuit a Serenissimo Senatu comprobata est tenoris infrascripti de uerbo ad uerbum hic registrata et a libro propositionum eiusdem concilij extracta nempe.

Super primam Super secundam

Magnifici Signori. Essendo stati nell' anno prossimo passato approuati dalle Signorie Vostre li Capitoli dell'arte de Bombaciari della presente Città, tuttavia fino al presente non si sono posti in osseruanza perche la maggior parte de Maestri auendo stimata impratticabile la lunghezza di un palmo, e tre quarti delle cottonine uoluta da medemi capitoli, ed anche dagli antichi, però da moltissimi anni a questa parte non pratticata; onde non solamente non si sono curati di farli publicare ma di più si sono astenuti dalla fabrica di esse cotonine, cosa che ha dato motiuo a moltissime persone, quali si mantengono nella fabrica delle medeme di far raccorso non solamente a questi Molto Illustri Signori Antiani, ma anche all' Ill.mo Signor Francesco Maria Doria, Gouernatore di questa Città, che col suo solito zelo con cui riguarda gli interessi di questo Magnifico Publico insinuò a predetti Molto Illustri Signori Antiani di

prenderui qualche prouigione per euitare a graui pregiudicij, che ne risultauano si al Publico che al priuato, onde fattesi portare nanti delle loro Signorie Molto Illustri molte pezze di cottonine e di diversi Maestri, e fattane misurare la larghezza si sono ritrouate le ordinarie in larghezza oncie diecinoue, e le semplici oncie dieciotto, procedendo questa mancanza di larghezza da che le dette cotonine sono fabricate di filo di canapé di Riuiera, e non di Piemonte come si pratticaua, che però per rimediare a tali inconuenienti hanno questi Molto Illustri Signori Antiani con tutti sette li uoti concorrenti deliberata propositione alle Signorie Vostre del tenore che segue e da inserirsi ne loro capitoli quando sia dalle Signorie Vostre comprouato cioe.

Che si permetta à Maestri dell' Arte de Bombaciari il poter far fabricare le Cotonine di Riuiera con l' istesso numero di fila stato sempre pratticato, e delle buone qualita richieste dalla perizia, purche però le doppie non siano di minor larghezza di oncie diecinoue e rispetto alle più sottili, che si fabricano per bastimenti minute dette ò sia chiamate semplici, non siano di minor larghezza di oncie dieciotto, dichiarando che ogni minor larghezza delle prescritte come sopra s' intenda dolosa e punibile, rimossa ogni scusa che potessero allegar in contrario, ancorche uenisse supposta per colpo de tessitrici. Chi dunque ui concorre lo dimostrerà col suo uoto fauoreuole et datis ac recolectis calculis reperti sunt uiginti quinque per uolentes et quatuordecim nigri repugnantes et sic non obtenta causa unius voti.

Paulo posi, seruatis prius seruandis, fecit reproposita eadem propositio in omnibus ut supra super aditis omnimodo infertis uerbis, et declaratione nempe. = Dichiarando, che rispetto a quello, che si fabricheranno di canepa di Piemonte, s' intendano sottoposte a quello uien prescritto da Capitoli, ma rispetto a queste s' intenda ponto uariato, et sic denuo datis et recolectis calculis reperti fuere uiginti tres albi uolentes et sedecim nigri repugnantes et sic non obtenta, et uti talis publicata.

1745 1° Aprile

Comprobata per regulatores extraordinarios.

1750 4 May

Comprobata per Regulatores Ordinarios.

1756 17 Januarij

Comprobata per Regulatores Ordinarios.

1761 1° Aprilis

Comprobata per Regulatores Ordinarios.

1765 11 Decembris

Comprobata per Regulatores Ordinarios.

1796 15 Januarij

Vide in libro propositionum Magnifici Concilij augumentum boni ingressus dicte Artis unque in summam librarum ducentarum.

— INDICE —

Arte dei Camalli . . . . . Pag. 5

Arte de Mollinari . . . . . » 9

Arte de Spadari e Colteglieri . . . . . » 28

Capitoli dell' Arte de Misuratori della Raiba . . » 30

Arte de Muratori . . . . . » 38

Arte de Piccapietre e Marmorari . . . . . » 51

Arte de Stoperi . . . . . » 55

Arte de Barillari . . . . . » 64

Arte de Ferrari . . . . . » 74

Arte de Chiapuzzi. Calderari, Sedasari e Brustarij . » 94

Capitoli dell' Arte de Battitori di Bombace . . . » 108

Capitoli dell' Arte de Bombaciari . . . . . » 116